

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

549^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 29704
Approvazione da parte di Commissione permanente	29705

Discussione e approvazione:

« Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 » (1837):

* RODA	29705
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	29707
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	29708

Seguito della discussione e approvazione:

« Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (895):

PRESIDENTE	29708 e <i>passim</i>
BANFI	29720

BERGAMASCO	Pag. 29739
BERNARDINETTI, <i>relatore</i>	29717 e <i>passim</i>
CHABOD	29733
CORNAGGIA MEDICI	29721, 29729
FERRARI Francesco	29720
GENCO	29732
MAMMUCARI	29717 e <i>passim</i>
MONGELLI	29763, 29766
MORVIDI	29746 e <i>passim</i>
PACE	29721, 29722, 29741
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	29709 e <i>passim</i>
TRABUCCHI	29765
VACCHETTA	29744 e <i>passim</i>
VERONESI	29719 e <i>passim</i>

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni	29771
Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta	29776

549^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 GENNAIO 1967

Annuncio di ritiro di interpellanze e di interrogazioni	Pag. 29776	BATTINO VITTORELLI	Pag. 29771
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO		FORTUNATI	29770, 29771
PRESIDENTE	29705	LAMI STARNUTI	29768
TRABUCCHI	29705	* MESSERI	29769
PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI CON CARATTERE D'URGENZA		SUL PROCESSO VERBALE	
PRESIDENTE	29768, 29770, 29771	PRESIDENTE	29703, 29704
ALBARELLO	29768, 29770	ALBARELLO	29704
		FORTUNATI	29703

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

GENCO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quale argomento?

FORTUNATI. Sulla presentazione di una interrogazione.

PRESIDENTE. Le devo far presente che l'articolo del Regolamento del Senato che riguarda il processo verbale recita così: « Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione di voto senza specificarne i motivi, oppure per fatto personale ».

Lei, senatore Fortunati, è un illustre avvocato e giurista, quindi tenga presente questa norma.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, quando è stata redatta la norma da lei richiamata, la norma stessa è stata concepita nella presunzione legittima che tutte le norme del Regolamento fossero sempre e integralmente rispettate. Per prassi, il testo delle interrogazioni viene dato per letto e, quindi, non viene letto. E allora il resoconto sommario successivamente pubblica un testo di interrogazioni che i senatori non hanno udito. I senatori non possono intervenire, pertanto, all'atto della presenta-

zione delle interrogazioni: possono intervenire soltanto quando leggono sul resoconto sommario il testo che si presume sia stato letto. Infatti, se si legge il resoconto sommario, si potrà constatare che a pagina 18 è scritto: « Carelli, Segretario, legge le seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza ». E invece, alla fine della seduta, di queste interrogazioni si dà lettura soltanto dell'intestazione.

PRESIDENTE. Questa è ormai una prassi che non intendiamo modificare; altrimenti da questa sera incominciamo a modificarla e la leggiamo tutte.

FORTUNATI. No, no, io mi muovo sulla base di questa prassi; ma vorrà consentire che io sono venuto a conoscenza del testo di una interrogazione soltanto leggendo il resoconto sommario, perchè nella seduta di ieri non potevo rendermi conto di un testo non letto.

Ora, il testo dell'interrogazione trascritto a pagina 20 è indirizzato al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri da parte del collega Messeri. È un'interrogazione, a mio giudizio, di estrema gravità, tale da non poter essere interpretata come interrogazione, e redatta, in ogni caso, con uno stile che, a mio giudizio, non ha precedenti nelle quattro legislature repubblicane.

A questo punto, poichè il resoconto sommario non risulta che sia un documento segreto e riservato, ed è quindi un documento pubblico, io chiedo in maniera formale ed esplicita, in riferimento all'interrogazione del senatore Messeri — a parte il giudizio negativo che io do sin d'ora sulla forma che il collega ha seguito — che il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri immediatamente vengano in Parlamento, essendo in giuoco il prestigio fonda-

mentale delle istituzioni del nostro Paese. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

E vengano il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri a dire come stanno le cose, perchè noi non possiamo tollerare che in un ordinamento democratico repubblicano si possano eventualmente verificare fatti quali quelli denunciati.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, presenti sull'argomento un'interrogazione. Le ricordo che sullo stesso argomento è stata presentata una interrogazione da parte del senatore Albarello.

FORTUNATI. Io, signor Presidente, ho fatto una richiesta formale che lei non può ignorare.

ALBARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha già parlato il senatore Fortunati.

ALBARELLO. Di fronte a fatti di questa gravità lei non può togliermi la parola.

PRESIDENTE. Ma siamo in sede di approvazione del processo verbale; non facciamo una discussione.

ALBARELLO. Non faccio nessuna discussione, sollecito soltanto. Abbia pazienza, devo parlare e ho il diritto di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Albarello, la Presidenza solleciterà la sua interrogazione.

ALBARELLO. Io sollecito la sua cortesia affinché l'interrogazione urgentissima che ho presentato sia al più presto anzi immediatamente discussa in quest'Aula perchè ne va di mezzo la serietà delle nostre istituzioni e non è lecito che la stessa Segreteria...

PRESIDENTE. Basta. Le tolgo la parola.

ALBARELLO. ... la Segreteria del Senato, che alle volte quando presentiamo una interrogazione che ha una parola fuori posto ci fa dei rilievi... *(richiami del Presidente)* di fronte ad un'interrogazione simile... *(continui richiami del Presidente)* la lasci passare. Signor Presidente, mi lasci concludere.

PRESIDENTE. No, no.

ALBARELLO. Tutti i giornali parlano dello scandalo del SIFAR. Bisogna che venga il Presidente del Consiglio a dirci che cosa c'è sotto.

PRESIDENTE. Senatore Albarello, le tolgo la parola.

ALBARELLO. Mi dolgo fortemente del fatto che lei voglia togliermi la parola. Io ho il diritto di parlare. *(Richiami del Presidente).* Perchè ci sono di mezzo le istituzioni. *(Interruzione del senatore Compagnoni).*

PRESIDENTE. La Presidenza riceve le interrogazioni, ne fa dare lettura e provvede alla loro pubblicazione. *(Interruzione del senatore Albarello).* Senatore Albarello, lei ha presentato la sua interrogazione, che seguirà il suo corso.

Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

GENCO, LOMBARDI e FERRARI Francesco. — « Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli Istituti professionali » (2030).

Annuncio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputati CASTELLUCCI ed altri. — « Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali » (1967).

Inversione dell'ordine del giorno

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, chiedo che venga invertito l'ordine del giorno nel senso di discutere prima il disegno di legge: « Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1º febbraio 1965, n. 13 » (1837), che figura al punto primo della parte seconda dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, si procederà all'inversione dell'ordine del giorno nel senso proposto dal senatore Trabucchi.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1º febbraio 1965, n. 13 » (1837)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1º febbraio 1965, n. 13 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

* R O D A . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io penso che sia stato quanto mai opportuno invertire l'ordine del giorno perchè, come ha sottolineato il relatore senatore Trabucchi, siamo di fronte ad una delega di portata internazionale, dato che qui si tratta di regolare i nostri rapporti per quel che concerne le tariffe doganali prorogando una delega che è scaduta col 31 dicembre dello scorso anno. Siamo in ritardo di un mese e rinviare la discussione di questo disegno di legge alla settimana prossima avrebbe significato aggiungere ritardo al già cospicuo ritardo.

Ed entro subito nel merito. Dicevo che la delega concessa con l'articolo 3 della legge 1º febbraio 1965 è venuta a scadere il 31 dicembre scorso: di qui la richiesta di proroga della delega a tutto il 1969, in coincidenza cioè con lo scadere del periodo transitorio del trattato di Bruxelles.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue R O D A) . Ma noi, contrari per consuetudine, per prassi alla delega al Governo, lo siamo ancora in misura maggiore, senatore Trabucchi, allorchè si tratta di materia doganale, cioè di dazi doganali poichè essi costituiscono uno dei più validi

strumenti di politica economica. Nè vale qui argomentare, in occasione di una delega al Governo in materia doganale (come del resto lei, senatore Trabucchi, ha già fatto esaurientemente nella discussione che si è svolta in quest'Aula sul medesimo oggetto

nell'ottobre 1964), che ormai il potere discrezionale nel nostro Paese in tema di tariffe doganali è assai limitato. Conosciamo benissimo i limiti che ci sono imposti dal trattato di Bruxelles, ma tuttavia noi sosteniamo — e lo sosteniamo con giusta ragione — che un certo margine di libertà ci è ancora consentito, almeno per quel che concerne questioni non del tutto marginali, non del tutto irrilevanti nell'applicazione delle tariffe comuni. Se la delega poteva anche essere capita allora (quando si è trattato di discutere la legge per il 1965, nella discussione svoltasi nell'ottobre 1964), almeno in quella parte che si estrinseca dalla nomenclatura delle merci, dei prodotti e via dicendo (parte essenziale ma esclusivamente tecnologica e quindi di non facile mastichatura per un Parlamento, sia pure eclettico come il nostro, ma non certo specificamente specializzato nella nomenclatura merceologica delle voci doganali) oggi lo può essere molto meno, quando la delega è ormai già stata esercitata per quanto riguarda la nomenclatura delle voci con il decreto presidenziale del 26 giugno 1965.

Oggi che siamo nella fase finale prevista dal trattato, che si presenta quanto mai decisiva e movimentata, perchè sottrarre alla sovranità del Parlamento quel margine di discrezionalità che ancora ci resta per quanto riguarda le tariffe della Comunità, sia pure nell'osservanza ortodossa del trattato di Bruxelles? Perchè estraniare completamente il Parlamento da una utilissima discussione e non certo sulle sette od ottomila voci o sottovoci doganali che ci deliziano, ma almeno sulla politica doganale che converrà seguire nell'ultima tappa del cammino del Mercato comune, che è anche la più importante e ricca di sviluppi? Nè basta argomentare che vi è già una Commissione paritetica di venti deputati e di venti senatori investita della materia, con parere però solo consultivo. Questo non è sufficiente, anche perchè io debbo qui lamentare una volta ancora che le decisioni tariffarie e la conseguente politica comunitaria si discutono non certo nell'egregia Commissione paritetica dei 40 membri del Parlamento a ciò investita, ma si discutono

soltanto, come è ovvio, in sede internazionale, presso l'Assemblea della Comunità, laddove fra i 36 delegati concessi dall'articolo 138 del trattato di Bruxelles all'Italia non vi è certamente inclusa la minoranza di parte nostra. Come, purtroppo, la minoranza italiana non è rappresentata tra gli altri 24 membri assegnati all'Italia dall'articolo 193 del trattato del MEC nel Comitato economico e sociale, che ha un'importanza sotto certi aspetti ancora più rilevante dell'Assemblea del MEC.

Del resto la mancanza di una fattiva critica di minoranza nella delegazione italiana, sia in sede di Assemblea sia in sede di comitato economico e sociale, si è fatta sentire — ripetiamolo una volta di più — attraverso i ricorsi contro nostre vere o presunte inadempienze, che giacciono ormai numerosi davanti all'Alta corte del Lussemburgo. Con questa vostra prassi di esclusione di alcune minoranze, date prova di ben scarsa democraticità proprio nei consessi internazionali, dove maggiormente queste cose contano e sono sentite in sede politica. Ciò naturalmente va a scapito del buon nome della democrazia del nostro Paese.

Ho citato nel 1964 la grossa questione dei ristorni dell'IGE. Non mi voglio ripetere, è uno degli ennesimi ricorsi contro il nostro Paese che giacciono presso la Corte internazionale. Naturalmente noi non ci facciamo una bella figura, posti come siamo sul banco degli accusati in misura maggiore degli altri Paesi della Comunità. Io penso che l'elemento critico, ove ci fosse stato e nell'Assemblea e negli altri organi comunitari attraverso una rappresentanza della minoranza del nostro Paese, avrebbe forse evitato a questi inconvenienti che non ci fanno fare una brillante figura. La questione dei ristorni dell'IGE ci pone in conflitto con uno dei pilastri fondamentali del MEC, cioè la politica *antidumping*.

Tra le altre cose debbo notare che, durante l'interregno della legge di delega già scaduta, cui il Parlamento è oggi chiamato a concedere una nuova proroga, si sono succeduti ben cinque decreti presidenziali: uno nel luglio 1965, uno nel novembre 1965 e tre nel dicembre 1965, tutti aventi per oggetto

materie doganali importantissime, fra i quali addirittura una, a mio sommesso parere, di carattere basilare per la nostra economia quale è l'ulteriore riduzione dei dazi nell'interno della Comunità prevista allo scadere della cosiddetta seconda tappa che giunge fino all'80 per cento di riduzione dei dazi originari nelle tariffe doganali per i prodotti industriali e fino al 65 per cento per quelli agricoli. È evidente che, se tali provvedimenti fossero stati discussi in Aula, indubbiamente, almeno sotto l'aspetto informativo, avrebbero posto il Parlamento italiano nelle condizioni di seguire di tappa in tappa quell'importante istituzione — e dico poco — che è il Mercato comune e soprattutto di impartire al Governo, sia pure nei limiti della Convenzione di Bruxelles del gennaio 1951, opportune ed utili direttive di marcia.

Ciò non è stato fatto e si è quindi ancora una volta svirilizzato — permettete che ve lo dica — il Parlamento italiano, esaurendolo in una materia così importante, complessa e delicata. Nè vale qui argomentare, come ha fatto del resto diligentemente il collega Trabucchi in un'altra circostanza, che noi siamo vincolati dal binario del MEC. È proprio in questo binario che noi avremmo potuto manifestare perplessità e remore e dare consigli al Governo. Le leggi delegate, come ho dimostrato, sono fatte appunto perchè una materia di simile importanza venga sottratta alla discussione del Parlamento, e questo — lasciatemelo sommessamente dire un'ennesima volta — certamente non depone a favore della democraticità dei nostri istituti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T R A B U C C H I , *relatore.* Ringrazio anzitutto il Senato di aver aderito all'inversione dell'ordine del giorno, data l'urgenza che riveste l'approvazione di questo disegno di legge, urgenza che gentilmente ha riconosciuto anche il senatore Roda.

In linea di fatto mi rimetto alla relazione scritta. Si potrebbe forse discutere se, per

assumere i provvedimenti degli organi del MEC, almeno quelli con efficacia deliberativa, sia necessario tutte le volte ricorrere ad un provvedimento legislativo. Ma poichè non sempre si tratta di provvedimenti di natura legislativa (qualche volta si tratta anche di suggerimenti o di decisioni) e poichè occorre far rientrare tali provvedimenti nel complesso del sistema giuridico italiano, sembra logico che da parte nostra si debbano emettere dei provvedimenti legislativi.

Non sono dell'opinione del senatore Roda che si debba ogni volta venire in Parlamento per tutti questi provvedimenti, quando si tratti di prendere cognizione di deliberati esterni e di attuare al più presto norme che, quanto meno nel campo internazionale, hanno di per se stesse carattere coattivo. Evidentemente il decreto delegato rappresenta la forma migliore per giungere con celerità e con sollecitudine a regolare i rapporti privati conformemente agli accordi internazionali.

D'altra parte ha ragione il senatore Roda quando dice: è opportuno che il Parlamento, anche in sede legislativa, venga a conoscenza dello svolgimento della politica comunitaria. Devo dire però che è sempre previsto l'intervento della Commissione dei tecnici che potrà, quando si voglia, non solo esprimere la propria opinione, ma anche provocare discussioni in Parlamento in merito alle direttive della politica comunitaria, direttive che indubbiamente meritano di essere seguite e di volta in volta approfondite in rapporto alle conseguenze che possono avere per il regime interno.

Pur riconoscendo dunque l'opportunità di questa discussione, ritengo sia necessario, ripeto, attuare immediatamente i provvedimenti che sono frutto a loro volta di discussioni, spesso lunghissime, avvenute in sede di Consiglio dei ministri europei. Quindi ritengo che, per lo meno finchè non saremo arrivati alla piena applicazione del MEC, ed avremo una serie di provvedimenti internazionali a cui dare attuazione sia opportuno prorogare ancora la legge di delega. In questo senso, nonostante le chiare ed anche in parte giuste osservazioni del senatore Roda, io credo di po-

ter raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente il Governo concorda con le conclusioni del relatore senatore Trabucchi, che invita a voler approvare il disegno di legge presentato. Ho ascoltato con interesse le rinnovate obiezioni che sono state fatte dal collega senatore Roda e come avrete capito molte di esse attengono alla situazione politica e alla posizione della minoranza nei riguardi delle Comunità europee, obiezioni che già in altra sede e con più aderenza alla realtà di fatto sono state elevate e discusse, tanto in quest'Aula quanto nell'altro ramo del Parlamento. Circa la materia di cui ci occupiamo, il Governo si è trovato nella necessità di presentare un nuovo disegno di legge di delega proprio perchè, attraverso la sperimentazione della precedente delega, ha potuto rendersi conto non soltanto dell'opportunità del provvedimento di delega, ma anche della sua inderogabilità. D'altro canto l'uso che se ne è fatto in sede di utilizzazione della prima delega, con l'assistenza della Commissione parlamentare (nella quale sono rappresentati, come sapete, senatori e deputati di tutti i partiti), non reclama affatto che il sistema escogitato abbia bisogno di particolari modifiche; nè critiche particolari furono sollevate in sede di Commissione: per cui, confortato dall'ottimo risultato del passato, il Governo, per tutte le ragioni ricordate nella relazione scritta, e che non starò qui a rammentare, crede bene di dover chiedere al Parlamento la rinnovazione della delega fino alla fine del 1969. Per queste ragioni mi onoro, onorevoli senatori, di chiedere la vostra approvazione del provvedimento e vi ringrazio.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 1.

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, è prorogata al 31 dicembre 1969 per i fini previsti dall'articolo medesimo.

A parziale modifica del citato articolo 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonchè la segreteria tecnica della Commissione stessa.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (895)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve perchè il relatore di maggioranza senatore Bernardinetti, che ringrazio per il suo intervento, ha già spianato la strada ed ha così reso possibile giungere rapidamente ad una conclusione. Infatti egli ha già risposto a quasi tutte le obiezioni che sono venute da ogni settore. Un fatto fondamentale è però stato da tutti sottolineato: c'è stato un accordo generale sulla necessità di arrivare comunque ad una revisione e ad un aggiornamento della legge n. 305, del 1934, che regola la materia dei metalli preziosi, oggetto della presente discussione.

Questa necessità è stata sottolineata, dal relatore di maggioranza in primo luogo, ma anche dai relatori di minoranza, Audisio e Veronesi, che così a fondo si sono impegnati nella discussione di questo disegno di legge. Analogo rilievo è stato fatto dal senatore Mammucari. Solo il senatore Morvidi mi è parso abbia apprezzato maggiormente la legge del 1934 rispetto all'attuale. Tutti, o quasi, perciò, ripeto, sono stati concordi nel ritenere necessario arrivare ad un aggiornamento di quelle norme, che non rispondono più alle attuali esigenze soprattutto dopo il progresso tecnologico che si è verificato anche in questo settore. Ma innanzitutto devo ringraziare gli intervenuti — nessuno escluso — perchè con tanto calore, con tanta preparazione hanno portato al dibattito il contributo della loro collaudata esperienza. Tutte le osservazioni che sono state formulate al disegno di legge presentato dal Governo, (e quindi le conseguenti proposte di emendamenti) sostanzialmente si sono mosse in tre direzioni, concernenti, la prima, l'eventuale eliminazione delle tolleranze, la seconda l'opportunità di rivedere le norme sulla vigilanza, nonchè le sanzioni, la terza infine, la necessità di controllare se queste norme non siano in contrasto con la regolamentazione comunitaria, che pure si sta occupando di questo settore.

Inoltre vi sono state le osservazioni, di precipuo carattere tecnico-giuridico, del senatore Pace, che ringrazierò anche successivamente, perchè ha determinato l'accertamento di un errore di stampa nel testo del disegno di legge in discussione.

Tema fondamentale, del dibattito, comunque, è stato quello relativo alla eliminazione delle tolleranze. Dobbiamo eliminare o non dobbiamo eliminare le tolleranze sui titoli? L'onorevole relatore di maggioranza, il senatore Bernardinetti, ha già dato, ripeto esaurienti spiegazioni, per cui non devo insistere sui temi da lui trattati. Sul tema dell'abolizione delle tolleranze si concentra però il fuoco dell'opposizione comunista che ne vuol trarre tutte le conseguenze, anche sul piano economico e sociale. Le ragioni tecniche, sono quelle che vengono addotte per prime, soprattutto nella relazione orale del senatore Audisio, relatore di minoranza, che non vedo presente.

Voci dall'estrema sinistra. È malato.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi spiace che non sia presente — e soprattutto che manchi per ragioni di salute — perchè devo dire che la sua relazione l'ho apprezzata, pur non condividendola. Come dicevo, il senatore Audisio ha addotto ragioni tecniche e con competenza ha parlato dei procedimenti attualmente in uso: lo stampaggio, da riferire più direttamente alla produzione industriale, la fusione elettronica che — perchè molto costosa — non può avere facile realizzazione e, infine, la microfusione. E qui ci interessiamo, lasciando da parte i sistemi dello stampaggio e della fusione elettronica, del sistema della microfusione. Sarà bene soffermarci sul lato tecnico della microfusione. Si è detto che questa nuova tecnica, che peraltro attualmente è impiegata anche nel settore artigianale, se da un lato rappresenta un notevolissimo progresso, dall'altro introdurrebbe una nuova causa di variabilità del titolo. E si è precisato, ad esempio, che la lega d'oro fusa, perfettamente omogenea all'origine e corrispondente al titolo legale,

quando è proiettata dalla forza centrifuga nelle forme subisce un'alterazione, nel senso che i due o più metalli che la compongono, diversi tra loro per peso specifico, vanno a raggrupparsi in maniera differenziata, facendo così venire meno l'omogeneità della lega e rendendo l'oggetto fuso in alcuni punti di titolo superiore a quello iniziale della lega e in altri punti di titolo inferiore.

Ciò naturalmente — si dice — comporta il pericolo che nelle analisi vengano fuori difetti, per cui non è facile e non è possibile controllare l'esattezza del titolo. E l'inconveniente — si aggiunge da parte degli oppositori al disegno di legge — sarebbe eliminabile solo con la fusione in atmosfera controllata. Peraltro, il costo dell'attrezzatura occorrente sarebbe così elevato da rendere tale sistema economicamente insopportabile.

Quindi, in definitiva, si dice: è vero che vi è stato un progresso nel settore, è vero che la tecnica ha fatto progressi notevoli, però le tolleranze, se non devono essere mantenute, così come vuole la legge del 1934, non possono e non debbono essere abolite, ma ridotte. Se non erro questa è l'impostazione data al problema dai colleghi di parte comunista.

Ora, queste argomentazioni possono essere confutate, sia richiamandosi alle fondate ragioni morali messe in luce dal relatore, senatore Bernardinetti, sia alle ragioni di carattere economico (valide soprattutto per il settore dell'esportazione), che hanno ispirato il disegno di legge in discussione.

Nessuno può disconoscere che l'esatta corrispondenza tra il titolo dichiarato e il valore del metallo prezioso sia in grado di dare maggiore impulso all'esportazione della oreficeria italiana e di aprire ad essa le vie di quei nuovi mercati (che oggi sono chiusi) in quei Paesi dove le tolleranze non sono ammesse. E poi, il pericolo che la tecnica della microfusione comporti una sensibile variazione del titolo, in effetti, non esiste.

Sarà forse, a questo punto, opportuno chiarire un altro concetto preliminare, precisare cioè la differenza esistente tra la saldatura e la fusione dei metalli. Si tratta di due operazioni nettamente distinte. La saldatura, infatti, per l'oro, e questo è pacifico, avviene

con le cosiddette leghe brasanti, che oggi sono impiegate universalmente, anche nel settore artigianale, senatore Mammucari, e consentono saldature allo stesso titolo esatto della lega base. Per l'argento, poi, il Consiglio nazionale delle ricerche, in uno suo autorevole parere, si è appunto espresso in tal senso. Quanto invece alla fusione dei metalli, cioè alle variazioni del titolo che le microfusioni comporterebbero, si deve precisare che non è esatto che la tecnica della centrifugazione cagioni un'alterazione della lega metallica per gli oggetti d'oro. Questa tecnica, difatti, viene usata, per esempio, per l'oro che usano gli odontotecnici. In realtà, la forza di coesione delle varie particelle della massa fluida, la formazione dei cristalli misti che conservano la proporzione esatta dei componenti della massa, l'azione di ulteriore omogeneizzazione conferita alla massa dalla successiva fase di ricottura degli oggetti, sono tutti fattori che si oppongono agli effetti della forza centrifuga, annullandoli completamente o riducendoli a valori trascurabili.

Comunque, anche se per l'argento vi fosse un'esigua differenza, essa, come ha dimostrato il relatore, potrebbe essere facilmente fronteggiata con un minimo aumento di prezzo.

Concludendo, non è esatto che la fusione del metallo prezioso per centrifugazione provochi notevoli eterogeneità della massa per la diversa densità dei componenti la lega. È forse vero proprio il contrario perchè, essendo i metalli preziosi di peso specifico superiore a quelli vili, essi tendono a concentrarsi nella forma per effetto proprio della forza centrifuga. Il titolo, perciò, tende più a crescere che a diminuire.

I metalli vili restano di preferenza nel gambo di riempimento, che viene poi asportato. Tutto ciò, peraltro, è vero in linea teorica, perchè le strutture dei cristalli misti che si formano nella lega hanno tendenza a non dissociarsi.

Mi duole che non sia presente il senatore Audisio, che si è tanto e così caldamente interessato a questo lato tecnico. Però il suo tentativo di dimostrazione, per quanto abile e intelligente, a me è sembrato vano: mi

riferisco al tentativo di dimostrare l'impossibilità di raggiungere l'esatto controllo del titolo, per dedurre che le tolleranze, anche se ridotte, andrebbero mantenute, anche per consentire in tal guisa agli artigiani di non essere sopraffatti dall'industria, in possesso di più moderne e costose attrezzature. Nel quadro tecnico — infatti — spiccava questa nota, preminente, di carattere sociale.

È stata anche citata la relazione dell'onorevole Marzotto ad un disegno di legge presentato alla Camera, poi confutata dal relatore di minoranza, senatore Veronesi.

Nella sua ampia disamina, di sapore, me lo consenta, lievemente retorico, il senatore Mammucari, poi, ha ravvisato, nelle norme di questo disegno di legge, quasi un preordinato intento di mettere in crisi il settore artigianale a favore dell'industria che avrebbe anzi reclamato l'approvazione di questo disegno di legge. A smentire quest'assurdità, potrebbe esser sufficiente rilevare che la Confederazione generale artigiana è stata ed è favorevole a questo disegno di legge, nel testo presentato dal Governo. L'argomento, già di per sé valido, non è però il solo.

Ed io ringrazio veramente il senatore Mammucari per la sua presa di posizione a favore dell'artigianato: tutto il suo intervento è permeato dalla preoccupazione di non creare difficoltà all'artigianato, di non vedere ridotto l'artigiano ad un dipendente dell'industria: orbene, è facilmente documentabile il vivo, continuo interessamento del Governo alle sorti dell'artigianato italiano, e non solo di questo Governo, ma di tutti i Governi democratici del dopoguerra. Basti citare una data ed un provvedimento legislativo: la legge n. 860 del 1956. Essa ha dato la possibilità di strutturare giuridicamente la categoria degli artigiani e ha dato ad essa la possibilità di sopravvivere e di rafforzarsi in un momento in cui si pensava che l'artigianato dovesse soccombere, sopraffatto ormai dall'invadenza dell'industria. È stata quella legge che ha creato le possibilità, le strutture anche economiche, oltre che psicologiche, idonee a far sì che l'artigianato potesse riprendere la sua marcia verso un avvenire migliore.

Con l'applicazione di quella legge si sono ammodernati ed ampliati i laboratori e sono state rese operanti notevoli provvidenze a favore della categoria. Recentemente — infine — il Parlamento ha approvato un disegno di legge, a norma del quale oggi il mio dicastero si chiama Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non è un *flatus vocis* ma una tappa nel cammino del riconoscimento e nella valorizzazione della categoria. Come vede, le sue preoccupazioni sono condivise dal Governo, onorevole Mammucari. E perciò mi domando: questo provvedimento mette sul serio in condizione di disagio, di difficoltà, di crisi, il settore artigianale, senatore Mammucari? Penso di no; penso di no perchè gli scopi di esso sono del tutto diversi da quelli da lei paventati. A parte il fatto che questo disegno di legge è stato sollecitato da tutti i settori interessati non esclusa, come rilevavo poc'anzi, la Confederazione generale italiana dell'artigianato, si deve e si può affermare che il provvedimento in discussione tende, se mai, proprio a meglio difendere nei loro interessi concreti e nella loro capacità produttiva e artistica gli artigiani. E infatti questa categoria finora, proprio in relazione alla lamentata misura delle attuali tolleranze, deve assoggettarsi all'impiego di una quantità maggiore di metallo fino, se vuole restare entro i limiti delle tolleranze oggi ammesse sulla materia prima. Con la nuova legge, invece, l'artigiano, partendo da una materia prima di titolo perfettamente esatto e garantito, potrà ridurre sensibilmente l'attuale suo svantaggio limitandosi ad intervenire, per l'integrazione del titolo dell'oggetto costruito, unicamente sul processo lavorativo adottato. È bene che a questa affermazione si faccia seguire un esempio concreto matematico, così come voleva il senatore Audisio.

Supponendo, quindi, che si voglia produrre un chilogrammo di lavoro in oro massiccio a titolo di 750 millesimi, le differenze tra la vecchia e la nuova disciplina saranno quelle che indicherò tra un momento, distinguendo la produzione industriale dalla produzione tipicamente artigianale. Attualmente, cioè vigendo la legge n. 305 del 1934, la

tolleranza ammessa è di due millesimi sulla materia prima e di tre millesimi sull'oggetto finito. L'industriale oggi, in applicazione della legge del 1934, che cosa fa? Avvalendosi delle sue attrezzature (progredite ed estremamente precise) può sfruttare a suo vantaggio l'intera tolleranza ammessa, e produrre l'oggetto con l'impiego di un quantitativo di oro fino uguale a 747 grammi, cioè 750 grammi, meno i tre millesimi di tolleranza. Invero, l'industriale ha i mezzi per poter raggiungere esattamente e perfettamente questo dato.

Invece l'artigiano, per produrre lo stesso oggetto, e per essere sicuro di non arrivare al di sotto di 747 millesimi, cioè al di sotto del titolo di tolleranza consentito di tre millesimi, è costretto ad impiegare non meno di 752 grammi d'oro fino. Quindi, mentre l'industriale impiega 747 grammi, l'artigiano ne deve impiegare 752 (e precisamente 5 grammi di oro in più) se vuole raggiungere lo stesso titolo, altrimenti non è garantito, mancando delle attrezzature di cui lei parlava, senatore Mammucari. Infatti, egli dovrà, da un lato garantirsi della possibilità che la materia prima di cui dispone sia deficiente di due millesimi rispetto al titolo dichiarato per la materia prima, e dall'altro assicurarsi che per il processo lavorativo adottato non incorra, a lavoro finito, nella possibilità di superare i tre millesimi di tolleranza ammessa. In definitiva egli deve, come dicevo un momento fa, impiegare cinque grammi di oro fino in più: questo secondo la legge del 1934.

Vediamo quello che avviene con la legge che abbiamo ora al nostro esame. Portando lo stesso esempio, con la nuova disciplina nella quale sono eliminate completamente le tolleranze per l'oro, l'industriale che può fare? Potrà produrre esattamente a 750 millesimi e quindi non sarà affatto avvantaggiato dalla legge rispetto alla situazione attuale, anzi, con il titolo esatto, verrà a perdere 3 grammi. L'artigiano viceversa, già garantito dall'assoluta purezza e rispondenza esatta del titolo della materia prima impiegata, potrà limitarsi ad impiegare in più solo i tre grammi d'oro fino (che dovranno

garantirlo per gli eventuali difetti di lavorazione) ma non già gli altri due grammi che doveva in precedenza impiegare per garantire il titolo della materia prima. Pertanto ognuno può rilevare come lo svantaggio dell'artigiano, con la nuova legge, lungi dall'essere aggravato, risulti invece sensibilmente diminuito: per contro nessun vantaggio, anzi un danno, uno svantaggio deriva al produttore industriale. L'esempio addotto mi sembra risolutivo.

Si è poi osservato che attrezzature costose non possono essere a disposizione degli artigiani. Ho già parlato delle leghe brisanti, usate oggi agevolmente anche dagli artigiani. Potrebbe bastare: ma v'è di più.

Perchè, senatore Mammucari, non legge l'articolo 30 del disegno di legge? Esso ha il preciso scopo d'istituire laboratori tecnici specializzati, di cui potranno e dovranno servirsi gli artigiani. Si tratta di laboratori di saggio, attrezzati e moderni, che saranno posti a disposizione soprattutto degli artigiani, perchè gli industriali ne sono presumibilmente già provvisti.

Non vorrei soffermarmi su altri argomenti di minore rilievo.

Comunque, il senatore Mammucari ha parlato di contraddizioni esistenti tra il disegno di legge nel suo complesso e le disposizioni dell'articolo 14. Non vi è contraddizione.

Si tratta di oggetti di tipo particolare che debbono avere una disciplina particolare, e questo per quanto riguarda il marchio di identificazione e il titolo: beninteso, anche ad essi si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 6 del presente disegno di legge: anch'essi dovranno avere il titolo esatto. Si capisce, potranno essere possibili alcune frodi; ma il mondo è sempre stato così e le leggi, purtroppo, anche le migliori, sono state molto spesso violate. Ecco perchè necessitano adeguate sanzioni, affinchè la legge sia rispettata, nello spirito e nella lettera.

Nè possono preoccupare le lettere f) e g) per quanto riguarda le monete e le medaglie. Si è osservato che la Zecca è esonerata dall'obbligo dell'applicazione del marchio. Ma quale migliore marchio della Zec-

ca stessa? Essa è sottoposta ad una disciplina particolare; v'è la zeta che tiene il posto del marchio.

È ovvio che non vi sia bisogno di altro marchio. La Zecca, a parte le monete, non ha necessità d'applicare il marchio sui prodotti, essendo più che sufficientemente identificata. Ma, come tutti gli altri fabbricanti degli oggetti di cui all'articolo 14, non è esonerata dall'obbligo di produrre a titolo legale.

Ha detto poi il relatore di minoranza, senatore Audisio: la Zecca produce a titolo diverso; infatti una moneta di argento, spaccata in quattro e fatta esaminare da quattro laboratori diversi, ha dato titoli diversi (824 millesimi, 831 millesimi, 827 millesimi, 835 millesimi).

Io vorrei domandare al senatore Audisio: chi ha fatto questi saggi?

Li ha fatti forse l'Ufficio centrale metrico dei saggi? Soltanto in tal caso l'assunto del relatore di minoranza risulterebbe provato al di là di qualsiasi dubbio. Ma i saggi, evidentemente, sono stati effettuati da saggiatori privati, e allora l'errore non è nella lega, non è nel titolo della moneta, bensì nel saggiatore, che non è stato all'altezza del compito.

Chi controlla i saggiatori privati? È chiaro che, se si fa saggiare un qualsiasi prezioso da un qualsiasi intenditore del ramo, si possono avere risultati aberranti.

L'unico ufficio veramente competente è quello che ho indicato. Se il senatore Audisio si fosse rivolto al laboratorio qualificato, cioè all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, avrebbe saputo che i sistemi di lavorazione delle monete non hanno mai dato origine a rilievi perchè tutte le coniazioni della Zecca sono assoggettate a controllo con prelevamenti statistici: invero, i risultati dei saggi effettuati dall'Ufficio centrale metrico hanno sempre trovato, dall'epoca della prima coniazione ad oggi, perfetta rispondenza, per un totale di centinaia di tonnellate, nell'effettivo consumo di argento registrato dalla Zecca sulla base del titolo di 835 millesimi.

La tolleranza — citata dal senatore Audisio — ammessa dalla legge del 1957 re-

lativa ai 3 millesimi in più e in meno è simmetrica ed ha il solo scopo di non imporre alla Zecca sistemi di lavorazione antieconomici ai fini di una approssimazione più severa, approssimazione che non è nè necessaria, nè richiesta. Del resto, onorevoli colleghi, la moneta non è un prodotto di compravendita (il valore intrinseco dell'argento nella moneta da 500 lire è inferiore alle 500 lire), non è una merce di scambio da acquistare; ha un valore simbolico e la Zecca non è interessata ad usare la sola tolleranza in meno; può usare anche la tolleranza in più. E se questa tolleranza v'è, ripeto, è per ragioni di carattere tecnico.

Penso di aver dato una risposta per lo meno adeguata alle varie osservazioni fin qui formulate. Il senatore Audisio ha detto, inoltre, che, in pratica, l'oro fino a 1000 millesimi non esiste, ma che è solo a 995-996. Questo è vero. Il senatore Audisio afferma ancora: se si vuole si può ottenere la raffinazione, ed arrivare a 999,9; però il procedimento è costosissimo.

Ma chi la vuole, questa raffinazione? Non è necessario ottenerla.

Necessario è che l'artigiano (si è insistito molto sugli artigiani) conosca il titolo esatto del metallo prezioso: se è 995, lavora sul titolo 995 e, con le leghe con i mezzi moderni a sua disposizione, può ottenere il titolo esatto richiesto dalla legge. Pertanto l'osservazione non può avere rilievo e fondamento, e risulta evidente che l'abolizione delle tolleranze va a favore dei piccoli operatori, degli artigiani, non già contro i loro interessi.

Lo stesso senatore Audisio ha detto poi che, esportando all'estero metalli aventi titolo più elevato, si avrebbe una dispersione di valuta. Ora, anche se ciò teoricamente può essere vero, resta da stabilire se non sia preferibile darsi un sistema che è certo migliore (quello di fornire prodotti senza alcuna tolleranza), anzichè servirsi — talvolta fraudolentemente, aggiungo io — di queste tolleranze per portare sul mercato oggetti non aventi titolo legale stabilito. E poi, anche se l'assunto del senatore Audisio fosse vero, non considerano gli onorevoli colleghi il vantaggio che si può ottenere col

miglioramento dei prodotti, sia per quanto concerne la maggiorazione del prezzo, e quindi il recupero della valuta, sia per quanto attiene all'espansione della nostra esportazione all'estero?

In quest'Aula è stato più volte ripetuto che la nostra esportazione di oggetti preziosi, soprattutto di oggetti artigianali aventi dignità artistica, nel 1965 ha superato i 40 miliardi di valore. E questo è in contrasto forse con il disegno di legge? Con la nuova norma l'esportazione aumenterà ancora, perchè sarà garantito completamente il titolo che diamo ai nostri preziosi, e questo ci aprirà la via di quei mercati (oggi a noi chiusi) dove le tolleranze non sono consentite.

Sull'artigianato artistico potremmo anche noi soffermarci; praticamente vi si è diffuso il senatore Pace, tessendo le lodi di questo particolare genere di artigianato. In verità, se evocassimo le lontane vicende del nostro medioevo, credo che tutta la pittoresca e nobile tradizione artigiana riviverebbe, senza soluzione di continuità, fino ai nostri giorni, in chiave lirica, giustificando appieno lo sforzo di vari Governi democratici del dopoguerra, inteso a rivalutare, sul piano economico, sociale ed umano, la categoria.

Ebbene, questo artigianato artistico ha rilevante importanza economica, se solo si pensi che l'esportazione dei nostri prodotti artigianali artistici (non soltanto, naturalmente, quella dei prodotti preziosi) ha apportato un contributo notevole alla nostra bilancia valutaria con esportazioni dell'ammontare di circa 500 miliardi di lire nel 1965 e di circa 600 miliardi nel 1966. Quindi, la collettività ha tutto l'interesse a favorire questo settore artigianale. Concludendo su questo punto, preciso che l'abolizione delle tolleranze, soprattutto nelle materie prime, giuoca a favore dei piccoli operatori e deve servire da incoraggiamento per l'artigianato. Vi ho citato anche l'articolo 30 del disegno di legge, che metterà a disposizione dell'artigianato idonei ed attrezzati laboratori. Ed allora per rispondere alle vostre obiezioni (*rivolto all'estrema sinistra*) vi ho anticipato che avrei potuto

concludere il mio intervento dicendo: guardate che la Confederazione generale italiano dell'artigianato è stata ed è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, proprio per i motivi che son venuto fin qui illustrando.

Altro punto controverso è stato quello della vigilanza e delle sanzioni.

Si è parlato di una ferrea, quasi oppressiva vigilanza che incomberà su questa povera gente. Anche qui, mi consentano il senatore Mammucari e soprattutto il senatore Morvidi di dire che l'opposizione è orientata a vedere in ogni atto e in ogni disposizione legislativa proposta dal Governo la volontà, e vorrei aggiungere la volontà proterva, di perseguire i piccoli operatori, gli artigiani, che dovrebbero soffocare sotto l'oppressione di una legge che mira addirittura ad eliminare e a distruggere la categoria. È una vera e propria petizione di principio, senatore Morvidi, perchè dà per dimostrato quello che avrebbe dovuto invece dimostrare. Partendo da alcune fallaci premesse, è facile arrivare a tutte le conclusioni, e anche alle più aberranti, secondo il sistema sillogistico di aristotelica memoria.

Difatti il senatore Mammucari si figura il povero artigiano tormentato dall'incubo di continue persecuzioni sempre sotto la spada di Damocle di dure sanzioni. Pur partendo dalla premessa che la buona fede deve governare il mondo, egli riesce a individuare, come pilastro della sua tesi, nelle azioni dei pubblici poteri e dei funzionari dell'Ufficio metrico (ed esclusivamente in esse), la malafede. E arriva ad un'affermazione che voglio ripetere testualmente, e che ritengo assurda.

Capisco che nella foga del discorso la parola abbia potuto tradire il pensiero; ma il senatore Mammucari ha affermato: « Purtroppo spesso in Italia abbiamo la dimostrazione di come il cittadino venga in genere ritenuto un delinquente abituale, specialmente se opera, lavora e produce ».

Mi rifiuto di commentare un'affermazione del genere, per la dignità della nostra funzione e del nostro Paese, e per non offendere quella tradizione millenaria che vantiamo nel campo del diritto; e ciò an-

che se mi rendo conto, come ho detto, che l'espressione, nella foga del discorso, può aver tradito il pensiero. Ripeto, peraltro, che, partendo da premesse del genere, le conclusioni non possono non risultare assurde.

Sulla stessa traccia si è messo il senatore Morvidi, per arrivare ad identiche conclusioni. Egli ha dichiarato addirittura di sentirsi accapponare la pelle all'ipotesi prevista dall'articolo 21, che dà agli ufficiali di polizia giudiziaria, ispettori metrici, la facoltà di accesso nei laboratori, per effettuare accertamenti. È seguita tutta una pittoresca descrizione di questi funzionari che, quasi presi da sadico furore, agiscono con spregiudicato arbitrio, facendo il bello ed il cattivo tempo, quando addirittura non giungono ad arrecare preordinato danno a qualche operatore a vantaggio d'un concorrente!

Anzitutto, mi sia ora consentito un rilievo di fondo. Una legge in questo settore, che intenda regolare la materia e che non preveda l'accertamento delle eventuali infrazioni e la comminazione delle conseguenti sanzioni, non potrebbe mai divenire operante. Il senatore Pace, molto opportunamente, ha rilevato, a questo proposito, che chi è a posto, grande industriale, o piccolo operatore, non ha alcunchè da temere da visite ispettive del genere.

Perchè, dunque, tanti timori?

Ricordo che è ormai acquisita una lunga esperienza in materia; sono oltre trent'anni che impera la legge n. 305 del 1934 la quale, con l'articolo 14, consente ispezioni identiche a quelle che consentirà l'articolo 21 del disegno di legge in esame, se sarà approvato.

MORVIDI. È diverso.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Diverso per i tempi tecnici, ma la nuova norma corrisponde appunto ad un'esigenza d'aggiornamento.

D'altro canto lei, senatore Morvidi, non è stato in grado di elevare una sola lagnanza contro gli ufficiali metrici che, per oltre 25 anni, hanno effettuato le ispezioni: deb-

bo dedurne che i risultati sono stati positivi.

Quali sono queste novità, rispetto al vigente articolo 14, del nuovo articolo 21? L'articolo 14 stabilisce che gli ispettori metrici « hanno facoltà » (tale facoltà, da più di trent'anni, nessuno l'ha mai contestata) « di accedere ai locali adibiti alla produzione o al commercio di oggetti contenenti metalli preziosi, di verificare le merci giacenti o in lavorazione e di controllare mediante la pietra di paragone gli oggetti ». Mutano i mezzi tecnici, con l'articolo 21 in discussione, ma la sostanza rimane inalterata. Dalla normativa in esame sono previste nuove e maggiori garanzie per portare all'autorità giudiziaria il risultato delle indagini: ecco tutto. E allora perchè tutto questo scandalo? Perchè sospettare tanto sadismo nei funzionari? Per servire quali occulti interessi essi dovrebbero andare a disturbare la gente che lavora e la gente che produce? Aggiungo, onorevoli colleghi, che, nell'ultimo comma dell'articolo 21, è prevista una garanzia, che va sottolineata: « Il prelevamento di cui al punto a) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria ». Cioè non è l'agente di polizia giudiziaria a poter effettuare i prelevamenti, ma l'ufficiale di polizia giudiziaria. E l'articolo 20 specifica chi sono gli ufficiali di polizia giudiziaria: « La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttive e di concetto ». E allora quali ulteriori garanzie vogliamo? Dobbiamo diffidare di tutto? E allora, è logico che si giunga a conclusioni totalmente negative, ma che non hanno — fortunatamente — alcun riscontro nella realtà di tutti i giorni.

Anche su questo punto mi pare perciò che le garanzie siano sufficienti e possano tranquillizzare tutti. Del resto il relatore Bernardinetti ha detto pure delle analogie che corrono tra questi ufficiali di polizia giudiziaria e i finanziari, e i funzionari dell'Ispettorato del lavoro. Vi possono essere anche casi limite, nessuno lo esclude, come quelli ipotizzati. Ma allora, *oportet ut scandala eveniant*, si individuino i responsa-

bili e si puniscano con sanzioni tanto più severe quanto maggiore è stata l'infedeltà. Questo però non ci autorizza a partire dalla presunzione della malafede dei funzionari dello Stato. In ogni caso, si tratterebbe di eccezioni poco lodevoli ma sempre eccezioni, di fronte alla regola costante di grande onestà, di serietà e di competenza cui l'Amministrazione dello Stato si è attenuta. Del resto, per quanto riguarda le sanzioni, lo stesso senatore Bernardinetti ha proposto nella sua relazione (e non so se siano stati formalmente presentati) alcuni emendamenti, che il Governo accetta, e che sono intesi a mitigare le pene a favore dei commercianti rispetto ai produttori.

Consentitemi ora un breve rilievo sulle osservazioni del senatore Pace. Egli si è scfermato particolarmente sugli articoli 5 e 15. Per quanto riguarda l'articolo 5 ritengo che effettivamente gli oggetti importati debbano essere muniti del marchio del fabbricante estero e che questi debba avere un legale rappresentante in Italia per la necessaria garanzia e le responsabilità connesse. La sua osservazione in proposito però, senatore Pace, ha messo in evidenza un errore materiale nella redazione del testo governativo. Infatti nell'articolo 5, dopo la parola « Italia » si legge: « e di quello di identificazione dell'importatore... ». Se il testo rimanesse invariato, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che, oltre al marchio del produttore estero che abbia il proprio rappresentante in Italia, occorre anche il marchio di identificazione dell'importatore. Dopo aver consultato il testo originario si è rilevato che la parola « e » è stata usata al posto della parola « o », ed in tal senso il testo dovrebbe essere modificato. Infatti non vi sarebbe ragione di prescrivere due diverse garanzie, quella del rappresentante legale del produttore estero e quella dell'importatore, con l'apposizione di due marchi, essendo sufficiente, a mio avviso, una sola delle due garanzie.

Per quanto riguarda l'articolo 15, le osservazioni del senatore Pace, circa i pericoli di frode insiti nella formulazione di tale articolo, non ci hanno colti impreparati.

Se si ammette che gli oggetti destinati all'esportazione e costruiti per tale scopo possano avere titoli diversi da quelli obbligatori per l'Italia (e non consentendolo si chiuderebbe la porta a larga parte dell'esportazione) e se si riconosce che, per ovvie ragioni pratiche, gli oggetti preziosi debbono essere muniti del titolo e del marchio solo quando vengono immessi nel commercio interno e non prima, non si vede come si possa ovviare al denunciato inconveniente. Sarebbe infatti macchinoso ed inutile apporre marchi preventivi o disporre che gli oggetti da esportare siano conservati in custodie o spazi separati, perchè ogni precauzione potrebbe facilmente riuscire vana. Non rimane che attendere i risultati della prova. Ogni volta che un produttore verrà trovato in possesso di oggetti privi di marchio e di titolo e dichiarerà che tali oggetti sono destinati all'esportazione, ne dovrà fornire la prova, altrimenti non verrà creduto e sarà denunciato.

P A C E . Abbiamo già presentato un emendamento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Riprenderemo l'argomento in sede di esame dell'emendamento, nella speranza di poterlo accogliere.

Sarebbe opportuno piuttosto, a mio avviso, modificare l'ultimo comma dell'articolo 15 in questo senso: « Gli oggetti di cui al comma precedente possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione ». In questo caso non vi può essere dubbio, perchè se sono di titolo superiore possono anche circolare nel territorio della Repubblica.

Il senatore Veronesi ha chiesto poi il mio parere su eventuali emendamenti. Vorrei pregarlo di presentare questi emendamenti in modo da poterli considerare e discutere. C'è ogni buona intenzione, da parte del Governo, di accogliere tutti quegli emendamenti che possano modificare in meglio il

testo, senza naturalmente snaturarne lo spirito.

Infine un breve rilievo — e con questo concludo — merita l'osservazione del senatore Audisio circa la non conformità del disegno di legge in esame alla regolamentazione comunitaria. Penso si tratti di un'osservazione priva di consistenza.

Circa l'orientamento che i Paesi della CEE avrebbero assunto in materia di tolleranza, il senatore Audisio ha letto un verbale di seduta presso la CEE. Ma la sua è stata una lettura parziale. È vero infatti che in quella circostanza sono state sollevate alcune perplessità da parte di taluni Paesi membri; ma è anche vero che successivamente i lavori del gruppo presso la CEE non hanno progredito molto soprattutto in relazione al noto atteggiamento del Governo francese. Bisogna inoltre aggiungere che, nella conferenza tenutasi a Londra nel settembre 1965, che ebbe luogo proprio a seguito del notevole interesse suscitato nel MEC e fuori di esso dai lavori della CEE, ben 14 Paesi, quindi un numero di Nazioni molto superiore a quello della Comunità europea, convennero all'unanimità sull'opportunità di non concedere alcuna tolleranza ai fabbricanti. Si disse allora soltanto che occorre prevedere piccole tolleranze nei saggi per gli inevitabili errori dei metodi di analisi. Sono tuttora in corso lavori della CEE per giungere ad una armonizzazione delle varie legislazioni, nel senso auspicato dalla conferenza di Londra.

Onorevoli colleghi, ritengo che le precisazioni da me fatte siano sufficienti ad allontanare ogni sospetto sulle finalità del disegno di legge e a fugare ogni dubbio sull'opportunità delle disposizioni. Ringrazio l'Assemblea della benevolenza usatami e, alla luce dei motivi addotti, mi permetto di chiedere al Senato l'approvazione del disegno di legge in discussione. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo 1.

G E N C O , Segretario:

CAPITOLO I

DEI METALLI PREZIOSI E LORO TITOLI LEGALI

Art. 1.

I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Audisio, Vacchetta, Mammucari, Morvidi e Francavilla hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « I metalli del gruppo del platino, palladio escluso, sono considerati platino ».

Il senatore Mammucari ha facoltà di svolgerlo.

M A M M U C A R I . La ragione della presentazione del nostro emendamento è molto semplice. Innanzitutto nella legge del 1934 l'iridio era considerato nel gruppo del platino. Vorrei inoltre far notare che con la tecnica usata in un campo forse diverso, quello della cosmonautica, metalli, che appartengono al gruppo del platino, sono sempre più utilizzati e con certezza la tecnica ivi usata permetterà di adoperare in sempre maggior misura, nella lavorazione degli oggetti preziosi, metalli del gruppo del platino.

Per questo noi riteniamo che tutti i metalli che entrano nel campo del platino debbano essere considerati platino ad ogni fine, anche per la tolleranza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , relatore. Si ritiene che i metalli del gruppo del platino siano talmente rari da non essere necessario includerli nella disciplina prevista dal disegno di legge in discussione. Al mas-

simo, comunque, si potrebbe, eventualmente, recepire l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 4. Tutto sommato, però, il relatore non vede alcuna importanza pratica nella norma suggerita, appunto per la rarità dei metalli a cui si riferisce l'emendamento.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Senatore Mammucari, mantiene l'emendamento?

M A M M U C A R I. Non insistiamo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

G E N C O, *Segretario*:

Art. 2.

I metalli preziosi di cui al precedente articolo 1 e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

G E N C O, *Segretario*:

Art. 3.

Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

I titoli legali, da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

per il platino, 950 millesimi;

per il palladio, 950 millesimi;

per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi;

per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi.

È tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole:

« I titoli legali, da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti: » con le altre: « I titoli legali da garantirsi e da accertarsi per ogni oggetto, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione della presente legge, previsto dall'articolo 31, sono i seguenti: ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

B E R N A R D I N E T T I, *relatore*. La Commissione è contraria.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Poichè constato che il presentatore non è presente e poichè nessuno fa proprio l'emendamento, considero decaduto l'emendamento stesso.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 4.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 4.

Gli oggetti di platino, palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Veronesi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e portare impresso, prima di essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, il titolo stesso ed il marchio di identificazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli 14 e 25 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Signor Presidente, ho già illustrato i miei emendamenti in modo piuttosto ampio in sede di discussione generale, e penso che non vi sia ora motivo per illustrarli diffusamente; questo anche per accelerare i nostri lavori.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* La Commissione è contraria.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.*

In effetti, con l'emendamento proposto dal senatore Veronesi, si fisserebbe il momento in cui la merce deve essere dal produttore munita del titolo e del marchio. Sorgerebbe, però, l'inconveniente di rendere inoperante la sanzione di cui alla lettera a) dell'articolo 26, perchè non si vede come si potrebbe perseguire il responsabile di infrazione. Per questa ragione io pregherei il senatore Veronesi di ritirare l'emendamento.

V E R O N E S I . Posso chiedere al Governo se ritiene che i principi esposti nel mio emendamento possano trovare luogo nel regolamento?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sì, questa richiesta è accettabile.

V E R O N E S I . Prendo atto di questa dichiarazione e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 5.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 5.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Francesco Ferrari, de Unterrichter, Indelli, Ajroldi, Vallauri, Militerni e Angelo De Luca. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Aggiungere il seguente comma:

« Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino già l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorchè risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia o in esso importati e semprechè i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Francesco Ferrari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R R A R I F R A N C E S C O . Si tratta semplicemente di porre in evidenza un dovere di reciprocità tra gli Stati.

B A N F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I . In questo momento non parlo come membro della Commissione o come facente funzione di Presidente della Commissione, bensì a titolo personale. A me sembra che questo emendamento non possa essere accolto. Infatti, secondo l'emendamento, il personale del Servizio metrico dovrebbe accertare che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e che i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla legge. Ora, o diciamo nel regolamento che il personale del Servizio metrico deve avere una cultura di diritto internazionale ultra universitaria, oppure creiamo delle condizioni di non pratica applicazione della norma. Io credo che, approvando questo emendamento, arrecheremmo un danno agli importatori i quali si troverebbero nelle condizioni di vedersi prelevare dei prodotti di cui solo dopo due mesi di studio, sentito il Ministero

degli esteri, potrebbe risultare la corrispondenza o meno alle norme. In questo modo, come ripeto, invece di fare un favore agli importatori, arrecheremmo loro un danno. Capisco perfettamente lo spirito dell'emendamento, ma affermo nuovamente che sono ad esso contrario appunto perchè creerebbe un ginepraio da cui non si uscirebbe più.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. La Commissione è del parere di accogliere l'emendamento. Lo spirito con il quale è stato presentato è quello di snellire il più possibile le operazioni di importazione, cioè di entrata nel territorio nazionale, degli oggetti e dei metalli preziosi. In questo caso l'emendamento esenta dall'obbligo del marchio di identificazione dell'importatore. La preoccupazione che ha espresso il collega Banfi pare al relatore che non abbia un fondamento abbastanza risolutivo sotto un profilo pratico. Dice il collega Banfi che l'agente dell'Ufficio metrico, che in base a questa legge è autorizzato a fare gli accertamenti, si troverebbe in difficoltà a risolvere il problema e che occorrerebbero dei mesi, dovendosi esso funzionario informare prima presso il Ministero degli esteri circa il titolo del metallo prezioso della Nazione da cui viene importato il medesimo metallo prezioso; ma penso che non sia il caso di soffermarsi su questa considerazione, perchè ritengo che quando vengono fatte delle importazioni di questi oggetti preziosi vi siano dei documenti che riguardano i titoli. Peraltro, quando viene concessa, attraverso una licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, l'importazione di questi metalli preziosi, in questa licenza viene indicato sia il titolo, e soprattutto il marchio, di quell'esportatore estero che esporta in Italia. Quindi tutto sommato penso che la preoccupazione espressa dal collega Banfi non abbia un eccessivo fondamento dal punto di vista pratico. Peraltro il relatore crede di dover far

presente che l'emendamento è stato fatto, come ho già detto all'inizio, per snellire il più che sia possibile queste attività commerciali di importazione. Facciamo, per esempio, riferimento all'importazione delle casse di orologi, importazione che dalla Svizzera è molto frequente. Se chiediamo che ci sia il marchio del nostro importatore, si può verificare il caso che, poichè nella cassa dell'orologio vi sono parti come il contorno delle due scatole rotonde o ogivali o rettangolari fatte di una membrana abbastanza sottile, se si oppone un marchio su queste parti, si rovina la membrana. Anche per questa considerazione è opportuno tener conto della validità pratica dell'emendamento. Per le ragioni esposte, il relatore è favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

P A C E Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Prima di passare all'eventuale votazione di questo comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Francesco Ferrari ed altri, credo preliminarmente dovermi prendere in considerazione quanto poc'anzi ha suggerito nella sua esposizione l'onorevole Sottosegretario. Si richiede il duplice requisito del marchio del fabbricante che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e quello di identificazione dell'importatore, o no? Dal fatto che il requisito sia congiuntivo o alternativo, deriva la ragione del decidere in merito al comma seguente che fa riferimento all'importatore.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In effetti ho proposto di sostituire dopo la parola « Italia » la congiunzione « e » con la particella disgiuntiva « o ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo ten-

dente a sostituire dopo le parole « in Italia » le parole « e di quello », con le altre « o di quello ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Francesco Ferrari ed altri.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Presidente, sono d'accordo con il relatore su questo emendamento, perchè le preoccupazioni, peraltro non infondate, del senatore Banfi ritengo siano eccessive; inoltre, giudico che per questi accertamenti non sia necessaria una grande cultura. Non comprendo, quindi, perchè dovrebbe esser richiesta. D'altro canto, se la sostanza della norma è buona (e mi pare che il senatore Banfi, tutto sommato, accetti la sostanza dell'emendamento limitandosi le sue preoccupazioni alla pratica applicazione della norma), penso che, anche se all'inizio vi potranno essere difficoltà, lo strumento da noi predisposto si perfezionerà certamente con l'uso. Concordo quindi con il parere della Commissione.

C O R N A G G I A M E D I C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io dichiaro che voterò l'emendamento presentato dai senatori Ferrari, de Unterrichter, Indelli, Ajroldi ed altri, per una ragione eminentemente pratica. Risulterebbe a me, che vivo un po' ai confini con la vicina Confederazione elvetica, che molto spesso non esistono in Italia i rappresentanti legali delle fabbriche estere; di modo che nascerebbe un grave inconveniente se si dovesse sempre seguire la procedura indicata dall'articolo 5. L'emendamento aggiuntivo, invece, chiarisce che si può essere dispensati da questa procedura e che basta che vi sia l'impronta del marchio ufficiale dello Stato estero perchè noi si possa essere ben certi

che il titolo indicato, nella fattispecie, sugli orologi, corrisponde alla realtà. Per questa ragione voterò a favore dell'emendamento.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Io credo, signor Presidente, che in seguito alla sostituzione del congiuntivo con l'alternativa nella prima parte, non vi sia più collegamento di questo comma aggiuntivo con il primo comma. Noi abbiamo stabilito nel primo comma che non è più richiesto che il prodotto sia munito del marchio di identificazione dell'importatore, e il secondo comma si riferisce all'esenzione dall'impressione del marchio dell'importatore; ma se noi diamo per sufficiente l'imposizione del marchio del fabbricante estero, mi pare che venga meno la ragione dell'emendamento Ferrari, emendamento che è commendevole e merita positivo accoglimento, a nostro modo di vedere, ma che non ha più ragion d'essere in seguito alla sostituzione di quella congiunzione con l'alternativa.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ritengo, signor Presidente, che il senatore Pace incorra in un errore.

P A C E . Sono pronto a correggermi.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nella prima parte dell'articolo 5, infatti, si parla di quegli oggetti importati dall'estero che, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero. Qui invece si dice che devono recare l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero. La cosa quindi è profondamente diversa, senatore Pace.

P A C E . Prendo atto, onorevole Sottosegretario, e mi correggo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Invero, non v'è alcuna contraddizione: rispetto al marchio di Stato, vi è un'altra garanzia, più sostanziale.

Osservo inoltre, onorevole Presidente, che anche nel testo dell'emendamento in esame, laddove è scritto: « agli oggetti fabbricati in Italia o in esso importati », si dovrebbe sostituire la particella « o » con la « e », altrimenti il periodo non avrebbe senso, o, comunque, assumerebbe un altro significato.

Bisognerebbe pertanto dire: « allorchè risultati che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati ». Pregherei quindi, con il consenso dell'Assemblea di apportare tale modificazione al testo dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . La Commissione è d'accordo?

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Francesco Ferrari, de Unterrichter, Indelli ed altri, con la sostituzione proposta dal Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato della congiunzione « o », in quella « e » dopo le parole « in Italia ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 5.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante

estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia o di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino già l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorchè risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e semprechè i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 6.

Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonchè alle materie prime di platino e palladio.

Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;

c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino: 25 millesimi;

di palladio: 25 millesimi.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Audisio, Vacchetta, Mammucari, Morvidi e Francavilla è stato presentato un

emendamento tendente a sostituire l'intero articolo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sono ammesse le seguenti tolleranze in meno sui titoli dichiarati:

a) per le materie prime e i semilavorati in lastra e filo:

di platino, di palladio, di oro e di argento: 1 millesimo;

b) per i lavori massicci o di pura lastra:

1) di platino, di palladio, di argento: 5 millesimi;

2) di oro: 2 millesimi;

c) per gli altri lavori:

1) di platino, di palladio, di argento: 10 millesimi;

2) di oro: 5 millesimi ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

M A M M U C A R I . Signor Presidente, è questo per noi l'articolo fondamentale del disegno di legge. Noi diciamo che, se verranno accolti gli emendamenti, che abbiamo qui presentato, possiamo anche cambiare il nostro parere e il nostro atteggiamento nei confronti del disegno di legge, pur facendo una serie di osservazioni, in maniera particolare, in merito alla natura delle sanzioni, che dovrebbero essere applicate ai trasgressori della legge.

Riteniamo che questo sia l'articolo fondamentale, perchè l'obiettivo della legge è quello della liquidazione assoluta della tolleranza per gli oggetti in oro e in argento. Il nostro atteggiamento non è un atteggiamento isolato. Noi abbiamo qui la relazione della Confedorafi, che è stata fornita, credo, a tutti i parlamentari, o almeno a quelli della Commissione industria, che contiene gli emendamenti che si propongono per l'articolo 6. Alcuni di questi emendamenti, anche

se non nella quantità, almeno per quanto ha riferimento alla qualità, cioè all'orientamento, collimano con le nostre osservazioni e le nostre proposte.

Vorrei leggere la proposta di emendamento della Confedorafi: « Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime e ai lavori in oro, nonchè alle materie prime di argento, platino e palladio. Per i lavori in argento, platino e palladio, sono ammesse le seguenti tolleranze: a) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, cinque millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, cinque millesimi; b) nei lavori di argento con una sola saldatura, cinque millesimi; nei lavori di platino a saldatura semplice, dieci millesimi; nei lavori di platino e palladio a saldatura semplice, dieci millesimi; c) nei lavori di argento a più saldature, dieci millesimi; nei lavori di platino e palladio a piccole maglie, a molte saldature, vuoti e simili, 25 millesimi ».

Ora, questa posizione della Confedorafi, che credo sia l'organizzazione più interessata dal punto di vista dell'applicazione della legge, cioè l'organizzazione, che rappresenta il fior fiore, almeno per quanto ha riferimento alla produzione di oggetti in oro, argento, platino e palladio, contrasta con il dettato della legge, e non credo che ciò sia dovuto a puro capriccio, ma ad una pratica di attività di produzione, che i rappresentanti di questa organizzazione, credo anche in base alle sollecitazioni, che sono venute dalla stragrande maggioranza degli associati, fa presente.

Vi sono, cioè, difficoltà oggettive, non volontà soggettive, nel realizzare la pura applicazione del dettato, di cui alla legge concernente l'assoluta eliminazione delle tolleranze.

Io ho voluto insistere sulla questione concernente l'emendamento proposto dalla Confedorafi, perchè, non avendo in un primo momento altre documentazioni, salvo la posizione di alcune associazioni provinciali, a cominciare da quella di Roma, ma nessuna di organizzazioni su scala nazionale, sarebbe potuto apparire che la nostra posizione fosse di preconcetta opposizione alla proposta del Governo.

La presa di posizione della Confedorafi ci conforta ancora di più nel sostenere il nostro atteggiamento contrario alla liquidazione totale della tolleranza. Nell'emendamento che noi proponiamo, accettiamo il principio che la tolleranza deve essere ridotta, in base alle innovazioni tecniche, alla nuova tecnologia. Ma non ammettiamo che sia eliminata. In maniera particolare, per tutte le lavorazioni in oro e in argento, per le quali si richiedono serie successive di attività produttiva, e quindi anche modificazioni del contesto stesso del prodotto, perchè li è materialmente impossibile, nonostante tutta la nuova tecnologia, eliminare completamente la tolleranza.

Nell'intervento illustrativo della nostra posizione volli far presente che, siccome vi è una nuova attività concernente il collegamento dell'oreficeria e dell'argenteria con la moda, e vi è anche la questione concernente i tipi diversi di prodotti di oreficeria e di argenteria collegati anche alle colorazioni diverse dei tessuti, delle pellicce, delle scarpe, di tutti gli oggetti di abbigliamento, per poter realizzare tutte queste colorazioni, è necessario arrivare anche all'accettazione di un minimo di tolleranza e le proposte che noi facciamo sono proposte, riteniamo, ragionevoli. Quando noi proponiamo che la tolleranza sia ridotta ad un millesimo per i semi-lavorati di platino, palladio, oro e argento, non lo facciamo a caso. Insistiamo su quest'ultimo metallo, che è quello di più difficile lavorazione, anche per la sua consistenza; è necessario dare una consistenza all'oggetto perchè sappiamo che dei vari metalli preziosi l'argento è il più molle, quindi è necessario che sia rafforzato, che la consistenza degli oggetti lavorati sia realizzata con una certa possibilità. Ora, mentre l'articolo 6 della legge esclude l'argento, come l'oro, da ogni tolleranza, noi introduciamo il principio di una tolleranza massima di cinque millesimi nella produzione di oggetti massicci in argento, oltre che in palladio e platino; per l'oro noi riduciamo la tolleranza a due millesimi per i lavori massicci o di pura lastra. L'argomentazione, che ha addotto il Ministro, e cioè che se noi dovessimo ammettere la tolleranza dell'oro o dell'argento per questi tipi di lavorazione,

noi danneggeremmo gli artigiani, è un'argomentazione, che può aver valore di carattere teorico, ma non di carattere pratico, perchè la commerciabilità dell'argenteria è collegata alle tolleranze. È necessario stare su di un piano di concretezza, cioè che la commerciabilità reale sia tenuta in considerazione.

Ora il fatto che noi accettiamo il principio della tolleranza sia pure ridotta in base alle nuove tecnologie, in base alle nuove tecniche di lavorazione, è un elemento che non contrasta il principio della legge, cioè la tutela del buon nome italiano all'estero, ma è un elemento che invece facilita la difesa del buon nome italiano all'estero e quindi agevola le esportazioni di tali oggetti. Noi diciamo che siamo ancora più drastici che non nella legge, cioè noi riduciamo la tolleranza agli oggetti di oro a cinque millesimi e agli oggetti di argento a dieci millesimi, cioè noi siamo in linea con le richieste, che provengono dall'assoluta maggioranza degli artigiani, che sono i più interessati e che saranno — io insisto — oggetto di un'attività specifica di controllo da parte dei funzionari, che abbiano qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

Ed io, onorevole Sottosegretario, le vorrei far presente che, proprio in questi ultimi giorni, in merito all'attività persecutoria che si realizza nei confronti dei piccoli, partendo dal principio della mala fede e della non buona fede, noi stiamo ricevendo delegazioni di viticoltori. Costoro lamentano che, per il solo fatto di volersi mettere in regola con la legge, che stabilisce il principio della obbligatorietà della presentazione della cartina che descriva la conformazione della cantina, ove siano contenuti i recipienti superiori a un contenuto di 100 ettolitri di vino, ebbene costoro, per mettersi in accordo con la legge — che non potevano conoscere, perchè nessuno gliel'ha comunicata, nè l'associazione commercianti nè i comuni — sono denunciati alla pretura e condannati a 200, 400, 500 mila lire di spese più le spese dell'inserzione su due o tre giornali, più l'affissione all'albo pretorio. Se questo non vuol dire definire colui, che lavora e che produce, un delinquente abituale, io lascio a lei la espressione del giudizio. Costoro vogliono

concordare con la legge, e lo fanno ora, avendola conosciuta in questo anno. La legge è dell'anno scorso, quindi è una legge, che avrebbe dovuto, sì, in teoria, essere applicata per il raccolto dello scorso anno, ma non è stata applicata perchè non è stata comunicata agli interessati, come si doveva. L'applicano quest'anno e per questo vengono sanzionati. Noi diciamo che se per caso si dovesse abolire in maniera assoluta il principio della tolleranza, l'attività persecutoria della legge verrebbe ad essere realizzata nei confronti dei piccoli, perchè è inutile che ci nascondiamo le cose. I grandi riusciranno sempre a sfuggire al controllo della legge, come in Italia sfuggono solitamente. Lo vediamo con le evasioni fiscali in che modo stanno sfuggendo e lo vediamo con i prodotti adulterati e sofisticati, che vengono messi in commercio.

Pertanto noi insistiamo sull'accettazione del principio della tolleranza, ridotta rispetto alla legge del 1934, e ciò proprio ad evitare che si abbia un'azione, che miri a danneggiare sostanzialmente l'attività degli artigiani, l'attività cioè dei piccoli produttori, che è l'attività sostanziale, dal punto di vista artistico, per l'oreficeria italiana.

Ecco perchè noi insistiamo sul nostro emendamento e, ripeto, ne facciamo oggetto di una contrattazione. Se questo nostro emendamento, sia pure successivamente emendato dalla Commissione e dal Governo, viene accettato, noi approveremo la legge, pur facendo delle osservazioni per la parte relativa alle sanzioni.

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 6 è stato presentato un altro emendamento sostitutivo dell'intero articolo da parte del senatore Veronesi. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime di oro, argento, platino e palladio e sui titoli legali dei lavori in oro e dei lavori in argento massiccio e di pura lastra.

Per contro sono ammesse le seguenti tolleranze per i lavori:

a) in massiccio e di pura lastra: di platino 5 millesimi; di palladio 5 millesimi;

b) a saldatura semplice: di argento 5 millesimi; di platino 10 millesimi; di palladio 10 millesimi;

c) di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili: di argento 10 millesimi; di platino 25 millesimi; di palladio 25 millesimi ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Lo illustrerò molto brevemente per compenso sull'oratore precedente. Il mio emendamento lo vedo recepito da un altro emendamento presentato dalla maggioranza. Ora, poichè ho motivo di ritenere che sull'emendamento della maggioranza confluirà il parere favorevole sia del relatore che del Governo e poichè i concetti che ho espresso sono pure contenuti in detto emendamento, dichiaro di ritirare il mio emendamento se ed in quanto quello della maggioranza troverà concorde approvazione.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Audisio, Vacchetta, Mammucari, Morvidi e Francavilla.

BERNARDINETTI, relatore. L'emendamento presentato dal senatore Veronesi fa riferimento anche all'oro, mentre quello presentato dalla cosiddetta maggioranza sembra che non riguardi assolutamente l'oro. Comunque, a prescindere da questa considerazione, signor Presidente, il problema proposto dai due emendamenti, quello presentato dai senatori Audisio ed altri e quello presentato dal senatore Veronesi, ripropone tutta l'impostazione della legge. Se dobbiamo essere tranquilli nell'accettare la legge, dobbiamo senz'altro eliminare le tol-

leranze; se invece discutiamo sull'eliminazione delle tolleranze, e cioè ritorniamo alla vecchia legge del 1934, anche se limitata nella sua portata, così come proposto dall'emendamento dei senatori Audisio ed altri, naturalmente il ragionamento è diverso. Mi sembra però che l'impostazione della legge sia stata recepita, e pertanto il giudizio della Commissione non può essere che negativo nei confronti degli emendamenti proposti dai senatori Audisio, Vacchetta, Mammucari, Morvidi, Francavilla e dal senatore Veronesi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Onorevole Presidente, ho ascoltato con attenzione le osservazioni fatte dal senatore Mammucari, ma mi pare che si stia tornando al punto di partenza. Tutta la discussione si impernia proprio su questo articolo...

MAMMUCARI. La discussione è una contrattazione.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. L'articolo non può formare oggetto di contrattazione, perchè il disegno di legge è partito proprio da un presupposto diverso, opposto, direi. Il Governo, peraltro, può accettare i temperamenti contenuti nell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Ferrari ed altri: in sede di regolamento si cercherà di provvedere nella maniera più idonea ed opportuna a far sì che queste tolleranze, per quanto riguarda l'argento, vengano tenute in considerazione.

Per questi motivi, mi associo al parere sfavorevole del relatore di maggioranza, e fin da questo momento dichiaro che il Governo accetta l'emendamento presentato dai senatori Ferrari ed altri, pregando però i presentatori di sopprimere le parole « ivi previsti » che non hanno ragione d'essere, in

quanto nei punti *b*) e *c*) non sono previsti lavori in argento.

PRESIDENTE. Senatore Mammucari, mantiene il suo emendamento?

MAMMUCARI. Dichiaro di mantenere il nostro emendamento, salvo poi a discutere sull'emendamento presentato dai senatori Ferrari ed altri, che non so se sia un emendamento di una delle tante correnti della Democrazia cristiana o della Democrazia cristiana come tale. Infatti se il rappresentante del Governo dichiara di accettare tale emendamento, possiamo vedere in che modo si possa arrivare ad un accordo. Noi però, ripeto, manteniamo il nostro emendamento così come è stato presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Audisio, Mammucari, Vacchetta ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Francesco Ferrari, Bonadies, Vecellio, Celasco, Bettoni e Carboni hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere in fine il seguente comma:

« Le tolleranze previste ai punti *b*) e *c*) del comma precedente sono ammesse anche per i lavori in argento, con le modalità da stabilirsi con il regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento fisserà anche la misura massima degli errori ammissibili in sede di analisi ».

La Commissione ed il Governo hanno già espresso su questo emendamento il loro parere favorevole.

MAMMUCARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMUCARI. Noi approveremmo l'emendamento, anzichè astenerci, se venissero accolte due nostre richieste. La prima

è che oltre all'argento sia previsto anche l'oro. Non si riesce a comprendere perchè, una volta posta la questione della tolleranza, essa si realizzi per tre metalli e venga esclusa per il metallo più nobile, cioè l'oro.

BERNARDINETTI, relatore. La tolleranza sull'oro è stata già respinta e non possiamo reinserirla.

MAMMUCARI. Nella legge è escluso l'oro e l'argento. Quando si propone un emendamento di questa natura, cioè che sono ammesse le tolleranze anche per i lavori in argento, non si riesce a capire perchè debba invece esserne escluso l'oro.

BERNARDINETTI, relatore. Credo tuttavia che il mio ragionamento non sia scalfito da quanto lei dice. In altri termini, con l'aggiunta che lei propone si vorrebbe ritornare su quello che già abbiamo escluso. L'emendamento aggiuntivo parla dei lavori in argento, le cui tolleranze, per quanto riguarda i punti *b*) e *c*), verranno regolate nel regolamento.

MAMMUCARI. La seconda questione, che volevo porre, riguarda proprio l'ordine di grandezza, che si vorrà prevedere nel regolamento. Il regolamento infatti è un po' come una legge delegata, e sarebbe necessario stabilire qui i limiti minimi e massimi entro cui il Governo potrà agire.

Ad ogni modo, noi ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Francesco Ferrari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7.

G E N C O , *Segretario:*

CAPITOLO II

DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 7.

Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31.

Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dagli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

Per gli oggetti di platino e di palladio la impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti.

Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Audisio, Vacchetta, Mammucari, Morvi-

di e Francavilla è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Sostituire i primi cinque commi con i seguenti:

« Chiunque vende platino, palladio, oro, argento in verghe, lingotti laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica o importa oggetti contenenti platino, palladio, oro, argento è tenuto ad apporvi il proprio marchio di identificazione seguito dalla indicazione del titolo.

Il marchio di identificazione contiene un numero progressivo caratteristico del produttore o importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero progressivo caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dall'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, competente per territorio.

La cifra indicante il titolo dei lavorati o delle materie prime dei metalli preziosi espresso in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

La cifra indicante il titolo dei lavorati o delle materie prime di platino e di palladio, deve essere seguita, rispettivamente, dai simboli Pt. e Pd. ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A M M U C A R I . L'emendamento che noi presentiamo potrebbe apparire forse pleonastico nei confronti del testo del disegno di legge. Il pleonasmo può essere però non considerato come tale, quando si tenga presente che noi usiamo una formula che nell'articolo 7 non è usata. Nell'articolo 7 si dice che nell'impronta del marchio è contenuto un numero atto ad identificare il produttore. Noi diciamo invece che è necessario porre un numero progressivo, il che può facilitare il lavoro, eliminando una serie di giri e dando un ordine aritmetico all'identificazione.

Una seconda questione riguarda il marchio di identificazione seguito dall'indicazione del titolo, in maniera particolare per quanto si riferisce all'ufficio metrico provinciale. E dato che noi chiediamo successivamente la pubblicazione di un registro su scala nazionale, che contenga, provincia per provincia, i numeri e i marchi dei produttori e degli importatori di metalli o di oggetti preziosi, noi crediamo che questa sostituzione sia semplificatrice dell'articolo 7 nel suo stesso contenuto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , relatore. Ci spiace di dover dichiarare sempre un avviso contrario, ma, a parere del relatore, questo emendamento è superfluo. Il primo comma, infatti, riproduce esattamente il primo comma dell'articolo 10 con una aggiunta relativa all'indicazione del titolo che è già contenuta nell'articolo 4. La restante parte dell'emendamento riproduce le norme di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dello stesso articolo 7. La diversità, tutto sommato, sarebbe quella ricordata testè dal collega Mammucari; che il marchio per avere le caratteristiche atte ad identificarlo e non a creare confusione dovrebbe contenere, dice l'emendamento, « un numero progressivo caratteristico del produttore o importatore ».

Io penso che a questo proposito non possano sorgere delle preoccupazioni perchè la dizione della legge (che deve essere generale non generica) « atto ad identificare » è indubbiamente sufficiente. Si può anche dire che vi deve essere il numero progressivo — lo spirito è sempre quello di far sì che non vi sia confusione nei diversi marchi — tuttavia pare al relatore che il testo del disegno di legge possa essere lasciato così com'è, poichè l'emendamento non arrecherebbe altro che una modifica formale.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è contrario all'emendamento per i motivi esposti dal relatore. L'articolo così com'è stato presentato dal Governo è maggiormente idoneo ad essere convenientemente applicato, anche con norma regolamentare.

P R E S I D E N T E . Senatore Mammucari, insiste per la votazione dell'emendamento?

M A M M U C A R I . No, non insistiamo.

C O R N A G G I A M E D I C I . Comando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Desidererei avere un chiarimento per quanto riguarda il testo dell'articolo presentato dal Governo. Si tratta di una questione tecnica.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, tutti noi abbiamo una certa dimestichezza con gli orologi che sono i misuratori anche di quella « appropriazione indebita » che io sto facendo al Senato, l'appropriazione del patrimonio più delicato, più importante, che è il tempo; e ne chiedo scusa.

Guardando il mio orologio, io vedo che esso è composto (mi spiace di dover usare delle parole francesi) della *lunette*, che è il cerchietto porta-vetro, della *carrure*, che è il contorno, e del fondello. Ora, l'articolo 7 si occupa del marchio di identificazione ed anche del modo in cui questo marchio può essere impresso sui singoli oggetti. Per esempio, vi è un comma che dice: « Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo ». Ora, è chiaro che sulle *lunettes* degli orologi non si può mettere il marchio perchè le deformerebbe, e penso che il marchio non si possa mettere per ragioni tecniche neppure sulla *carrure*. D'altra parte il penultimo comma dell'articolo dice: « Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non

vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti ». Ma per le ragioni tecniche che ho detto mi pare che questo per gli orologi non sia possibile.

Penso quindi che il regolamento dovrebbe precisare che gli orologi — cioè la cassa nel suo complesso o fondello, la *carrure* e la *lunette* — costituiscono un oggetto unico, perchè non vedo come tecnicamente potremmo, agli elementi costitutivi che ho indicato prima, applicare i marchi. Gradirei, prima di votare l'articolo, un chiarimento dall'onorevole relatore e dall'onorevole Sottosegretario.

B E R N A R D I N E T T I, *relatore*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E R N A R D I N E T T I, *relatore*.
Signor Presidente, penso che non sia il caso di ampliare ulteriormente la dizione dell'articolo 7. La preoccupazione del collega Cornaggia Medici è veramente fondata da un punto di vista pratico e penso che possa senz'altro ritenersi superata dall'avvenuta approvazione del comma aggiuntivo all'articolo 5, dove abbiamo detto che gli oggetti preziosi che vengono importati e che abbiano un titolo, riconosciuto ufficialmente dallo Stato estero da cui vengono importati, non debbono avere il marchio dell'importazione. Ritengo che l'approvazione già avvenuta dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 5 possa senz'altro contenere la preoccupazione espressa dal collega Cornaggia Medici per quanto riguarda proprio l'importazione delle casse di orologi.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*.
Onorevole Presidente, in aggiunta a quanto ha detto il relatore, dichiaro che avrei gradito la presentazione di un emendamento

in proposito e la conseguente discussione. Avevo anzi pregato il senatore Veronesi, che aveva toccato la questione, di esaminare la opportunità di presentare un emendamento al riguardo.

V E R O N E S I. Il mio emendamento era all'articolo 4, ma sono stato chiamato fuori dall'Aula e purtroppo non l'ho potuto presentare.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*.
L'avremmo potuto discutere. Comunque, penso che quanto ha detto il relatore possa veramente ovviare all'inconveniente fatto presente dal senatore Cornaggia Medici. Ma, se l'Assemblea consente, si potrebbero aggiungere al penultimo comma testè letto dal senatore Cornaggia Medici, dopo le parole: « Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolati da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti » le altre: « con le eccezioni previste dal regolamento di cui all'articolo 31 ». In tal modo il problema potrebbe essere risolto con norma regolamentare.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente ad aggiungere al penultimo comma dell'articolo 7 le parole: « con le eccezioni che saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Art. 8.

I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, possono figurare in aggiunta a

quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna indicazione numerica.

P R E S I D E N T E . I senatori Mammucari, Audisio, Francavilla, Vacchetta e Morvidi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Mammucari ha facoltà di svolgerlo.

M A M M U C A R I . Presentiamo questo emendamento perchè non ci rendiamo conto della natura dell'articolo 8, ovvero ce ne rendiamo conto nel senso di confermare la nostra opinione che questo disegno di legge è fatto *ad usum delphini*. Quali sono i marchi tradizionali di fabbrica e le sigle particolari? Sono i marchi e le sigle delle grandi società produttrici di metalli preziosi e di oggetti di oreficeria, cioè di quelle più affermate, non delle botteghe artigiane, che non hanno nè marchi tradizionali di fabbrica, nè sigle particolari. In base alla legge si deve determinare una nuova impostazione della marchiatura, e in questo caso dobbiamo avere un elenco di marchi ed un elenco di sigle, che possano facilitare enormemente tutto il lavoro anche di controllo. Per questo riteniamo che l'articolo 8 non abbia ragion d'essere. Se si mantiene questo articolo 8, praticamente creiamo una situazione non di parità, perchè manteniamo, anche dal punto di vista direi della concorrenza interna e internazionale, una disparità di trattamento nei confronti dei maggiori, dei più affermati, dei più potenti; mentre coloro, che producono, ma non hanno avuto la fortuna e la possibilità di avere un marchio di fabbrica garantito da non si sa quanto tempo, costoro debbono rinnovare l'attività per farsi conoscere. Quindi o si procede ad una unificazione del trattamento, ed in questo caso l'articolo 8 deve essere eliminato, oppure non si procede al rinnovamento e quindi alla parificazione del trattamento, ed allora questo conferma il giudizio che diamo sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , relatore. La Commissione propone che si esamini anche l'emendamento proposto dal senatore Veronesi, dopodichè, signor Presidente, la Commissione potrebbe esprimere il proprio parere su ambedue gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Veronesi.

G E N C O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Ritengo, signor Presidente, che l'emendamento da me presentato sia più tecnicamente perfetto e più valido, anche per evitare alcune di quelle osservazioni fatte dal collega che mi ha preceduto, della formulazione del testo governativo. Mi auguro, pertanto, che il mio emendamento venga accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B E R N A R D I N E T T I , relatore. Signor Presidente, ci troviamo di fronte a due emendamenti: uno chiede la soppressione dell'articolo 8, l'altro, invece, postula una formulazione che, come ha il coraggio di dire il collega proponente, è più chiara. Nulla in contrario a riconoscere questa mag-

giore chiarezza, però di qui colgo l'occasione per motivare anche l'avviso contrario alla soppressione proposta dai senatori Mammucari, Audisio ed altri. In altri termini, se da parte di altri colleghi viene proposto un emendamento sotto la spinta di una migliore formulazione, proprio per questo io penso che vi sia motivo per mantenere questo articolo. E ritengo necessario chiarire che non vi deve assolutamente essere quella preoccupazione espressa poc'anzi dal senatore Mammucari circa i famosi due pesi e due misure, nel senso cioè che l'articolo 8, come ha detto il senatore Mammucari, consentirebbe di aggiungere al marchio anche le sigle speciali della fabbrica, con il che si potrebbero mettere a disagio gli artigiani.

M A M M U C A R I . Non solo gli artigiani, ma anche i medi produttori che non hanno la tradizione del loro particolare marchio e mettono soltanto il titolo.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* Siamo d'accordo, ma questa eventuale differenza tra coloro che possono mettere una sigla speciale che sia frutto di una attività progressiva di parecchi anni, non implica assolutamente che ci debba essere dall'altra parte, per coloro cioè che non sono forniti di questa sigla, una particolare situazione di disagio. Per altro occorre aggiungere che se c'è una ditta che si è fatta attraverso anni di esperienza, di esperimenti e di attività commerciali, che ha una sigla che è conosciuta, non si vede per quale ragione dovremmo noi negare l'aggiunta di questa sigla con la quale quella ditta ha lavorato per parecchi anni. Perchè, in sostanza, dovremmo negare di aggiungere, insieme al marchio, anche questa sigla? Pensiamo comunque che non vi sia motivo di preoccupazione, per cui esprimiamo avviso contrario all'emendamento Mammucari.

Potremmo riconoscere al collega Veronesi, con la dovuta libertà che ci è consueta, che la formulazione da lui proposta è abbastanza chiara e, se vuole il collega Verone-

si, anche più chiara di quella del testo governativo; appunto perchè viene detto che non vi debbono essere assolutamente elementi atti ad ingenerare confusione od equivoci. È una dichiarazione che, tutto sommato, è, sì, nello spirito della legge, anche se non fosse esplicitamente manifestata, ma che, se viene ulteriormente espressa, non guasta; e pertanto dichiariamo di essere d'accordo con l'emendamento Veronesi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Mammucari, insiste sull'emendamento?

M A M M U C A R I . Non insistiamo per la votazione, signor Presidente, perchè ormai si è realizzata una tale contrapposizione di posizioni, anche su questioni a mio parere morali, di principio, di uguaglianza per coloro, che producono in questo campo, da non potersi avere non dico un accordo, una contrattazione, ma neppure un dialogo. Ripeto che questo articolo è di natura tale, da creare una reale discriminazione nel campo di simile attività.

G E N C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E N C O . Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Veronesi, aggiungendo che non mi spiego in nome di quale libertà il senatore Mammucari vuole obbligare il fabbricante di oggetti in oro a non mettere oltre il marchio di legge la sua sigla. Io non appartengo a nessuna delle

categorie di fabbricanti o commercianti, nè mi trovo in una zona dove si producono oggetti d'oro o d'argento. Per quale ragione il senatore Mammucari vuole impedire a colui che fabbrica oggetti d'oro o d'argento di aggiungere la sigla che distingue i suoi prodotti? E potremmo dire la stessa cosa, ad esempio, per le posate oppure, scendendo a materia non preziosa, per le scarpe. Un fabbricante di scarpe, che ha un nome, una tradizione, perchè non dovrebbe mettere il suo marchio? Se così non fosse vi sarebbe, a mio avviso, una limitazione di libertà; ed io mi meraviglio che in nome di una parità, o di una pretesa parità tra piccoli e grossi, questa proposta venga proprio dal senatore Mammucari, che appartiene ad un partito che troppo spesso usa, qualche volta anche a sproposito, la parola « libertà ».

M A M M U C A R I . Ma l'articolo è in contraddizione anche nel suo contesto, perchè c'è anche una contraddizione di carattere giuridico, se si vuole, nell'articolo stesso.

C H A B O D . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Veronesi, in quanto ritengo che le tre parole « o sigle particolari » siano tali da rimuovere le preoccupazioni del senatore Mammucari. La precedente citazione dei « marchi tradizionali » vuole evidentemente riferirsi ad una vecchia ditta; ma la sigla particolare può essere inaugurata oggi o domani, quindi la preoccupazione di creare una posizione di favore per i *beati possidentes* non sussiste. Un artigiano farà una sua sigla, e potrà incominciare a farla da oggi, quindi non si ledono i diritti di nessuno. Darò pertanto il mio voto favorevole all'emendamento del senatore Veronesi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8 nel testo proposto dal senatore Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 9.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito un Registro al quale sono tenuti a iscriversi:

a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a).

Per ottenere l'iscrizione al Registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'iscrizione nel registro delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con le seguenti:

« b) coloro che producono oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a), siano essi i fabbricanti, artigiani o commercianti con laboratori annessi o distaccati;

c) coloro che importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a), i quali però debbono usare il proprio marchio solo per la punzonatura degli oggetti importati, secondo le modalità che saranno previste dal Regolamento di applicazione della presente legge considerato dall'articolo 31 ».

VERONESI;

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà pubblicata ogni anno il Registro nazionale dei fabbricanti ed importatori, con la indicazione del loro marchio di identificazione, ricavato dai registri provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

MAMMUCARI, AUDISIO, FRANCAVILLA,
VACCHETTA, MORVIDI.

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

VERONESI. L'emendamento è già stato illustrato. Però ho la sensazione, in base alla risposta datami nel corso dell'intervento dell'onorevole Sottosegretario, che il Governo non sia favorevole al mio orientamento.

PRESIDENTE. Il senatore Mammucari ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MAMMUCARI. Si tratta di una proposta che non è contenuta nel disegno di legge, cioè quella di redigere un registro nazionale dei produttori e degli importatori, in modo da avere su scala nazionale il quadro di questo settore. Questo può facilitare tutti i rapporti commerciali e il controllo non solo nel campo interno, ma anche in quello internazionale.

Io so che vi era con il Ministro un accordo di massima per realizzare la pubblicazio-

ne di un registro su scala nazionale. Si potrebbe osservare che vi sono i registri provinciali; però, siccome il commercio ha carattere nazionale e internazionale, l'avere un registro in cui, su scala nazionale, sono iscritti i nomi degli importatori e dei produttori, penso possa agevolare l'attività.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

BERNARDINETTI, relatore. Circa l'emendamento del senatore Veronesi, la Commissione è contraria. Si tratta di un emendamento che non appare accoglibile in quanto la sua formulazione apporta confusione nel complesso delle norme stabilite nel testo governativo. Infatti la registrazione presso le Camere di commercio è già obbligatoria ai sensi della lettera b) del testo governativo per tutte le categorie che trattano comunque metalli preziosi.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Mammucari, desidero far riferimento alla mia relazione scritta, nella quale io mi sono dichiarato favorevole, in seguito alla discussione svoltasi in Commissione.

Pare che effettivamente si tratti di un sistema che dia una maggiore tranquillità e garanzia sia per coloro che acquistano metalli preziosi, sia per coloro che fabbricano e vendono metalli preziosi. Una pubblicazione di carattere nazionale, fatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che porta tutti i marchi di coloro che sono stati abilitati in questo settore, pare a me che rappresenti effettivamente quella garanzia che è postulata dall'impostazione dell'intera legge.

Per questa ragione, nonostante si possa osservare, come in effetti è stato osservato, che l'approvazione di questo emendamento potrebbe comportare un aggravio di spesa, io ritengo, come relatore, che la spesa possa essere limitata a qualche centinaio di migliaia di lire, od anche a qualche milione nell'anno; ma questo potrà, d'altra parte, darci delle garanzie, per cui il relatore si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Ritiro il mio emendamento, anche perchè vorrei augurarmi che i concetti in esso contenuti possano essere tenuti presenti in sede di regolamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il contenuto dell'emendamento del senatore Veronesi sarà oggetto di studio in vista di una sua eventuale presa in considerazione nell'ambito, peraltro, del regolamento d'attuazione.

L'emendamento del senatore Mammucari è importante e interessante; però ci troviamo di fronte all'impossibilità di assicurare la copertura di spese di cui non conosciamo l'entità. Tutta la legge grava sugli orafi. In sede di articolo 10, che prevede appunto le modalità di finanziamento, si discuteranno emendamenti intesi a ridurre quell'entrata; in questa sede, invece, la si vuole incrementare. È una contraddizione che sottopongo al giudizio dell'Assemblea, ai voleri della quale dichiaro fin d'ora di rimettermi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Mammucari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 10.

Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'Ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 50 mila se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi prov-

vede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al Questore ed alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di Pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9.

Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche « pesi, misure e marchio », in uso presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegata A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Mammucari, Audisio, Francavilla, Vacchetta e Morvidi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Sostituire i primi tre commi con il seguente:

« L'iscrizione al Registro provinciale di cui all'articolo precedente dà diritto al marchio di identificazione, rilasciato dall'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, a cui va fatta richiesta unendo il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza del versamento presso l'ufficio stesso del diritto erariale di marchio di:

a) lire 12.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) lire 100.000 se trattasi di aziende industriali con meno di 50 dipendenti;

c) lire 200.000 se trattasi di aziende industriali con più di 50 dipendenti ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A M M U C A R I . L'emendamento, più che altro, ha riguardo alla natura delle sanzioni. Proponiamo sostanzialmente la riduzione delle spese che debbono sostenere gli artigiani che si debbono iscrivere al registro. Proponiamo una riduzione da 25 mila lire a 12 mila lire per gli artigiani. Sostanzialmente è questa la richiesta che noi avanziamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* La Commissione è contraria. Se potessimo ridurre la tassa, si potrebbe anche prendere in considerazione questa proposta, soprattutto perchè fatta nei confronti di una benemerita categoria come gli artigiani. Tuttavia però se l'accogliessimo noi ci troveremmo un po' a disagio per quella che è l'entrata prevista dalla legge, la quale, oltre l'entrata, indubbiamente prevede anche una certa uscita per l'organizzazione degli uffici metrici e per la creazione degli uffici del saggio. Per queste ragioni siamo costretti a dichiarare il nostro parere contrario.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Presidente, ho già espresso il mio parere a proposito dell'emendamento all'articolo 9. Il finanziamento della legge grava proprio su questo articolo 10. Se, come lo emendamento postula, si giungesse alla riduzione dell'importo del diritto erariale che gli imprenditori artigiani sono chiamati a pagare, non so come sarebbe possibile assicurare la copertura finanziaria del disegno di legge. Per questi motivi il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Mammucari, mantiene l'emendamento?

M A M M U C A R I . Signor Presidente, vorrei far notare che se si accogliesse tutto l'emendamento queste preoccupazioni del Governo e della Commissione non avrebbero consistenza perchè, mentre noi proponiamo una riduzione da 25 mila lire a 12 mila lire per l'iscrizione nel registro, di cui ai marchi, proponiamo nel tempo stesso un elevamento del contributo per le aziende che abbiano non meno di 50 dipendenti, se aziende piccole industriali non artigianali; e per le aziende che hanno oltre i 50 dipendenti proponiamo che il contributo che debbono pagare sia superiore a 200 mila lire. Quindi la riduzione, che eventualmente verrebbe operata a favore degli artigiani, verrebbe largamente compensata dal maggiore contributo che dovrebbero pagare coloro che più guadagnano nell'attività commerciale e produttiva. In ogni modo insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Mamucari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Al primo comma dell'articolo 10 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Veronesi tendente ad aggiungere in fine le parole: « , salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 25 ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Signor Presidente, mi rimetto a quanto diranno il relatore e il Governo. Se il relatore e il Governo lo accettano, io insisterò; altrimenti lo ritirerò.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, ritira l'emendamento?

V E R O N E S I . Lo ritiro e ritiro anche l'altro emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma, in fine, le parole: « ,o di laboratori annessi ad aziende commerciali o da esse distaccati ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 11.

L'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui al secondo comma del precedente articolo 10, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa in seguito eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio stesso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « e fa in seguito . . . » fino alla fine, con le altre: « e fa eseguire, presso la Zecca, entro sei mesi, le matrici recanti le impronte del marchio stesso ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Il mio emendamento, a modesto avviso, è razionale e logico; però comprendo che implica qualcosa che, purtroppo, il Governo, presente nella persona del Sottosegretario all'industria, non può recepire perchè riguarda il Tesoro. Quindi comprendo la difficoltà in cui ci si trova per cui ritiro sia l'emendamento di cui all'articolo 11 sia l'emendamento di cui all'articolo

lo 12 tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

« La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione.

Le matrici, entro otto mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui al secondo comma dell'articolo 10, vengono depositate presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio, dove verrà istituito un servizio di verifica dei marchi di identificazione, come previsto alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 21 ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 12.

La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio.

I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione della presente legge, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al precedente comma.

Detti punzoni devono essere muniti, a cura dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.

I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi agli Uffici provinciali per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

(È approvato).

Art. 13.

È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo:

a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;

b) i lavori in metallo prezioso per odontoiatria;

c) gli oggetti di antiquariato;

d) gli oggetti o strumenti per uso industriale;

e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;

f) le monete;

g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca;

h) i lavori aventi particolare pregio artistico ed i gioielli recanti perle o pietre preziose nei quali il valore di esecuzione e il valore delle perle o delle pietre superi di almeno 10 volte il valore del metallo;

i) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto *c*) ed il valore di esecuzione degli oggetti di particolare pregio artistico di cui al punto *h*) devono essere riconosciuti da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria; ».

VERONESI;

Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) semilavorati e loro leghe, oggetti e/o strumenti per uso industriale; ».

VERONESI

Al primo comma, sopprimere le lettere g) ed h) e, conseguentemente alla soppressione della lettera h), sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ».

AUDISIO, MAMMUCARI, VACCHETTA,
FRANCAVILLA, MORVIDI;

Al primo comma, aggiungere, dopo la lettera i), le seguenti:

« l) i residui di lavorazione;

m) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio ».

VERONESI

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per illustrare gli emendamenti proposti dal senatore Veronesi.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Mi riferisco a quanto già detto nella relazione sia per lo

emendamento riguardante la lettera b) sia per quello riguardante la lettera d).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. La Commissione è d'avviso contrario agli emendamenti del senatore Veronesi riguardanti la lettera b) e la lettera d); è d'avviso contrario all'emendamento presentato dai senatori Audisio, Mammucari, Vacchetta, Francavilla e Morvidi riguardante le lettere g) e h); è favorevole all'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Veronesi per l'inserimento delle lettere l) ed m).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere lo avviso del Governo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal senatore Veronesi alle lettere b) e d), e al suo emendamento aggiuntivo; però se fosse approvata la lettera m), bisognerebbe aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: « Le leghe saldanti di cui al punto m) devono essere garantite con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31 ». Con questa aggiunta, accetto gli emendamenti Veronesi. Naturalmente, non posso accettare l'emendamento presentato dai senatori Audisio, Mammucari, Vacchetta, Francavilla e Morvidi.

P R E S I D E N T E . Senatore Bergamasco, è d'accordo con le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato?

B E R G A M A S C O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Veronesi alla lettera b). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Veronesi alla lettera *d*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Veronesi tendente ad aggiungere le lettere *l*) ed *m*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Mammucari, insiste nel suo emendamento?

M A M M U C A R I . Insistiamo sul nostro emendamento, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Audisio, Mammucari, Vacchetta, Francavilla, Morvidi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato di cui do lettura:

Art. 14.

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo:

a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;

b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;

c) gli oggetti di antiquariato;

d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e/o strumenti per uso industriale;

e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;

f) le monete;

g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca;

h) i lavori aventi particolare pregio artistico ed i gioielli recanti perle o pietre preziose nei quali il valore di esecuzione e il valore delle perle o delle pietre superi di almeno 10 volte il valore del metallo;

i) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge;

l) i residui di lavorazione;

m) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto *c*) ed il valore di esecuzione degli oggetti di particolare pregio artistico di cui al punto *h*) devono essere riconosciuti da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le leghe saldanti di cui al punto *m*) devono essere garantite con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 15.

G E N C O , Segretario:

Art. 15.

Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

È consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se non siano stati

in precedenza muniti del marchio di identificazione e della indicazione di uno dei titoli legali ammessi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Pace. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denuncia di qualità e quantità al Servizio metrico della circoscrizione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A C E . Ho inteso le ragioni, che sono certamente di forza ragguardevole, che ha esposto l'onorevole Sottosegretario, ma in coscienza non mi convincono. In sostanza, con l'articolo 15, così come è formulato, noi consentiamo la fabbricazione e la detenzione di oggetti i quali non abbiano i titoli che garantiamo con questo testo di legge. Il fabbricante o il detentore possono legittimamente eludere i precetti della legge assumendo che gli oggetti fabbricati o detenuti sono destinati all'esportazione. Io allora chiedevo (e a questo spirito ho informato il mio emendamento): come ci garantiamo che questo fabbricante o questo detentore sia davvero intenzionato ad esportare questa merce che ha i titoli non consentiti dalla legge? Si è risposto dall'onorevole Sottosegretario: quando arriveranno gli agenti del servizio metrico, il fabbricante o il detentore dirà che quegli oggetti sono destinati all'esportazione. Questi agenti esperiranno le indagini del caso e, se l'asserzione sarà convalidata dalle prove, indubbiamente essi andranno esenti da noie giudiziarie. Ma è agevole rispondere a tutto questo che è assai pericoloso affidarsi ad una tale soluzione. Noi non schiudiamo una porta, ma spalanchiamo una cataratta agli industriosi marchingegni e alle possibili fraudolenze. Infatti, quando taluno avrà affermato di aver fabbricato un determinato oggetto e di dete-

nerlo per l'esportazione, che cosa gli si può fare? Gli si può forse fare un processo alle intenzioni? Pertanto, quando l'onorevole Sottosegretario si rende ben conto di questa situazione, ma suggerisce di affidarci solo all'opera indagatrice della polizia giudiziaria, io non lo comprendo. Quale che sia la sorte che possa avere, sostengo il mio emendamento in virtù del quale io chiedo che gli oggetti che sono fabbricati e detenuti senza i prescritti requisiti postulati dalla legge siano preventivamente denunciati e nella qualità e nella quantità al servizio metrico della circoscrizione. Ci garantiamo in tal modo contro quello che certamente si risolverà, nell'attuale testo, in un varco aperto alla possibile fraudolenza e del fabbricante e del detentore.

In ordine all'ultimo capoverso, trovo senata la nuova formulazione preannunziata dall'onorevole Sottosegretario, nel senso cioè che non debbasi seguire la normativa già segnalata nel testo originario, ma sia consentita la possibilità di mettere in vendita quegli oggetti i quali abbiano una qualificazione superiore a quella prevista dal testo stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* Di fronte alle precisazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario l'emendamento potrebbe essere anche ritirato. Però, prendiamo pure quello che c'è di più. Sarei pertanto dell'avviso di accettare l'emendamento proposto dal senatore Pace, suggerendo questa nuova formulazione: « Gli oggetti di cui al secondo comma non possono essere fabbricati senza preventiva denuncia al Servizio metrico della circoscrizione ».

Potremo così approvare, se il senatore Pace è d'accordo con me, l'articolo 15 come formulato, con l'aggiunta di questo comma.

P A C E . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho già detto che sarà difficile poter raggiungere l'obiettivo che con tanta nobiltà d'intenti ci addita il senatore Pace. Comunque, pur essendo convinto che la disposizione sarà di difficile applicazione, accetto l'emendamento così come modificato dal relatore. Prego però di aggiungere il comma di cui ho già parlato, che diverrebbe l'ultimo dell'articolo 15, e che suonerebbe:

« Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti, nel testo modificato dal relatore, lo emendamento proposto dal senatore Pace, tendente a sostituire il terzo comma dell'articolo 15 con il seguente:

« Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denuncia al Servizio metrico della circoscrizione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente ad aggiungere in fine il seguente comma:

« Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo modificato di cui do lettura:

Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

È consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la pre-

sente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denuncia al Servizio metrico della circoscrizione.

Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 16.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 16.

I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

CAPITOLO III

DEGLI OGGETTI PLACCATI, DORATI,
ARGENTATI E RINFORZATI
O DI FABBRICAZIONE MISTA

Art. 17.

È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comun-

que di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Lo stesso obbligo di cui al precedente comma sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 7. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Lo stesso obbligo di cui al precedente comma sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di materiali non preziosi, in deroga al disposto di cui all'articolo 7. Per tali oggetti il regolamento stabilirà, altresì, le modalità con cui i materiali non preziosi o la parte di metallo prezioso devono essere, anche quantitativamente, identificati ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Si tratta di un emendamento di chiarimento che potrebbe trovare utile applicazione; ma se e in quanto il relatore e il Governo dicessero che i concetti da me espressi potranno essere presi in esame in sede di regolamento, non avrei nulla in contrario a ritirarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERNARDINETTI, relatore. La Commissione è contraria all'emendamento. Non può dire comunque se possa trovare utile collocazione nel regolamento.

PRESIDENTE. Sono criteri che potrebbero essere accolti come raccomandazione.

BERNARDINETTI, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, mantiene l'emendamento?

VERONESI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli seguenti.

GENCO, Segretario:

CAPITOLO IV

DELLA RESPONSABILITA'

Art. 18.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

(È approvato).

Art. 19.

Le vendite di metalli preziosi e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 19 sono stati presentati vari emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

**VACCHETTA, AUDISIO, MORVIDI,
FRANCAVILLA, MAMMUCARI;**

In via subordinata, aggiungere, in fine, le parole ed il comma seguenti: «e quanto occorre ad identificare l'oggetto stesso.

Per gli oggetti preziosi che a tenore dell'articolo 14 lettera a) sono esenti dall'applicazione del marchio, il titolo ed il marchio del produttore dovranno essere indicati in fattura ».

**VACCHETTA, AUDISIO, MORVIDI,
FRANCAVILLA, MAMMUCARI;**

Dopo le parole: « contenenti metalli preziosi », inserire le altre: « su cui non è possibile imprimere la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo ».

VERONESI;

Dopo le parole: « da produttori ed importatori a commercianti, », inserire le altre: « e fabbricanti, ».

VERONESI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Vacchetta ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

V A C C H E T T A . Noi non insistiamo per la soppressione dell'articolo 19. Vogliamo soltanto fare alcune osservazioni relative al fatto che quanto contenuto nell'articolo 19 del presente disegno di legge è per lo meno ovvio, in quanto è evidente che gli oggetti che devono essere passati dai produttori ai rivenditori devono essere accompagnati da fattura. Noi ci domandiamo però il motivo per cui non si è mantenuto in vita, ad esempio, l'articolo 13 della legge n. 305 del febbraio 1934 che rispetto all'articolo 19 del presente disegno di legge era per lo meno più chiaro e più preciso in quanto, oltre a garantire che in ogni caso lo scambio fra produttore e commerciante doveva essere regolato da fattura, diceva che doveva essere indicato « l'oggetto, la qualità del metallo predominante, il marchio del produttore, il titolo in millesimi e quanto altro occorre ad identificare l'oggetto stesso », cosa che non si dice nell'articolo 19 del presente disegno di legge.

Non richiedendo più la soppressione dell'articolo 19, noi sosteniamo l'emendamento aggiuntivo che avevamo presentato in via subordinata, tendente ad aggiungere in fine le seguenti parole: « e quanto occorre ad identificare l'oggetto stesso. Per gli oggetti preziosi che a tenore dell'articolo 14 lettera a) » — cioè quelli di peso inferiore ad un grammo — « sono esenti dall'applicazione del marchio, » — perchè questo è già previsto dallo stesso articolo 14 — « il titolo ed il marchio del produttore dovranno essere indicati in fattura ». Questo naturalmente per garantire maggiormente l'acquirente circa la qualità e il titolo di tali oggetti che non possono recare impresso il marchio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 19.

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Prendo atto di quanto ha detto il relatore. Penso però che avrebbe potuto dire qualcosa di più sugli emendamenti. Con l'emendamento tendente ad aggiungere le parole: « i semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo », non intendiamo recare disturbo al contesto del Governo, ma prevedere incerte situazioni che si possono verificare. Quindi formulo la raccomandazione al Governo che tali precisazioni, che nel contesto legislativo vengono ritenute superflue, trovino collocazione nel regolamento per la certezza del diritto nella sua applicazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta la raccomandazione formulata dal senatore Veronesi, e sugli altri emendamenti concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, mantiene gli emendamenti?

VERONESI. Ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Vacchetta, insiste nei suoi emendamenti?

VACCHETTA. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

CAPITOLO V

DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

Art. 20.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva od ausiliaria.

Per la identificazione personale agli effetti del primo comma del presente articolo gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

Art. 21.

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni delle materie prime e dei semilavorati ed oggetti di metalli preziosi per accertare l'esattezza del titolo legale mediante saggi da eseguirsi dall'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma del regolamento;

b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;

d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente articolo 19.

Il prelevamento di cui al punto a) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenta.

PRESIDENTE Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo, da parte dei senatori Morvidi, Audisio, Mammucari, Vacchetta e Francavilla. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, quando abbia ragionevole motivo di ritenere che nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime o di oggetti contenenti metalli preziosi vi siano metalli preziosi privi della dotazione di marchi di identificazione o delle caratteristiche di autenticità dei marchi o della perfetta idoneità all'uso dei marchi stessi, deve richiedere all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione ad accedere nei locali suddetti e a prelevare campioni, nella quantità strettamente necessaria, delle materie prime e dei cosiddetti semilavorati e degli oggetti di metallo prezioso.

Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario, o di un suo incaricato allo scopo ».

PRESIDENTE. Il senatore Morvidi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MORVIDI. Signor Presidente, potrei senz'altro riferirmi a quanto sull'argomento ebbi a dire nella discussione generale, ma

sono costretto a soffermarmi un momento perchè, dopo le osservazioni così cortesi che ha fatto il Sottosegretario a proposito di quello che dissi nel mio intervento, mi sorge fondato il dubbio che non mi sia espresso esattamente, che non abbia reso il mio pensiero. Ora, abbiamo diversi articoli collegati l'uno con l'altro che si illustrano a vicenda: l'articolo 21, l'articolo 22, l'articolo 23 e, se non mi sbaglio, anche l'articolo 24. Io affermavo: non faccio questione di buona fede o di mala fede. Se prospetto dinanzi a me diversi funzionari o diversi uomini, debbo presumere che siano tutti in buona fede; ma quando si tratta di formulare una disposizione di legge la questione della buona fede delle singole persone passa completamente in seconda linea. Le leggi le facciamo per garantire tutti i cittadini perchè, se fra tutti coloro che sono in buona fede ce ne sia uno solo che in buona fede non è, che cioè è in mala fede, dobbiamo salvaguardare, attraverso le disposizioni di legge ben rigorosamente formulate, l'indipendenza, la libertà e l'interesse dei singoli cittadini.

Ora io dico: ci troviamo di fronte a due disposizioni, delle quali una è sanzionata nel codice di procedura penale che vale per tutti i cittadini e in cui viene considerata l'attività dei pubblici funzionari, degli ufficiali di polizia giudiziaria e degli agenti di polizia giudiziaria. Orbene, quando si tratta di attribuire a questi funzionari, a questi agenti un potere, non diciamo mai che hanno facoltà, perchè la facoltà indica che ognuno può fare quello che vuole, ma che hanno un potere ben disciplinato dalle disposizioni stesse. Qui invece, in questo disegno di legge, si prescinde da quella che è la disposizione generale del codice di procedura penale e si attribuisce a questi funzionari, che singolarmente considerati saranno senz'altro delle ottime persone ma tra i quali ci potrà sempre essere qualcuno che buona persona non è, si dà a questi funzionari, a questi agenti il diritto, la facoltà di intervenire in un modo veramente grave. E qual è il modo grave con cui intervengono? Intervengono e fanno, scusate il termine che appare eccessivo, man bassa di quello che trovano.

Osservava poco fa l'egregio onorevole Sottosegretario che però ad un certo punto, se riscontrano che qualche oggetto non è conforme alla legge, fanno un rapporto all'autorità giudiziaria e l'autorità giudiziaria interviene. Vuol dire che si chiude la stalla quando sono fuggiti i buoi. Quale garanzia ha il commerciante, l'artigiano, il produttore che i suoi oggetti siano stati esaminati con quella dovuta cautela e con quel rispetto per l'interesse del commerciante, dell'artigiano stesso, i quali ad un certo momento si vedono chiamati dall'autorità giudiziaria? Non è detto niente sul loro intervento nell'esame dei singoli oggetti prelevati; non è detto niente del diritto che ha colui che si vede prelevare gli oggetti di partecipare a questa che è una vera e propria perizia sugli oggetti prelevati.

Il Governo, il Sottosegretario dovrebbe almeno darci assicurazione che in sede di regolamento questa materia sarà disciplinata in modo da salvaguardare gli interessi dei fabbricanti e l'obiettività del prelevamento e dell'esame. Però rimane sempre la questione pregiudiziale: perchè tenere un contegno diverso ora da quello che si tiene nel campo generale della procedura penale?

Diceva poco fa l'onorevole Sottosegretario che è stato sempre così, che anche nella legge del 1934 c'era la facoltà. Ora, il fatto che la facoltà ci fosse anche nella legge del 1934 non significa che ci debba essere pure oggi.

In sede di discussione generale io feci rilevare che, pur essendo difettosa dal punto di vista della tutela degli interessi dei singoli cittadini tale facoltà sanzionata nella legge del 1934, tuttavia le conseguenze non potevano essere così gravi come sono oggi, perchè allora la facoltà interveniva per applicare la pietra di paragone, non per la distruzione dell'oggetto. È cosa ben diversa. E soltanto quando con la pietra di paragone non fosse riuscito esatto il titolo degli oggetti preziosi, soltanto allora si ricorreva all'autorità giudiziaria. Qui invece no, qui si prelevano campioni — e già dissi l'altra volta che campioni non ci sono, perchè ogni oggetto prezioso rappresenta il campione di se stesso —, si prelevano dunque questi cosiddetti campioni e si viene a distruggere

senz'altro la consistenza del negozio o del laboratorio dal quale questi campioni vengono prelevati.

Ecco perchè io avevo pensato che fosse più esatto l'emendamento sostitutivo, in quanto comprende tutte le ipotesi previste nell'articolo 21, ma dà anche la garanzia del retto comportamento di chiunque intervenga. Vi si legge infatti: « Il personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, quando abbia ragionevole motivo di ritenere — e questo è il ricollegamento alle disposizioni del codice di procedura penale — che nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime o di oggetti contenenti metalli preziosi vi siano metalli preziosi privi della dotazione di marchi di identificazione o delle caratteristiche di autenticità dei marchi o della perfetta idoneità all'uso dei marchi stessi, deve chiedere all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione ad accedere nei locali suddetti e a prelevare campioni, nella quantità strettamente necessaria, delle materie prime e dei cosiddetti semilavorati e degli oggetti di metallo prezioso.

Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario, o di un suo incaricato allo scopo ».

Ecco quindi che c'è garanzia che quello che viene prelevato è veramente corrispondente a quello che deve essere preso per fare gli accertamenti che devono essere fatti. Ma soprattutto si impedisce che un qualsiasi agente o funzionario intervenga e entri nel negozio a suo capriccio.

Ecco la ragione per cui insistiamo su questo emendamento sostitutivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* Per quanto abbiamo già dichiarato nella replica orale, e soprattutto per quanto ha dichiarato quest'oggi il rappresentante del Governo, la Commissione è d'avviso contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il

commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è contrario. Abbiamo una visuale completamente opposta.

P R E S I D E N T E . Senatore Morvidi, insiste nell'emendamento?

M O R V I D I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Morvidi, Audisio, Mammucari, Vacchetta e Francavilla. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura degli altri emendamenti proposti all'articolo 21.

G E N C O , *Segretario:*

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) prelevare campioni delle materie prime, portanti impresso il titolo dichiarato, e dei semilavorati ed oggetti di metalli preziosi portanti impresso il titolo legale per accertare l'esattezza, rispettivamente, del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti, mediante saggi da eseguirsi dall'Ufficio metrico provinciale e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 4 e 14. Il regolamento di applicazione prevederà i casi in cui determinati oggetti o materiali punzonabili soltanto in fase di lavorazione e che debbano essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni modificative del titolo, possono non corrispondere al titolo espresso ».

VERONESI;

Al primo comma, sopprimere la lettera d).

VACCHETTA, AUDISIO, MORVIDI,
FRANCAVILLA, MAMMUCARI;

Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente articolo 19, per le merci in metallo prezioso di provenienza nazionale ».

VERONESI;

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

« Il prelevamento deve essere limitato alle materie prime, ai semilavorati, agli oggetti lavorati che siano finiti e pronti per la vendita.

Il prelevamento di campioni deve avvenire con il massimo contenimento del peso e del numero degli stessi, nonché del danno agli oggetti ».

VACCHETTA, AUDISIO, MORVIDI,
FRANCAVILLA, MAMMUCARI;

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il verbale dovrà specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata ».

VERONESI;

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli ispettori che effettuino prelevamenti eccedendo i loro poteri, indicati nel presente articolo, sono tenuti responsabili dei danni arrecati ».

VACCHETTA, AUDISIO, MORVIDI,
FRANCAVILLA, MAMMUCARI

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

V E R O N E S I . Gli emendamenti sono stati illustrati nel corso del mio intervento nel dibattito generale. In particolare, anche allo scopo di affrettare la discussione, insisterei sui concetti espressi nel primo dei miei emendamenti, sostitutivo della lettera a) del primo comma; non insisterei sull'emendamento sostitutivo della lettera d);

e insisterei infine sull'emendamento all'ultimo comma.

P R E S I D E N T E . Il senatore Vacchetta ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

V A C C H E T T A . Li ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B E R N A R D I N E T T I , relatore. Per quanto riguarda l'articolo 21, la Commissione sarebbe dell'avviso di recepire alcuni aspetti di questi emendamenti, anche se il senatore Vacchetta ha avuto l'amabilità di ritirare i suoi.

Per quanto riguarda, ad esempio, l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Vacchetta, dopo il primo comma, riguardante cioè il contenimento del peso e del numero degli oggetti, noi potremmo cercare di accogliere l'ultimo emendamento del senatore Veronesi, in maniera da eliminare la preoccupazione circa il prelevamento in peso degli oggetti da parte degli agenti dell'ufficio metrico.

Il principio del prelevamento degli oggetti di cui alla lettera *a*), ossia di quelli pronti per la vendita, è stato prospettato da molti artigiani, e si ritiene accoglibile. In qualità di relatore, propongo di accogliere l'emendamento alla lettera *a*), non come formulato dal senatore Veronesi, ma con una formulazione che mi permetto di leggere: « *a*) prelevare campioni di oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo legale mediante saggi da eseguirsi presso lo Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento ». Seguirebbe poi il resto dell'articolo, ed infine l'ultimo emendamento del senatore Veronesi, che recita: « Il verbale dovrà specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il mar-

chio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata ».

Naturalmente questo restringerebbe di molto le cosiddette facoltà discrezionali di questi ufficiali o agenti di polizia, e contemporaneamente metterebbe in condizioni di maggiore tranquillità coloro che sarebbero i soggetti passivi di questi accertamenti. Per l'ultimo emendamento Vacchetta, implicitamente, ho già detto che siamo di avviso contrario. È chiaro che qui andremo a sconfinare oltre i limiti del nostro ordinamento giuridico. Perciò la Commissione propone la approvazione dell'articolo 21 con la formulazione della lettera *a*) così come l'ho letta e l'aggiunta, in fine, del comma Veronesi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, è d'accordo con le proposte della Commissione?

V E R O N E S I . Sono d'accordo.

V A C C H E T T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A C C H E T T A . Anche noi, signor Presidente, voteremo l'articolo 21 così come è stato proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera *a*) nel seguente testo proposto dalla Commissione:

« *a*) prelevare campioni di oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare la esattezza del titolo legale mediante saggi da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale metrico e

del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma del regolamento; ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 21 proposto dal senatore Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 che, nel testo modificato, risulta del seguente tenore:

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare la esattezza del titolo legale mediante saggi da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma del regolamento;

b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;

d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente articolo 19.

Il prelevamento di cui al punto a) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovrà specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 22.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento di esecuzione, non danno luogo ad alcuno indennizzo ed i risultati dovranno essere indicati in appositi certificati.

(*È approvato.*)

Art. 23.

I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.

(*È approvato.*)

Art. 24.

Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta all'Autorità giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Veronesi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo dichiarato impresso per le materie prime e al titolo legale impresso per i semilavorati e gli oggetti di metalli preziosi, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo

6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi invia tutta la documentazione e i campioni delle materie prime e degli oggetti prelevati all'Ufficio metrico centrale di Roma per un ulteriore saggio di controllo, avvalendosi del laboratorio di saggio dello stesso Ufficio centrale di cui all'articolo 30, autorizzandolo, in caso di conferma dell'insufficienza del titolo, a presentare all'Autorità competente una relazione circostanziata, unendo il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 e i certificati di saggio dai quali risultano i titoli riscontrati ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Signor Presidente, mi rimetto al parere del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BERNARDINETTI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, mantiene l'emendamento?

VERONESI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Vacchetta, Audisio, Morvidi, Francavilla e Mammucari è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « I campioni restano a disposizione dell'Autorità giudiziaria ai fini di eventuali perizie giudiziarie ».

Senatore Vacchetta, insiste su questo emendamento?

VACCHETTA. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERNARDINETTI, *relatore*. Siamo contrari a come è formulato l'emendamento, per cui la Commissione propone che esso sia invece così formulato: « Gli eventuali frammenti degli oggetti o campioni prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio e i residui del saggio medesimo restano a disposizione dell'Autorità giudiziaria per eventuali perizie ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta la formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Vacchetta, è d'accordo sul testo proposto dalla Commissione?

VACCHETTA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo modificato che risulta del seguente tenore:

Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta all'Autorità giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato.

Gli eventuali frammenti degli oggetti o campioni prelevati e non utilizzati per la effettuazione del saggio ed i residui del saggio medesimo restano a disposizione della Autorità giudiziaria per eventuali perizie.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 25.

È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.

Il divieto di cui ai commi precedenti non riguarda gli oggetti elencati all'articolo 14.

I semilavorati con la sola indicazione del titolo legale possono formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione.

I semilavorati di cui al precedente comma debbono essere contenuti in involucri sigillati, portanti il marchio del venditore.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Vacchetta, Audisio, Morvidi, Francavilla e Mammucari tendente a sopprimere il terzo comma.

V A C C H E T T A . Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Veronesi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire i commi quarto e quinto con il seguente:

« I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purchè siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Signor Presidente, insisto sul mio emendamento che prevede la sostituzione dei commi quarto e quinto con una formulazione più precisa di quella del testo governativo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Prendiamo volentieri atto di questa dichiarazione del collega Veronesi e accettiamo l'emendamento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Audisio, Morvidi, Francavilla, Vacchetta e Mammucari è stato presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 25 il seguente articolo 25-bis:

« Le organizzazioni sindacali degli artigiani, dell'industria e del commercio, ogni qualvolta abbiano fondati sospetti che i prodotti di cui alla presente legge siano stati fabbricati o messi in vendita in contravvenzione alle norme contenute nella legge stessa, potranno richiedere alle competenti autorità il prelievo di tali prodotti e dei campioni relativi ».

M A M M U C A R I . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 26.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 26.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

b) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000;

c) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;

d) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La sanzione di cui al precedente comma, lettera c), si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'articolo 8, all'articolo 12, quarto

comma, all'articolo 17, all'articolo 19, all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonché di quelle che verranno stabilite dal regolamento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) chiunque pone in commercio materie prime e semilavorati in genere e chiunque produce o importa oggetti di metalli preziosi, secondo quanto previsto dall'articolo 9, senza avere ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, o autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali; ».

VERONESI;

Alla lettera a), secondo comma, sopprimere le parole: « illeggibili e ».

MORVIDI, AUDISIO, VACCHETTA, FRANCAVILLA, MAMMUCARI;

Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Tale ammenda non si applica al commerciante che pone in commercio oggetti di metallo prezioso il cui titolo, tenuto conto delle tolleranze previste dall'articolo 6, risulti inferiore a quelli previsti dall'articolo 3 e dimostri che egli non ne è il produttore, che detti oggetti sono stati acquistati a norma delle disposizioni dell'articolo 19 e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione ».

VERONESI, BERGAMASCO, ROVERE, PESERICO, CATALDO, D'ANDREA;

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

« b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000;

b-bis) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

CELASCO, CORNAGGIA MEDICI, ZENTI,
MONGELLI, BETTONI, PELIZZO,
CARELLI;

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita, materie prime, semilavorati e oggetti di metalli preziosi il cui titolo risulti inferiore a quello impresso e/o dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000; ».

VERONESI;

Alla lettera b), sostituire le parole: « da lire 500.000 a lire 2.000.000 » con le altre: « da lire 100.000 a lire 1.000.000 ».

MORVIDI, AUDISIO, VACCHETTA, FRANCAVILLA, MAMMUCARI;

Sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metallo comune con impresso un titolo, anche diverso da quello previsto dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 ».

VERONESI;

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti nel presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

In caso di recidiva, si applicano le disposizioni degli articoli 99 e seguenti del codice penale, ma calcolando come pena base l'ammenda di cui sopra raddoppiata ».

MORVIDI, AUDISIO, VACCHETTA, FRANCAVILLA, MAMMUCARI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

V E R O N E S I . Poichè il Governo ha già manifestato parere contrario alle modifiche per quanto riguarda le pene, ritirerei i miei emendamenti all'articolo 26. Quindi, i tre emendamenti all'articolo 26 da parte mia sono ritirati, mentre mantengo il quarto presentato in fase di discussione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Morvidi ha facoltà di illustrare il suo emendamento tendente a sopprimere alla lettera a), secondo comma, le parole: « illeggibili e ».

M O R V I D I . Signor Presidente, infatti mi pare che questa parola non abbia nessun significato perchè se è illeggibile non c'è marchio, non c'è niente. Un marchio che non sia un marchio leggibile non è un marchio. Ecco perchè ritengo che dal punto di vista giuridico sia opportuna la soppressione.

Il senatore Veronesi ha ritirato il suo ultimo emendamento alla lettera b). Ora a me sembra che questo sia un emendamento opportuno, perchè impedisce quanto meno una questione giudiziaria nei confronti di quei venditori che, avendo ricevuto degli oggetti preziosi con tanto di titolo ai sensi dell'articolo 19, vengono poi sorpresi con un titolo diverso da quello che è prescritto. Per evitare ogni e qualsiasi strascico giudiziario mi pare quindi che sia opportuno mantenere tale emendamento.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, si è verificato un equivoco. Stante il parere già espresso dal Governo nel suo intervento, io ho ritirato i tre emendamenti che riguardano la modifica delle pene: permane invece vigente l'emendamento aggiuntivo alla lettera *b*), che stabilisce: « Tale ammenda non si applica al commerciante... ».

P R E S I D E N T E . Senatore Morvidi, la prego di illustrare anche gli altri emendamenti da lei presentati.

M O R V I D I . Ho presentato un altro emendamento che riguarda l'ammontare delle pene. Si tratta di sostituire alla lettera *b*) le parole: « da lire 500.000 a lire 2.000.000 », con le altre: « da lire 100.000 a lire 1 milione ». La ragione di questo abbassamento di pena si riferisce proprio al fatto che possono incorrere in questi inconvenienti anche dei piccoli artigiani. Ora, dare a un piccolo artigiano una pena di questo genere è come dargli la pena di morte, poichè questi non è più in grado di rialzarsi. Se si trattasse di un grande commerciante si potrebbe anche ammettere, ma per un piccolo artigiano non si può. Bisogna poi considerare che certe pene, per ragioni di determinate aggravanti che possono intervenire, possono essere anche aumentate secondo le norme del codice penale.

Vi è poi l'ultimo emendamento. Con il secondo comma di tale emendamento si limitano in caso di recidiva quelle pene così gravi stabilite con il disegno di legge e si stabilisce di applicare le disposizioni degli articoli 99 e seguenti del codice penale, ma calcolando come pena base l'ammenda di cui sopra raddoppiata.

In sostanza questi emendamenti sono diretti a limitare la drasticità e la gravità di certe disposizioni che, applicate ai piccoli commercianti, agli artigiani, costituirebbero, come dicevo poco fa, una vera e propria pena di morte, anzichè una ammenda.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Il relatore è di avviso contrario a tutti gli emendamenti che sono stati presentati per la modifica dell'articolo 26. La preoccupazione che si manifestò anche in sede di Commissione allorchè si discusse di questa legge fu che effettivamente non si dovevano mettere sullo stesso piano il commerciante che commercia gli oggetti preziosi, che sono già fabbricati e preordinati, e i fabbricanti che possono risiedere o nella stessa città o in altri posti. Per questo in sede di discussione apparve l'opportunità che si separasse la posizione di coloro che fabbricano questi metalli preziosi per i quali, per esempio, la lettera *b*) prevede un'ammenda da lire 500 mila a 2 milioni, da quella di coloro che esercitano il commercio dei metalli preziosi, configurando una più modesta e limitata pena.

Così facendo, si potrebbe scindere la lettera *b*) in lettera *b*) propriamente detta e lettera *c*). Con l'accettazione di questo emendamento, che è stato presentato dai senatori Celasco, Cornaggia Medici ed altri, noi potremmo risolvere le preoccupazioni espresse in seduta di Commissione, e che sono state espresse anche nella discussione generale. Con il che dico che sono contrario a quegli altri emendamenti che volessero, sotto altro aspetto, ridurre la pena. Non vorrei che, con tali modifiche, si snaturasse l'impostazione del disegno di legge.

Quando noi decidiamo di eliminare le tolleranze e di stabilire delle pene attraverso la configurazione di un reato contravvenzionale, dobbiamo anche tener conto che, oggi come oggi, e in relazione al valore della moneta e soprattutto alla novità dell'impostazione della legge, è opportuno essere discretamente severi nel reprimere eventuali manifestazioni contrarie alla norma e al principio dell'eliminazione delle tolleranze.

Per queste ragioni, ripeto, accettiamo lo emendamento del senatore Celasco ed altri e ci dichiariamo contrari agli altri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con la Commissione.

M O R V I D I . Dichiaro di ritirare lo emendamento alla lettera b) e di aderire all'emendamento del senatore Celasco.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, insiste sul suo emendamento alla lettera b)?

V E R O N E S I . Insisto, perchè non ho avuto una spiegazione chiara e convincente nè da parte del relatore nè da parte del Governo. Quando la legge detta: « chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti », non vedo per quale motivo non possa e non debba trovare accoglimento ed applicazione il mio emendamento, salvo che il Governo non lo ritenga superfluo, da un punto di vista giuridico. Gradirei però che, quanto meno, questo risultasse dai nostri lavori e che pertanto il Governo ci dicesse se concorda sul fatto che non possa essere ritenuto responsabile il commerciante che pone in commercio oggetti di metallo prezioso il cui titolo, tenuto conto delle tolleranze previste dall'articolo 6, risulti inferiore a quello previsto dall'articolo 3 e dimostri che egli non sia il produttore, che detti oggetti siano stati acquistati a norma della disposizione dell'articolo 19 e che essi non presentino alcun segno di alterazione. Si tratterebbe altrimenti di una norma che porterebbe il commerciante ad essere responsabile di cose che egli non può controllare. Sarebbe paradossale che i commercianti, partita per partita, effettuassero dei controlli.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* Ho già detto implicitamente il mio pensiero negativo. D'altra parte, anche per quanto riguarda la vendita dello scatolame che non risponda ai requisiti indicati nella targhetta, ne risponde il commerciante.

P R E S I D E N T E . Metto anzitutto in votazione l'emendamento soppressi-

vo delle parole « illegibili e » di cui al secondo comma della lettera a), presentato dai senatori Morvidi, Audisio ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Io vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla gravità che presenterebbe la rieiezione del mio emendamento. Se il Governo ritenesse che è superfluo, questo potrebbe tranquillizzarmi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Abbiamo già approvato, se non erro, l'emendamento presentato dal senatore Celasco...

P R E S I D E N T E . No, non l'abbiamo ancora approvato.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Comunque, già nella mia replica mi sono dichiarato favorevole a quell'emendamento, proposto — peraltro — nella sua relazione dal senatore Bernardinetti. Se approvassimo l'emendamento proposto dal senatore Veronesi, non dovremmo più approvare quello proposto dal senatore Celasco, perchè la sostanza cambierebbe completamente. Per il commercio noi abbiamo accettato un'ipotesi degradata.

V E R O N E S I . Ma il richiamo allo scatolame è errato, perchè proprio nella parte scatolame questo concetto è già stato inserito...

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, il relatore e il Governo hanno già espresso il loro parere. Lei deve dire adesso se ritira o se mantiene l'emendamento.

V E R O N E S I . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Veronesi, Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Celasco e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Morvidi, lei insiste sull'emendamento tendente ad aggiungere due commi all'articolo?

M O R V I D I . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Morvidi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato di cui do lettura:

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000;

c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000;

d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;

e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La sanzione di cui al precedente comma, lettera d) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'articolo 8, all'articolo 12, quarto comma, all'articolo 17, all'articolo 19, all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonché di quelle che verranno stabilite dal regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 27.

G E N C O , Segretario:

Art. 27.

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del Codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime

ed oggetti di metalli preziosi per un periodo massimo di due anni.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Morvidi, Audisio, Vacchetta, Francavilla e Mammucari è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Senatore Vacchetta, insiste nell'emendamento?

V A C C H E T T A . Non insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 28.

G E N C O , Segretario:

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Essi debbono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere la sostituzione dei marchi in loro possesso all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla relativa domanda il certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel Registro previsto dal citato articolo 9.

L'Ufficio assegnerà, in sostituzione dei vecchi marchi, nuovi marchi di identificazione contraddistinti con lo stesso precedente numero.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da

parte del senatore Veronesi. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I detentori dei marchi previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, in attesa dell'assegnazione e legalizzazione dei nuovi marchi, potranno utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione ottenuta in conformità alla presente legge ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . L'emendamento è ovvio, e mi auguro che venga accolto (almeno questo) dal relatore e dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , relatore. La Commissione è favorevole.

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Audisio, Morvidi, Francavilla, Vacchetta e Mammucari è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« I detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, numero 305, non sono soggetti al pagamento

del diritto erariale di cui all'articolo 10, primo comma, della presente legge.

Essi sono tenuti al pagamento delle sole spese per la fabbricazione delle matrici dei marchi di identificazione di cui all'articolo 12, primo comma, della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Senatore Mammucari, insiste nell'emendamento?

M A M M U C A R I . Pur non insistendo per la votazione dell'emendamento, vorrei far osservare che vi è una contraddizione tra l'articolo 8 e il secondo comma dell'articolo 28. Infatti mentre il primo comma fa obbligo a tutti coloro, che detengono i marchi di identificazione, in base alla legge del 1934, di sottoporsi alle norme di cui agli articoli 9 e 10 e l'articolo 8 stabilisce che possono valere i marchi tradizionali, eccetera, nel secondo comma dell'articolo 28 si stabilisce in maniera tassativa, senza fare nessuna distinzione tra i marchi tradizionali di fabbrica o le sigle speciali e i marchi non tradizionali di fabbrica, che entro 60 giorni debbono chiedere la sostituzione, eccetera. Ora, ferma restando la nostra opposizione all'articolo 8, a me sembra però che vi sia una contraddizione in termini, perchè se è vero che ha valore l'articolo 8, testè approvato, non si riesce a comprendere in che mondo coloro che beneficiano dell'articolo 8, debbano praticamente sottostare alla sostituzione del loro marchio. Vorrei che la cosa fosse considerata, se non altro in sede di redazione definitiva della legge, per togliere questa contraddizione. Comunque non insistiamo sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* Il relatore ritiene che non ci sia questa contraddizione. L'articolo 8 prevede marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, mentre l'articolo 28 parla dei marchi di cui alla legge 5 febbraio 1934, che sono marchi di identificazione, di cui alla vecchia legge che stiamo modificando con l'attuale disegno di

legge. È una cosa ben diversa: un conto sono i marchi tradizionali di fabbrica e le sigle particolari di cui all'articolo 8 e un altro conto sono i marchi di identificazione previsti dalla legge del 1934. Siamo dunque contrari all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Mammucari, insiste nell'emendamento?

M A M M U C A R I . Non insistiamo, ma confermiamo che c'è questa contraddizione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 29.

Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, semprechè siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Audisio, Morvidi, Francavilla, Vacchetta e Mammucari. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sugli oggetti in metalli preziosi giacenti presso produttori, importatori, commercianti, muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, si può applicare, da parte del produttore e dell'importatore, anche il nuovo marchio previsto dalla presente legge.

Le merci di cui al comma precedente, munite dei due marchi, sono soggette alle disposizioni della legge 5 febbraio 1934, numero 305, per quanto riguarda i titoli e le tolleranze, e alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla vigilanza e alle sanzioni.

Le giacenze di oggetti di metalli preziosi esistenti presso produttori e importatori, recanti il solo vecchio marchio o anche il nuovo marchio, possono essere immesse in commercio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a grammi 300, sempre che siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A M M U C A R I . Anche qui occorre che ci sia un chiarimento, perchè nell'articolo 29 non si dice in maniera esplicita che si accettano le tolleranze, di cui alla legge del 1934. Chi legge tutto il contesto della legge e poi arriva all'articolo 29 può ritenere che anche le merci in giacenza debbano ottemperare, per quanto ha riferimento alle tolleranze, alle disposizioni di cui alla legge stessa. Allora dell'emendamento che abbiamo presentato, chiederemmo che sia ac-

cettata almeno quella parte riguardante il principio della tolleranza. Gli oggetti, le merci od altro, che sono in giacenza e che possono essere venduti nello spazio di due o di cinque anni, possono essere venduti con quella tolleranza, di cui alla legge del 1934.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo è chiaro.

M A M M U C A R I . Ma è meglio che la cosa sia esplicita e non implicita.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « due anni » con le altre: « tre anni » e le parole: « della presente legge » con le altre: « del regolamento di applicazione ».

Anche i senatori Francesco Ferrari, Bonadies, Vecellio, Celasco, Bettoni e Carboni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « due anni » con le altre: « tre anni ».

Infine, il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « della presente legge » con le altre: « del regolamento di applicazione ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

V E R O N E S I . L'onorevole relatore credo che non potrà non accettare il mio primo emendamento che mi sembra piuttosto ragionevole e conseguente allo spirito informatore di tutto il disegno di legge. Il secondo emendamento è in collegamento con altri emendamenti che sono stati approvati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. La Commissione è favorevole a che lo smaltimento presso coloro che fabbricano questi materiali preziosi sia portato da due a tre anni, mentre è favorevole a lasciare a cinque anni lo smaltimento per quanto riguarda

i commercianti. Per tutte le altre tesi contrarie a questa il relatore è di avviso contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo con la Commissione anche perchè equivoci non ne possono sorgere in quanto il secondo comma dell'articolo 29, di cui si preoccupava il senatore Mammucari, non può generare confusione, dato che fa specifico richiamo alla legge del 1934. Perciò sono d'accordo con il relatore nell'accettare gli emendamenti del senatore Veronesi e dei senatori Ferrari Francesco ed altri, e nel respingere l'emendamento dei senatori Audisio ed altri.

PRESIDENTE. Senatore Mammucari, insiste nell'emendamento?

MAMMUCARI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Veronesi tendente a sostituire nel primo comma le parole: « due anni », con le altre: « tre anni » e le parole: « della presente legge », con le altre: « del regolamento di applicazione ». Tale emendamento assorbe quello presentato dal senatore Francesco Ferrari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Veronesi, mantiene l'altro emendamento?

VERONESI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 29 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

Art. 30.

Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra possono altresì essere autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

(È approvato).

Art. 31.

Entro un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento per l'applicazione della presente legge.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevole Presidente, in questo articolo si stabilisce che entro un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* sarà emanato il regolamento d'applicazione di questa legge. Siccome praticamente l'entrata

in vigore della legge sarà condizionata dalla data di formulazione del regolamento, se manteniamo, così come è ora all'articolo 31, la dizione: « Entro un anno dalla data di pubblicazione . . . » ritardiamo ancora l'applicazione della legge. Propongo pertanto che si sostituiscano le parole: « Entro un anno », con le altre: « Entro sei mesi . . . ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento presentato ora dal Governo tendente a sostituire le parole: « Entro un anno », con le altre: « Entro sei mesi ».

B E R N A R D I N E T T I , relatore.
La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 32.

G E N C O , Segretario:

Art. 32.

Per provvedere all'impianto dei laboratori di cui al precedente articolo 30 ed alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali ed all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 90 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge e in lire 30 milioni per i cinque anni successivi.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Mongelli sono stati presentati su questo articolo due emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per provvedere all'impianto dei laboratori di cui al precedente articolo 30 ed alla formazione delle attrezzature relative alle spese per l'adattamento di locali ed all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 54 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge, di lire 9 milioni per ciascuno degli anni dal secondo all'ottavo, e di lire 3 milioni per il nono anno ».

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

« Il ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è sostituito da quello di cui all'allegata tabella ».

ALLEGATO 1

Organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi

Ex coeff.	QUALIFICA	Posti in organico
500	Capo dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi . . .	1
500	Ispettore capo centrale . .	1
500	Ispettore capi interregionali	10
402	Ispettori principali	33
325	Primi ispettori	40
271	Ispettori	130
229	Ispettori aggiunti	
202	Vice Ispettori	
TOTALE		215

P R E S I D E N T E . Il senatore Mongelli ha facoltà d'illustrare questi emendamenti.

M O N G E L L I . Onorevole Presidente, all'articolo 32 — mi permetto di ripeterlo ancora una volta all'Assemblea — noi leggiamo: « Per provvedere all'impianto dei laboratori di cui al precedente articolo 30 ed alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali ed all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni . . . ».

Ora, il mio emendamento ha questo fine. Quando lo Stato avrà speso i 240 milioni non intenderà certo tenere vuoti questi locali, questi laboratori, tenere praticamente senza uso queste attrezzature. E siccome possiamo trovare già nella passata legislatura un disegno di legge che prevedeva proprio l'ampliamento dell'organico — il disegno di legge n. 1514 del Senato, e si pensa addirittura di ripresentare questo disegno di legge — noi, lasciando intatta la spesa di 240 milioni, per cui non credo che in questo caso il provvedimento dovrebbe tornare alla Commissione finanze e tesoro, perchè non vi è aumento di spesa, riteniamo che l'Assemblea sia arbitra di decidere se questi milioni devono servire esclusivamente per attrezzare dei locali e non metterci nessuno dentro, oppure di questi milioni se ne debbano destinare 120 all'acquisto dei locali e alla loro attrezzatura e 120 per ampliare l'organico, il che sarebbe indispensabile per fare funzionare i laboratori. Questo è lo spirito del mio emendamento; e mentre poteva essere giustificata la preoccupazione da parte della Commissione finanze e tesoro nei confronti della prima stesura del mio emendamento, laddove si parlava di una maggiore spesa, preoccupazione invece non dovrebbe esserci oggi in quanto non si supera la cifra di 240 milioni, ma si propone soltanto che 120 siano destinati per le attrezzature e 120 per l'ampliamento dell'organico. Tale spesa dovrebbe essere così ripartita: 54 milioni per il primo anno, 9 milioni per i successivi 7 anni e 3 milioni per l'ultimo anno: ciò porta, come somma, a 120 più 120, cioè a 240 milioni. Con ciò si mette il Ministero competente nella possibilità non soltanto di acquistare locali ed attrezzature, ma di mettere in questi locali del personale che possa farli fun-

zionare, cioè possa permettere una pratica applicazione della legge che stiamo per approvare.

Vorrei sentire il pensiero del senatore Trabucchi che mi è superiore, certo, in importanza e in sapere, ma credo che non sussistano preoccupazioni dal punto di vista finanziario: 120 più 120 porta ad una spesa di 240 milioni e tale spesa la 5ª Commissione ha già approvato. Si tratterebbe soltanto di dare un certo indirizzo a questa spesa. Insisto pertanto su questo emendamento, proprio perchè non ritengo che debba ritornare all'esame della Commissione finanze e tesoro.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, io sono contrario agli emendamenti del senatore Mongelli per una questione di principio.

A mio avviso, non è opportuno che per leggi speciali, di contenuto tecnico come questa, noi si debba contemporaneamente attuare una specie di ampliamento e riordinamento dei ruoli dei Ministeri, nel caso dell'Industria e del Commercio. Questo pare strano in un periodo in cui tutti quanti siamo, per così dire, vincolati al programma. Perchè allora con il programma si va avanti per una certa via e poi con leggi speciali realizziamo una infinità di evasioni che, sommate l'una all'altra, mandano per aria quella certa impostazione programmatica iniziale?

In secondo luogo, mi pare che anche la spiegazione data dal senatore Mongelli sia letteralmente chiara ma non logica, perchè egli ci dovrebbe dire quale logica aveva l'articolo 32 nella prima impostazione. Se è perfetto oggi nella nuova impostazione che dimezza lo stanziamento a 120 milioni, era illogico il primo articolo 32, che prevedeva uno stanziamento di 240 milioni. Non è che noi, con il suono delle parole e il giuoco delle cifre possiamo modificare la logica di uno stanziamento.

Aggiungo che la modifica che viene fatta nell'organico riguarda sei ispettori capi interregionali e nove ispettori provinciali in più; e non abbiamo trovato alcuna logica spiegazione perchè fra le varie qualifiche dell'organico si debbano avere questi quindici posti in più; per quali particolari necessità?

Quindi obiezioni di fondo e di principio e obiezioni di merito, e così le considerazioni che sopra ho svolto, mi inducono a dichiararmi contrario agli emendamenti Mongelli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

BERNARDINETTI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti del senatore Mongelli presentano due aspetti. Innanzitutto vi è l'aspetto del finanziamento. Se noi andiamo a vedere il primitivo articolo 32 del disegno di legge governativo, constatiamo che l'entrata prevista a seguito dell'applicazione dell'articolo 10 è di lire 240 milioni. Gli emendamenti Mongelli non aumentano questa previsione di entrata. Se dunque non ci troviamo di fronte ad alcun aumento di previsione di entrata, penso che non sia assolutamente il caso di disturbare la 5ª Commissione perchè si pronunci in merito.

Vi è poi l'altro aspetto, che ha voluto sottolineare anche il collega Veronesi, il quale ha dichiarato di non essere assolutamente d'accordo nel modificare attraverso queste leggi — che vorrei non fossero considerate del tutto marginali — l'organico del Ministero.

In effetti, onorevoli colleghi, se noi vogliamo che questa legge funzioni, dobbiamo pensare che innanzitutto vi possa essere la possibilità di avere dei laboratori; perchè questi debbono fare gli accertamenti e i saggi, e naturalmente, unitamente a questo, bisogna prevedere un ampliamento modestissimo dell'organico dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. Tutto sommato, oggi come oggi, i dipendenti di quel settore sono 200. Con la tabella

che si propone di approvare all'articolo 32-bis, noi arriveremo a 215 unità. In altri termini, noi prevederemmo soltanto l'aumento di 15 unità.

Come vengono considerate queste unità? Viene aumentato da 4 a 10 posti l'organico degli ispettori capi interregionali: è bene che il funzionamento di questi uffici possa essere adeguato alle funzioni richieste da questa nuova legge. Gli ispettori principali, che attualmente sono 24, arriverebbero a 33. Tutto sommato, ripeto, si prevede un aumento di sole 15 unità. Vi è quindi la necessità di organizzare i laboratori ed attrezzarli; necessità di avere un personale maggiore nel numero affinché si possa avere un'attuazione, se non completa, almeno abbastanza tranquillante della legge. Per questo consigliamo di approvare questi emendamenti del collega Mongelli.

VERONESI. Invece di dare strumenti tecnici aumentiamo i funzionari. Questo è l'ammodernamento dello Stato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ad esprimere l'avviso del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevole Presidente, la verità è che ritorna al nostro esame, attraverso l'emendamento Mongelli, una questione che era già stata portata dinanzi al Parlamento nella precedente legislatura e non risolta, perchè il relativo disegno di legge decadde, alla fine della legislatura stessa. Il problema esiste, ed ha notevole importanza. Se il Senato ritiene che, come ha detto un momento fa il relatore, questioni di copertura finanziaria non sussistano, pregherei l'Assemblea di voler approvare gli emendamenti del senatore Mongelli.

MAMMUCARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I . Signor Presidente, noi ci dichiariamo contrari in maniera assoluta e direi anche per questioni di principio ai due emendamenti. Per quanto riguarda il primo, la domanda che io mi pongo è: in quali condizioni si trovano gli uffici tecnici del Ministero dal punto di vista dei laboratori e del personale? La seconda questione, che noi già affrontammo, quando discutemmo del piano verde, cioè la questione delle stazioni sperimentali, è che noi non possiamo continuare a seguire la via della modificazione degli organici dei Ministeri attraverso presentazioni di leggi, che non affrontano il problema a fondo. Noi abbiamo, anche per dichiarazioni di stampa, una serie di notizie concernenti per esempio l'esigenza di trasformare le stazioni sperimentali per l'industria. C'è una dichiarazione di Andreotti e cioè che sarà presentato un disegno di legge organico per la sistemazione, che rientra anche nel campo scientifico, di questo settore. Si presenta ora un disegno di legge che non ha nulla a che vedere con la trasformazione degli organici ed in maniera surrettizia si introduce questo problema. Noi non possiamo continuare ad accettare metodi, che, nella pratica, trasformano la struttura dell'Amministrazione nel momento, in cui si parla di riforma della Pubblica Amministrazione senza affrontare a fondo questa questione; se no, ci troveremo in contraddizione con gli stessi orientamenti del Governo: il contenimento della spesa pubblica, il contenimento degli organici del Ministero. Di fatto, per comodità di questo o di quel Ministro, si realizza il contrario di quello che si è affermato. Allora quando si debbono spendere dei denari, i denari si spendano per altre attività non per aumentare degli organici in un campo in cui gli organici già ci possono essere. Se no, veramente, io mi domando, se il Ministero dell'industria è composto ancora esclusivamente di funzionari amministrativi e cosa si è fatto in tutti quanti questi anni, se non si è arricchito di un personale tecnico, retribuito in maniera adeguata, che possa affrontare anche i compiti nuovi che debbono essere affidati proprio al Ministero dell'industria. Ci dichiariamo contrari a questi due emendamenti.

P R E S I D E N T E . A questo punto la Presidenza non può non preoccuparsi del problema della copertura finanziaria che comporterebbe l'aumento degli organici proposto dall'emendamento del senatore Mongelli e pertanto io invito i membri della 5ª Commissione, presenti in Aula, a pronunciarsi, se ritengono di poterlo fare, sul problema stesso.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, io ero qua perchè il presidente Bertone, che era stato interrogato su questo punto, mi aveva incaricato di riferire, solo se interrogato, che egli non si sentiva di dare un parere per conto della Commissione finanze e tesoro, in quanto non aveva la possibilità di convocarla immediatamente e inoltre gli mancavano i dati per poter dire se con questo aumento si appesantiva la spesa negli anni futuri, pur essendo equilibrata la spesa per l'esercizio in corso.

Onorevole Presidente, lei sa, e i signori senatori sanno, che sulla questione della necessità della copertura per l'anno in corso o per l'anno in corso e per i successivi la discussione è aperta, ed io credo che rimarrà aperta anche dopo questa legislatura e forse per molte altre legislature. Il senatore Fortunati ed io siamo sempre dell'opinione che basti indicare la copertura per l'anno in corso ed eventualmente per l'anno successivo, in quanto ne sia presentato il bilancio preventivo; viceversa la Corte costituzionale, sia pure in modo non del tutto decisivo, ha ritenuto che, pur con non eccessiva puntualità, si debba tener presente anche la situazione futura, tenendo conto dell'evoluzione dei redditi.

Ecco perchè il senatore Bertone, di fronte a un problema così delicato (piccolo ma tanto delicato) mi ha incaricato di dire che non riteneva di poter esprimere per suo conto l'opinione della Commissione. Naturalmente può dire al Senato, e lo dice a mio mezzo — perchè questa è una cosa pacifica — che nell'ambito dell'esercizio in corso

è evidente che l'equilibrio è, con l'emendamento in parola, salvaguardato; che, evidentemente, anche nei confronti della proiezione sul futuro il risultato è chiaro: si avrebbe una maggiore spesa per gli anni venturi, senza che sia stabilito il modo per farvi fronte.

Giudichi ora il Senato se deve ritenere che anche per questa proiezione nel futuro di una maggiore spesa sia necessaria la copertura o meno. La Commissione finanze e tesoro segnala il fatto, ma non aggiunge neanche una parola di più. Se poi si vuole rimandare il disegno di legge in Commissione perchè si formi un'opinione collegiale, la seduta potrà essere convocata domani o quando il signor Presidente vorrà. Non so invece quale sia l'opinione del Governo: questo è quanto mi ha detto il senatore Bertone di riferire.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Presidente, se si dovesse decidere di attendere il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti, inviterei il senatore Mongelli a ritirarli, per non ritardare oltre l'iter del disegno di legge. Se invece tali emendamenti potessero essere approvati senza indugio, lo ripeto, non mi opporrei all'approvazione di essi.

P R E S I D E N T E. Senatore Mongelli, la questione potrebbe sempre essere risolta con una legge speciale.

V E R O N E S I. Come dovrebbe essere.

P R E S I D E N T E. Senatore Mongelli, decida cosa vuol fare: lei ci mette in un certo imbarazzo.

M O N G E L L I. Nell'imbarazzo sono io, signor Presidente. Questa è la mia prima legislatura e certo il mio parere non è pari

al suo, nè gli si può avvicinare, però mi permetto di far presente la situazione. Io noto una procedura strana nel senso che, dopo che un mio emendamento è stato accettato dalla Commissione e dal Governo, la Presidenza, che nella sua saggezza può fare quello che crede, interpella in Aula un membro autorevolissimo della 5ª Commissione, il quale con molta finezza e con molto garbo ci ha espresso un certo pensiero, parlando a titolo personale in un intervento postumo. Infatti, avendo già parlato il Governo e la Commissione, doveva semmai aver parlato prima. Comunque, come ho già detto, non sono molto aduso a questa procedura.

P R E S I D E N T E. È un'eccezione che posso fare io d'ufficio.

M O N G E L L I. D'accordo. Io sono un uomo che viene dalla terra, sono un uomo del Sud, anche se forse non sono proprio un contadino. Comunque, è questione di logica: se io, ad esempio, voglio costruire degli immobili per fare degli opifici e per far sì che in questi immobili si lavori, io devo mettere del personale.

Già nella precedente legislatura, ancor prima di questo disegno di legge, il quale risale al 1964, si è sentita la necessità o il desiderio o la volontà di ampliare l'organico del personale, perchè non lo si è ritenuto adeguato. La legislatura è finita ed il disegno di legge è rimasto tale. Oggi si presenta un disegno di legge con cui si prevede un maggior controllo sulle attività di coloro che si occupano dei metalli preziosi.

Io mi permetto di insistere nell'emendamento, confortato dal parere del Governo e della Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'articolo 32 proposto dal senatore Mongelli ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'articolo 32-bis proposto dallo stesso senatore Mongelli è pertanto precluso.

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 33.

All'onere indicato nel precedente articolo 32 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui al precedente articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

P R E S I D E N T E . Il senatore Mongelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma, le parole: « all'onere indicato nel precedente articolo 32 », con le altre: « agli oneri indicati nei precedenti articoli 32 e 32-bis ».

Questo emendamento è precluso. Si dia lettura dell'articolo 34.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 34.

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 305, e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nella presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Veronesi e il senatore Francesco Ferrari ed altri senatori hanno presentato due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 35.

« La disciplina della presente legge prenderà applicazione con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 31 ».

VERONESI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 35.

« La presente legge entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore del regolamento di applicazione previsto dall'articolo 31, eccettuato tale articolo che entrerà in vigore nei modi ordinari ».

FERRARI Francesco, BONADIES, VECCELLIO, CELASCO, CARBONI, BETTONI

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

V E R O N E S I . Mi pare che il mio emendamento sia sufficientemente chiaro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* Signor Presidente, precedentemente ho avuto occasione di dichiarare per due volte al collega Veronesi che la formulazione dei suoi emendamenti era indubbiamente più chiara e migliore del testo del Governo. Mi sembra però di non poter essere dello stesso avviso per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 35, per cui mi dichiaro contrario.

V E R O N E S I . Ritiro l'emendamento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il testo proposto dal senatore Ferrari è più preciso di quello del senatore Veronesi, per cui il Governo accetta l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Ferrari e non quello proposto dal senatore Veronesi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 35 proposto dal senatore Francesco Ferrari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi

È approvato.

**Per lo svolgimento di interrogazioni
con carattere d'urgenza**

A L B A R E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A R E L L O . All'inizio della presente seduta vi è stata una notevole controversia tra la Presidenza e il sottoscritto...

P R E S I D E N T E . A proposito del rito, della procedura.

A L B A R E L L O . Noi però crediamo opportuno insistere sull'urgenza e sulla necessità che il Governo dica una parola chiarificatrice in merito all'interrogazione numero 1637 presentata dal nostro collega Messeri.

Non entriamo per il momento nella questione di forma, ma facciamo una questione di merito. Per conto nostro, se le cose che il senatore Messeri ha scritto sono vere, l'onorevole Tremelloni non può più rimanere Ministro della difesa. In caso contrario, se l'onorevole Tremelloni ha ragione, non può più rimanere in quest'Aula il senatore Messeri. La questione per noi sta in questi termini. Ecco perchè chiediamo che urgentemente, domani mattina magari, il Presidente del Consiglio venga a dirci come stanno effettivamente le cose su questa questione estremamente grave. Voglio aggiungere ancora che la questione investe un problema di carattere generale sul quale, con l'interrogazione n. 1623, io ed altri colleghi abbiamo chiesto lumi dal Governo, cioè il problema dell'intera questione del funzionamento del SIFAR (che adesso si chiama con un altro nome) di cui tutti parlano, di cui parlano tutti i giornali. Abbiamo chiesto ripetutamente in Commissione e in Aula che il Governo venisse a dirci qualche cosa, ma il Governo

tace su una questione che minaccia veramente le nostre istituzioni.

Dobbiamo finalmente avere delle assicurazioni e dobbiamo essere sicuri che, se al SIFAR vi sono dei colpevoli, verranno puniti, cioè dobbiamo essere rassicurati sul fatto che verrà fatta luce su una questione che tutta l'opinione pubblica chiede sia chiarita e che occorre portare in termini precisi a conoscenza della nostra Assemblea.

L A M I S T A R N U T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A M I S T A R N U T I . Signor Presidente, ho presentato oggi un'interrogazione (1642) a proposito dell'interrogazione del senatore Messeri al Ministro della difesa e chiedo che, se domani avverrà la discussione delle altre interrogazioni o interpellanze, sia iscritta all'ordine del giorno anche la mia interrogazione.

Mi sono inoltre permesso, signor Presidente, di accompagnare la mia interrogazione con una lettera molto rispettosa alla Presidenza nella quale ho messo in rilievo il tono dell'interrogazione del senatore Messeri, la sua forma assolutamente intollerabile e inusitata nel linguaggio parlamentare. Tanto più sono rimasto sorpreso, signor Presidente, in quanto conoscevo un collega Messeri molto compito, molto gentile, molto educato. La forma della sua interrogazione passa ogni limite: non solo non è linguaggio parlamentare, ma non è linguaggio che si usi tra persone educate e tra persone dabbene.

Io non entro nel merito dei fatti, che non conosco; ne parleremo semmai domani se il ministro Tremelloni e il Presidente del Consiglio avranno la compiacenza di rispondere alle interrogazioni che sono state presentate. L'episodio non può rimanere, non dico sepolto, ma nemmeno giacente per lunghi giorni. Senza dubbio questo violentissimo attacco al Ministro della difesa scuoterà e impressionerà l'opinione pubblica. L'onorevole Tremelloni può considerarsi anche al di sopra delle contumelie e delle in-

giurie che gli sono state rivolte, ma il problema non è personale e non è un problema di educazione soltanto; è un problema, secondo la nostra impressione, di carattere politico molto grave che non può rimanere a lungo nel silenzio. Per tale motivo, facendo appello al Regolamento e ai poteri del Presidente, chiedo nuovamente che domani, con le altre, sia discussa anche la mia interrogazione.

M E S S E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M E S S E R I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non posso non rispondere a quanto ha detto testè il senatore Lami Starnuti per il quale io nutro la stessa stima che, con parole così improntate a benevolenza, ha voluto egli manifestare nei miei riguardi.

B O N A C I N A . A che titolo parla?

M E S S E R I . Per fatto personale.

Il senatore Lami Starnuti evidentemente non conosce la realtà dei fatti, che io sono tenuto naturalmente a trattare nel momento in cui svolgerò l'interrogazione. Mi permetto di dire al senatore Lami Starnuti che io non ho lanciato nessuna contumelia all'onorevole Tremelloni. (*Proteste dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Legga bene: io mi sono riferito a quelle persone che, agendo in quel modo, hanno messo l'onorevole Tremelloni nelle condizioni di fare... (*Interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Bonacina*). Lei non ha letto bene, senatore Bonacina, mi lasci parlare. Quindi non posso accettare, con il rispetto che ho per lui e che è intessuto di vera ammirazione, quanto il senatore Lami Starnuti ha detto circa il codice della buona educazione, perchè allora bisogna vedere se la proporzione di quanto è avvenuto e di quanto è imputabile, e che io discuterò con pacatezza, debba essere o meno in rapporto ad un dosaggio di aggettivi che può anche non piacere. Riconosco lealmente che certamente il tono non è pacato, onorevole Lami Starnuti, ma la prego — e faccio appello

alla sua linea, alla sua eleganza — di riconoscere che non è il caso di parlare di codice di buona educazione, perchè in questo caso ella esce effettivamente da un certo binario. (*Interruzione del senatore Bonacina*). Quanto all'affermazione del senatore Albarello concordo... (*Interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Proteste dal centro*).

P R E S I D E N T E . Lascino parlare.

M E S S E R I concordo benissimo e sono pronto a svolgere l'interrogazione perchè ritengo che il Parlamento debba essere presidio e tutela di libertà democratiche e che in Parlamento si debba avere il coraggio di dire chiaramente, con l'aggettivazione che può anche non piacere, la verità, che è nell'interesse di tutti conoscere (e mi meraviglio come da alcuni banchi dai quali si è agitato questo problema vengano dei dissensi quando una persona ha il coraggio di mettere l'accento su quello che è inammissibile nella democrazia italiana).

Questo volevo dire signor Presidente. E desidero anche aggiungere... (*interruzione del senatore Ferroni*), quanto all'appunto rivolto alla Presidenza, che la Presidenza, per bocca del senatore Zelioli Lanzini, ebbe a rivolgermi vivo appello di moderare il tono. Questo, senatore Lami Starnuti, per la verità, ho il dovere di dirlo. Dissi che il tono esprimeva un profondo risentimento (evidentemente nelle cose umane c'è il risentimento) e che assumevo la piena responsabilità del tono stesso sul quale i colleghi, ascoltata la disamina dei fatti e lo svolgimento dell'interrogazione, certamente non mi avrebbero dato torto. Questo ci tenevo a dire e per la verità dei fatti, per l'omaggio che debbo alla Presidenza e alla persona del Vice Presidente senatore Zelioli Lanzini, ed anche in considerazione delle parole da me usate che spero il senatore Lami Starnuti comprenda, sempre che egli non faccia richiamo a questo codice di buone usanze che io non oso violare perchè non desidero imputare...

A L B A R E L L O . Lo sapeva anche il Presidente del Consiglio di questa sua iniziativa?

M E S S E R I . Ho informato il Presidente del Consiglio che gli avrei rivolto una interrogazione. (*Interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

A L B A R E L L O . Questo è il punto!

M E S S E R I . Senatore Albarello, il Presidente del Consiglio non conosceva il testo. L'ho informato ieri sera in Aula che avevo presentato un'interrogazione. Quindi la prego di non deformare la verità.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, desidero chiarire le posizioni. Il mio nome non è stato fatto, avendo avuto modo di avere un rapido incontro con il senatore Messeri. Ma perchè non vi siano dubbi in proposito, desidero ribadire anzitutto quello che ho detto all'inizio della seduta. Ho detto che, a mio modo di vedere, e lo ripeto, non dividevo la forma, e che, per quanto riguardava il contenuto, contestavo che il contenuto fosse di interrogazione, trattandosi di una vera e propria grave denuncia contro un Ministro in carica. Il Presidente del Consiglio e il Ministro degli esteri avrebbero dovuto sentire il dovere di intervenire immediatamente, senza neanche bisogno di richiesta da parte di parlamentari. Perchè, avevo soggiunto, essendo questo un documento non riservato ma un documento pubblico, era a mio giudizio necessario, per la difesa del prestigio delle istituzioni democratiche e del tipo di ordinamento previsto dalla Costituzione, che, prima che l'opinione pubblica fosse stata scossa da informazioni di stampa, il Parlamento, che è un organo responsabile, avesse avuto dal Governo tutte le dichiarazioni necessarie per assumere determinazioni responsabili.

Essendo stata poi successivamente, onorevole Presidente, presentata una interrogazione — che porta anche la mia firma — a termini del Regolamento io chiedo che l'interrogazione sia discussa domani. A ter-

mini del Regolamento, la determinazione dalla data è indispensabile; è il Governo che deve eventualmente assumersi la responsabilità di chiedere altra data. Il problema posto è di tale gravità e di tale urgenza da richiedere immediati chiarimenti politici. Non si tratta di questioni che investono singoli Ministri o il Presidente del Consiglio come tale: si tratta di questioni che investono rapporti tra organi costituzionali e il funzionamento di organi costituzionali. Noi vogliamo sapere come stanno le cose; noi vogliamo sapere se vi è o non vi è prevaricazione di poteri, abuso di poteri, violazione aperta del testo costituzionale, violazione dello stesso giuramento prestato da Ministri per l'assolvimento dei loro doveri.

Ci troviamo di fronte a fatti, su cui non possiamo pensare di discutere in termini scandalistici da rotocalco; è in gioco il Parlamento nelle sue prerogative più gelose, quale è la garanzia, in uno Stato di diritto, dei rapporti che vi devono essere fra gli organi del Potere esecutivo e tra Potere esecutivo e Potere legislativo, e dei diritti fondamentali dei cittadini.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, faccio osservare che le loro interrogazioni, presentate quest'oggi, non possono essere ancora pervenute ai singoli Ministri. È impossibile pertanto pretendere che domattina se ne discuta... (*Vivaci interruzioni e proteste dall'estrema sinistra*).

Comunque, la Presidenza del Consiglio è già stata interpellata e domani...

A L B A R E L L O . Faccio formale richiesta perchè il Senato voti affinché domani mattina venga discussa...

P R E S I D E N T E . Ma non si può, non si tratta di mozioni! (*Proteste dall'estrema sinistra*). Ad ogni modo, quando la Presidenza avrà avuto una risposta dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della difesa, sarà pronta a dare tutte le informazioni del caso. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

F O R T U N A T I . Io faccio un richiamo al Regolamento!

PRESIDENTE. Loro sanno che in casi analoghi si è sempre fatto così.

FORTUNATI. Ma non è un fatto di ordinaria amministrazione, questo!

PRESIDENTE. Sarà un fatto straordinario, ma il Governo può sempre chiedere di differire la risposta indicandone il giorno.

FORTUNATI. Non è così.

PRESIDENTE. Ora basta, sono ben convinto di quello che sostengo, per cui è inutile che insistano. (*Vivaci interruzioni e proteste dall'estrema sinistra*).

Il Regolamento dice: « Sulla richiesta del senatore che ad una sua interrogazione sia riconosciuto carattere d'urgenza, giudica il Presidente » — ed io l'ho già giudicata urgente — « il quale può disporre lo svolgimento immediato o l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Governo può sempre chiedere di differire la risposta indicandone il giorno ».

FORTUNATI. E allora lo chieda!

SANTARELLI. È Moro che lo deve dire a noi! Il Senato decide.

BONAFINI. Lei non è il Governo, signor Presidente!

PRESIDENTE. Domani mattina comunicherò quali sono le intenzioni del Governo.

BATTINO VITTORELLI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTINO VITTORELLI. Signor Presidente, richiamandomi all'articolo 103 del Regolamento, e non contestando il suo potere di decidere in merito alla mia richiesta, io chiedo formalmente che ella si pronunci sulla mia richiesta che la discus-

sione di queste interrogazioni venga posta all'ordine del giorno della seduta di domani mattina.

Aggiungo che, se ella risponderà negativamente alla mia richiesta, desidero sapere questa sera, magari dopo una sospensione della seduta, quando il Governo è disposto a venire a rispondere.

PRESIDENTE. Senatore Battino Vittorelli, aderisco alla sua richiesta, perchè il Regolamento lo prevede, e pongo le interrogazioni all'ordine del giorno della seduta di domani. Il Governo dovrà venire a rispondere, e dovrà dire qualcosa. (*Interruzione del senatore Schiavetti*).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENCO, Segretario:

ALBARELLO, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere la realtà dei fatti denunciati contro il Ministro della difesa anche in base alle interrogazioni presentate al Senato in data 20 gennaio 1967. (1638)

BERMANI, TORELLI, BUSSI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per ciò che è di loro competenza su quanto è avvenuto a Trecate in provincia di Novara. Giovedì 13 gennaio 1967 tutto il Consiglio comunale (30 consiglieri di tutte le tendenze) rassegnavano le dimissioni in segno di protesta contro la situazione che si è venuta a creare al Cotonificio Valle di Susa, chiuso dal giugno 1965 e per la riapertura del quale il Governo aveva dato formale assicurazione, rispondendo a una interrogazione e fissando la data della stessa al luglio 1966. Sono trascorsi da allora più di sei mesi e la situazione è andata via via peggiorando e la riapertura è stata, a quanto risulta agli amministratori del Comune e agli interroganti, rinviata alle

calende greche. Si tratta di 400 operai in una provincia dove la crisi imperversa come benissimo fanno i Ministri (basti citare la Cobiai di Omegna, la Scotti e Brioschi di Novara, le Cartiere del Possaccio ecc.). Il fatto delle dimissioni collettive e unanimi del Consiglio comunale dimostra — se ce ne fosse bisogno — lo stato d'animo dell'intera popolazione della città.

Gli interroganti chiedono se i Ministri intendono intervenire e come, ritenendo ch'essi possiedono i mezzi atti a modificare la situazione; fanno presente l'exasperazione della popolazione che ha indotto il Consiglio comunale a compiere il gravissimo passo con la nomina — già avvenuta — di un commissario prefettizio. (1639)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Al fine di conoscere se non intendano curare un miglior coordinamento fra i diversi uffici legislativi esistenti presso diversi Ministeri. Tale coordinamento è imposto dalla necessità di evitare contrasti e disarmonie nella legislazione e di soddisfare l'esigenza di una migliore formulazione tecnica delle norme giuridiche.

L'interrogante segnala al riguardo, altresì, l'opportunità di forme di collegamento fra i detti uffici legislativi, gli uffici-studi e i segretariati generali delle due Camere. (1640)

PALERMO, TERRACINI, FORTUNATI, PERNA, BARONTINI, CARUCCI, SALATI, ROASIO, VALENZI, ROFFI, TRAINA, POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le loro informazioni ed il loro giudizio sulle gravi accuse che il senatore Messeri, con interrogazione presentata il 25 gennaio 1967, ha mosso al Ministro della difesa. (1641)

LAMI STARNUTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere notizie dei fatti che hanno dato luogo alla inconcepibile interrogazione del senatore Messeri apparsa sul Resoconto sommario del Senato pubblicato in data 25 gennaio 1967 e distinta col n. 1637. (1642)

BATTINO VITTORELLI, LAMI STARNUTI, ARNAUDI, BANFI, BERMANI, BONACINA, GIANCANE, MACAGGI, MAIER, MONGELLI, NENNI Giuliana, SELLITTI, STIRATI, TEDESCHI, TORTORA, VIGLIANESE, ZANNIER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, a seguito delle assicurazioni più volte date da successivi Governi, non ritenga di dover presentare con carattere d'urgenza i provvedimenti che si impongono per garantire la libertà e la democraticità delle elezioni per le Mutue contadine; se, avendo il Senato della Repubblica preso in esame varie proposte di legge destinate ad assicurare il rispetto di metodi democratici in tali elezioni, il Governo non ritenga di dover sospendere intanto il rinnovo dei Consigli delle mutue contadine fino alla approvazione della nuova legge; se il Governo non ritenga infine di dover fermare la manovra in corso, con le dimissioni a catena di Consigli delle mutue, per determinare elezioni anticipate, mediante la sospensione di tali elezioni e l'annullamento di quelle già intervenute prima dei termini normali di scadenza, anche in relazione con il fatto che si sono verificati in tali elezioni anticipate numerosi casi di brogli elettorali. (1643)

BARTESAGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale sia il contenuto di verità nelle affermazioni di fatti che si leggono nella interrogazione a firma del senatore Messeri presentata nella seduta del 25 gennaio 1967, e quali conseguenze ritenga debbano discendere e verificarsi per le responsabilità risultanti dalla sua conferma o dalla sua smentita alle sopra richiamate affermazioni. (1644)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PIOVANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento alla legge n. 613 del 22 luglio 1966 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, agli

esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori), per sapere se abbia rilevato che in applicazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, gli interessati, per inesatta conoscenza della legge stessa, non hanno denunciato fra i familiari collaboratori coloro che già rientravano nella forma assistenziale in qualità di familiari a carico e considerato che tale situazione di fatto è di grave pregiudizio nei confronti di numerose persone la cui attività per molti anni è stata esclusivamente dedicata al commercio, e se non ritenga opportuno che le norme di cui all'articolo 18 della legge n. 613 vengano estese a coloro che, iscritti negli elenchi nominativi di cui alla sopra citata legge n. 1397, in qualità di familiari, possano dimostrare di essere stati, alla data di iscrizione negli elenchi stessi, in condizioni di fatto e di diritto necessario ai fini del riconoscimento della qualifica di familiari collaboratori, e che sia demandato alla Commissione provinciale il compito di aggiornare dette situazioni anomale, che siano state denunciate susseguentemente al 31 dicembre 1963 ed entro la data del 31 dicembre 1966. (5698)

PIOVANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intenda garantire il tratto terminale del fiume Ticino, da Vigevano alla sua foce nel Po, dalle conseguenze negative che inevitabilmente avrebbe l'immissione delle acque luride della città di Milano tramite lo scaricatore dell'Olna in via di completamento.

Tale immissione inibirebbe lo sviluppo e la valorizzazione turistica ed ittica del Ticino, recherebbe grave danno alle città di Vigevano e di Pavia, e pregiudicherebbe la stessa possibilità di utilizzare le acque del Ticino a scopo irriguo. (5699)

CHIARIELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se intende intervenire presso gli Uffici provinciali sanitari di Napoli e Caserta perchè provvedano in tempo utile ed efficace alla disinfezione del litorale tirrenico da Licola ed il Lago Patria fino ed oltre Mondragone e Formia.

Allo stato attuale, dette zone sono invase dalle zanzare che compromettono tutto lo enorme movimento turistico residenziale che si è riusciti a realizzare in dette località, fino alla formazione di grossi centri residenziali ad alto livello turistico e sportivo, mentre banali misure profilattiche di disinfezione, tempestivamente e tecnicamente praticate, sanerebbero facilmente tali inconvenienti.

Si fa infine notare che tali misure furono reiteratamente richieste e promesse nell'anno 1966, ma gli impegni assunti non furono mantenuti, per cui quest'anno la situazione si presenta ancora più pericolosa.

L'interrogante confida nella sensibilità del Ministro perchè vengano date precise disposizioni al riguardo. (5700)

VENTURI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Premesso che il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha deciso la chiusura a breve termine di numerose tratte ferroviarie e nella fattispecie delle tratte Fano-Urbino e Pergola-Fabriano, entrambe nel Compartimento di Ancona; che gli Enti locali interessati ed il Comitato regionale per la programmazione delle Marche hanno dato parere contrario a tale chiusura per le ripercussioni negative che l'eliminazione di infrastrutture esistenti arreca a zone gravemente depresse ed in particolare per l'attuale inadeguatezza della rete stradale, che collega i centri in questione, in parte congestionata dalla mole del traffico in parte non in grado di assicurare il traffico invernale; che è necessario risolvere contestualmente problemi di una stessa zona, evidentemente connessi, per sapere se non intendano sospendere l'esecuzione della deliberazione del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato relativa alla chiusura delle tratte Fano-Urbino e Pergola-Fabriano, disponendo nel contempo l'adeguamento della corrispondente rete stradale. (5701)

VENTURI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se non in-

tenda intervenire presso i competenti organismi sportivi perchè effettuino severi richiami al fine di evitare che, come nel recentissimo incontro di pugilato per il titolo europeo dei pesi mosca Atzori-Libéer ed altri precedenti incontri, ben identificabili interessi e deprecabile spirito sciovinistico inducano ad assurdi capovolgimenti del verdetto mortificando gravemente, specie quando l'incontro è teletrasmesso, il buon nome dello sport italiano. (5702)

CHIARIELLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-nord.* — Per conoscere se intendono intervenire per dare un definitivo assetto alla zona turistico-sportiva che ha per centro di sviluppo il lago Patria nei pressi di Napoli.

È opportuno ricordare che il lago Patria fu qualche anno fa il centro di un intenso movimento turistico e sportivo in occasione dei giuochi del Mediterraneo. A tale epoca furono praticati impianti sportivi dal punto di vista del cannottaggio, che resero tale centro il primo d'Italia per attrezzature sportive e fra i primissimi d'Europa.

Il tempo e la insufficiente manutenzione stanno deteriorando tali impianti, mentre è auspicabile che tutte le attrezzature vengano non solo mantenute ma potenziate.

A tal uopo, il problema dell'accesso al mare di detto lago è rimasto insoluto perchè il canale d'immissione al mare viene fatalmente soggetto ad insabbiamenti. La Cassa per il Mezzogiorno ha già esaminato l'immensa utilità che ne verrebbe a tutto il litorale tirrenico fino a Formia, sprovvista di porti, anche se di semplice soccorso, perchè doterebbe la zona, che è nelle immediate vicinanze di Napoli, non solo di un immenso porto interno ideale per la ricezione del tonneggaggio turistico, ma di un porto rifugio per tutte le navi che incrociano in quelle zone fino ad Ischia. La Cassa per il Mezzogiorno avrebbe redatto anche i relativi precisi progetti, che però non ancora hanno trovato la via della soluzione. (5703)

VERONESI, CATALDO, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere le posizioni attive e passive della nostra bilancia commerciale per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura dell'anno 1966. (5704)

BOCCASSI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e delle partecipazioni statali.* — Premesso che l'ente di diritto pubblico « Istituto Luce » ha recentemente prodotto il lungometraggio « Testa di rapa », il primo di una serie di film destinati ai giovani (che dovranno essere prodotti dallo stesso Istituto Luce), il quale — a quanto risulta — sarebbe costato duecento milioni (pagati dai contribuenti);

premessi che tale film è stato:

1) « bocciato » dall'apposita commissione di censura, che lo ha ritenuto « diseducativo », e « non adatto ai ragazzi », perchè giudicato, fra l'altro, offensivo per le istituzioni (ed, esattamente, della Magistratura, dell'Arma dei carabinieri, e del corpo degli insegnanti elementari);

2) proiettato soltanto in località minori e periferiche, perchè ritenuto scarsamente interessante dagli esercenti cinematografici;

3) sequestrato, infine, dal magistrato,

si chiede di conoscere con la massima urgenza come sia potuto avvenire un simile episodio, che dimostra come l'Istituto Luce abbia sperperato il pubblico denaro; quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti dei responsabili di tale vicenda; quali misure si intendano adottare per evitare il ripetersi, in futuro, di simili episodi. (5705)

SCARPINO, SALATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'agitazione degli allievi frequentanti i corsi dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF di Roma) e, in caso affermativo, quali iniziative intenda pren-

dere per venire incontro alle richieste da essi avanzate relative alla fornitura di attrezzature ginnico-sportive adeguate, impianti sportivi eccetera necessari alle esercitazioni per la preparazione professionale, all'istituzione di convitti e mense che siano gestiti dal Comitato delle opere universitarie, alla disciplina definitiva dei corsi di studio a livello di laurea, all'inserimento dell'educazione fisica nei diversi ordinamenti scolastici. (5707)

GIANQUINTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intenda proporre apposito provvedimento di legge inteso a ricostituire il tradizionale parallelismo di ordinamento e di carriera tra magistratura militare ed ordinaria; parallelismo rotto specie dopo l'entrata in vigore delle leggi 4 gennaio 1963, n. 1 e 25 luglio 1956, n. 570, relative agli organici e alle promozioni della magistratura ordinaria.

Sin dal 1963 il Ministero della difesa aveva dato precisi affidamenti di provvedere in merito senza però mai tradurre tali affidamenti in disegni di legge. Oggi lo squilibrio si è aggravato; per colmo poi mentre per i cancellieri militari è stato ristabilito il parallelismo con i cancellieri della magistratura ordinaria, i magistrati militari continuano ad essere dimenticati. (5708)

PENNACCHIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritiene che sia giunto il momento di istituire a Barletta un ufficio postale di transito presso la sede ferroviaria dopo le ripetute e motivate istanze, che non hanno nel passato trovato accoglimento. È noto che Barletta si trova, con le sue notevoli strutture commerciali ed economiche, al centro di una vasta zona territoriale e demografica in sviluppo e quindi nelle condizioni obiettive di assolvere al servizio richiesto.

Quanto sopra con riferimento al fatto che le corrispondenze ed i pacchi diretti alle località che gravitano attorno a Barletta vengono tutte destinate ed accentrate nella sede ferroviaria di Bari, per cui si rende necessario fare compiere loro un lungo e dispendio-

so percorso di andata e ritorno, pregiudizievole alla celerità del servizio.

Il nuovo ufficio « Transito » è giustificato, peraltro, oltrechè dalla necessità di assicurare una più razionale organizzazione del lavoro, anche dalla opportunità di rendere più funzionale il movimento nell'ufficio di Bari-ferrovia. (5709)

PENNACCHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Ministro è a conoscenza delle vivaci manifestazioni di protesta, per fortuna senza conseguenze, verificatesi nel comune di Modugno per la mancata consegna di 25 appartamenti GESCAL che, pur essendo stati regolarmente assegnati da oltre un anno e pur trovandosi nelle condizioni di essere abitati, inspiegabilmente non sono stati ancora posti a disposizione materiale degli aventi diritto.

Un ulteriore ritardo, non sorretto da giustificati motivi, potrebbe determinare in quella cittadina, notoriamente operosa e tranquilla, il ripetersi di manifestazioni incivili, ed assieme a queste il conseguente immeritato disagio delle autorità comunali. (5710)

DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano di rivedere le norme emanate con decreto ministeriale 2 settembre 1966 relative alla fissazione di un forte aggravio a carico degli assegnatari delle case degli Istituti autonomi delle case popolari e dell'INCIS nonchè degli altri enti indicati dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi che per la loro amministrazione.

La quasi totalità degli assegnatari sono lavoratori con modesto reddito e la nuova incidenza di spese aggraverebbe sensibilmente le loro condizioni di vita familiare. Se non ritengano di mantenere le forme in atto di amministrazione autonoma da parte degli assegnatari che rappresentano strumenti democratici di gestione. (5711)

Annuncio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate dai rispettivi presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

G E N C O , *Segretario:*

n. 1561 del senatore Artom nell'interrogazione n. 5697; n. 823 dei senatori Bonacina e Romagnoli Caretoni Tullia nell'interrogazione n. 5706.

Annuncio di ritiro di interpellanze e di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interpellanze e di interrogazioni ritirate dai rispettivi presentatori.

G E N C O , *Segretario:*

interpellanza n. 429 del senatore Monaldi;

interrogazioni: nn. 504 e 758 del senatore Adamoli e di altri senatori.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 27 gennaio 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì 27 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Condono di sanzioni disciplinari (1798).

2. TOMASSINI ed altri. — Condono di sanzioni disciplinari (1608-*Urgenza*).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Saler-

no e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

6. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Discussione della proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (*Doc. 123*).

V. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

Interrogazioni all'ordine del giorno

MESSERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) in base a quali poteri il Ministro della difesa, onorevole Tremelloni, abbia convocato, il 14 ottobre 1966, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dottor Egidio Ortona, per impartirgli l'ordine perentorio (dal dott. Ortona servilmente eseguito) di telegrafare ad un Ambasciatore della Repubblica, istruzioni intese a dare sfogo a suoi personali, meschini risentimenti, per altro fondati su informazioni tendenziose, inesatte e risibili;

2) poichè è risultato che le predette notizie, pervenute al ministro Tremelloni hanno trovato fonte in una segnalazione intesa di grottesche fabulazioni, costruita da collaboratori del SID (Servizio Informazioni

Difesa), ufficio che è alle dipendenze del Ministro della difesa: se sia lecito a quest'ultimo impiegare il personale di tale Servizio (che dovrebbe occuparsi del suo compito di istituto, articolato in una sfera delicatissima per la difesa del Paese) nella raccolta di pattume informativo da utilizzare per manipolazioni e manovre diffamatorie;

3) se sia ammissibile che in alcuni settori del « Servizio Informazioni Difesa » (che è diretto da un Ufficiale generale di alte qualità morali e professionali, con il quale lavorano, condividendone il vigile impegno e lo slancio patriottico, Ufficiali e Sottufficiali delle Forze armate, che, per la loro abnegazione e lo scrupolo nell'adempimento del dovere, meritano di essere additati alla riconoscenza della Nazione) permangano arroccati ignobili sicofanti, pronti a raccattare, dal liquame di tutti gli angiporti, notizie false che ammanniscono, con parvenza di veridicità, ad un Ministro il quale, accogliendole, non solo le omologa ma le fa sue fino a servirsi come motivo di gaglioffe istruzioni ad Ambasciatori d'Italia all'estero;

4) se l'onorevole Tremelloni, così operando, non esponga al discredito Servizi essenziali del Dicastero di cui è titolare — Ministero che è preposto alla guida delle Forze armate, che rappresentano per il Paese un raro patrimonio costellato di luminose tradizioni — così come ha esposto al ridicolo la diplomazia italiana, sospinta dalla sua richiesta a svolgere un passo ufficiale fondato su fabulazioni;

5) se possa essere consentito, ad un Ministro della Repubblica italiana, di violare la lettera e lo spirito della Costituzione, per quanto attiene alla libertà dei cittadini, accettando ed introitando (e dando fede e sigillo di autorità al loro assurdo contenuto) documenti che presuppongono metodi di bassa polizia e pedinamenti di cittadini italiani all'estero, svolti da squallidi figuri, della cui azione il Ministro stesso — come nel caso che si denuncia — assume la paternità. (1637)

ALBARELLO, MASCIALE. — *Al Presidente dei Consigli dei ministri.* — Per cono-

scere la realtà dei fatti denunciati contro il Ministro della difesa anche in base alle interrogazioni presentate al Senato in data 20 gennaio 1967. (1638)

PALERMO, TERRACINI, FORTUNATI, PERNA, BARONTINI, CARUCCI, SALATI, ROASIO, VALENZI, ROFFI, TRAINA, POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le loro informazioni ed il loro giudizio sulle gravi accuse che il senatore Messeri, con interrogazione presentata il 25 gennaio 1967, ha mosso al Ministro della difesa. (1641)

LAMI STARNUTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere notizie dei fatti che hanno dato luogo alla inconcepibile interrogazione del senatore Messeri apparsa sul Sommario ufficiale del Senato pubblicato in data 25 gennaio 1967 e distinta col n. 1637. (1642)

BARTESAGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere quale sia il contenuto di verità nelle affermazioni di fatti che si leggono nella interrogazione a firma del senatore Messeri presentata nella seduta del 25 gennaio 1967, e quali conseguenze ritenga debbano discendere e verificarsi per le responsabilità risultanti dalla sua conferma o dalla sua smentita alle sopra richiamate affermazioni. (1644)

BOCCASSI, VACCHETTA, AUDISIO, ROASIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Atteso che il personale salariato, stagionale, giornaliero dipendente dalle Amministrazioni comunali è obbligatoriamente iscritto alla Cassa pensioni dipendenti Enti locali con esclusione di tutte le assicurazioni sociali gestite dall'INPS, e che pertanto non può usufruire della prestazione di disoccupazione perchè il decreto ministeriale 29 aprile 1949, n. 264, all'articolo 32, lettera b), estende il diritto alla disoccupazione unicamente ai dipendenti degli Enti pubblici aventi la qualifica di impiegati ai quali si

prevede di non poter garantire la stabilità di impiego, mentre esclude i dipendenti con qualifica di salariati, operai stagionali, eccetera,

gli interroganti chiedono quali provvedimenti intendano prendere per colmare la grave lacuna determinata dalle disposizioni emanate dalla CPDEL in merito alla iscrizione obbligatoria dei dipendenti stagionali a quella Cassa di previdenza. (628)

MAMMUCARI, BUFALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare affinché nello stabilimento Palmolive di Anzio (Roma) siano osservate le leggi che impongono la dettagliata applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e siano rispettati i diritti dei lavoratori, nel quadro dell'osservanza dei contratti di lavoro, degli accordi interconfederali sui licenziamenti individuali e collettivi e sulle elezioni delle Commissioni interne. (860)

COMPAGNONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato del fatto che il Commissario della Cassa mutua comunale di Ferentino per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti e la Federmutue di Frosinone, in sprezzo ai voti più volte espressi dal Parlamento ed alle direttive emanate dal Ministero del lavoro per garantire il democratico svolgimento delle operazioni elettorali ed in particolare per assicurare la pubblicità delle operazioni medesime, hanno convocato l'assemblea per l'elezione del Consiglio direttivo della stessa Cassa mutua con il solito sistema a sorpresa;

per sapere inoltre se non ritenga necessario ed urgente intervenire per richiamare la Federmutue di Frosinone a porre fine agli abusi ed ai metodi truffaldini, allo scopo di consentire a chiunque di poter preparare le liste dei candidati per partecipare alle elezioni. (1117)

CAPONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga prematura la decisione adottata dalla sede provinciale di Perugia dell'INAM di rifiutare l'iscrizione negli elenchi dei propri assistiti ai mezzadri e coloni pensionati dell'INPS con il pretesto che la Corte di cassazione sarebbe in procinto di emanare una sentenza, che modificherebbe il giudizio in precedenza espresso a favore delle prestazioni mutualistiche ai predetti lavoratori pensionati.

Preme, soprattutto, all'interrogante di conoscere come il Ministro ritiene che si debbano garantire le indispensabili prestazioni assistenziali gratuite in caso di malattia ai mezzadri e coloni pensionati, ove la sentenza della Corte di cassazione si pronunciasse realmente in senso favorevole alla prematura decisione adottata dalla sede provinciale dell'INAM di Perugia. (1404)

COLOMBI, BRAMBILLA, CAPONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga necessario ed urgente adottare provvedimenti atti a sanare la situazione che si è creata con la disposizione dell'INAM di cancellare dagli elenchi degli assistiti 350 mila mezzadri pensionati; provvedimenti intesi ad assicurare la continuità dell'assistenza medico-sanitaria ai mezzadri che ne sono stati ingiustamente privati;

per sapere come giudica i criteri burocratici con i quali l'Ente assistenziale, sottoposto alla sorveglianza del Ministero, concepisce la sua funzione;

per sapere come giustifica il fatto che il Ministero, al corrente del ricorso fatto dall'INAM alla Corte di cassazione, non sia intervenuto a tempo con una iniziativa legislativa che riconosca, senza possibilità di contestazione, il diritto dei mezzadri pensionati a godere del beneficio dell'assistenza medico-sanitaria, come tutte le altre categorie lavoratrici assistite dall'Ente stesso, tanto più che non sono mancate le tempestive sollecitazioni delle organizzazioni sindacali. (1595)

MACAGGI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per cui — malgrado le assicurazioni dello stesso Ministro fornite all'interrogante con la accettazione di un suo ordine del giorno presentato in occasione della discussione in Senato del bilancio di previsione per il 1965 del Ministero della marina mercantile, ordine del giorno nel quale veniva segnalata l'abnorme situazione dei pensionati marittimi per il mancato aggiornamento del loro trattamento economico in occasione dei precedenti miglioramenti in favore di altre categorie di pensionati — non risulta predisposto alcun provvedimento in favore dei pensionati della Previdenza marinara nemmeno in occasione dei miglioramenti testè decisi dal Consiglio dei ministri per altre vaste categorie di lavoratori;

chiede pertanto se il Ministro non ritenga equo e doveroso (tenuto conto del fatto che soltanto la categoria dei naviganti pensionati è tuttora ferma al sistema pensionistico del 1957 essendo stata esclusa dall'aumento del 1962 e dagli ulteriori provvedimenti migliorativi, ivi compreso l'anticipo della tredicesima mensilità recentemente concesso ai pensionati INPS) provvedere urgentemente e tempestivamente all'inserimento dei pensionati del mare nei benefici predisposti per le altre categorie dimostrando in tal modo concreto la ripetutamente affermata considerazione del Governo per la benemerita categoria dei lavoratori marittimi, concedendo frattanto anche ai pensionati del mare l'anticipo già disposto per i pensionati dell'INPS sui prossimi miglioramenti, in attesa della sollecita realizzazione, anche per i marittimi, della revisione dei principi di fondo del trattamento già approvata per le altre categorie di pensionati, dal Consiglio dei ministri. (752)

ADAMOLI, FABRETTI, VIDALI, PALERMO, GIANQUINTO, PIRASTU, CIPOLLA. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui, nonostante gli impegni ufficialmente assunti dal Governo, non è stato presentato al Parlamento alla data fissata del 15 novembre

1966 il provvedimento relativo all'aumento delle pensioni marinare.

L'atteggiamento del Governo appare di particolare gravità non solo perchè si continua a mortificare una categoria di lavoratori le cui pensioni, assolutamente insufficienti, non hanno avuto alcun aumento dopo il 1° gennaio 1958, ma anche perchè lo sciopero indetto nel mese di ottobre 1966 da tutti i sindacati della gente del mare e che fornì una imponente manifestazione di unità combattiva dei marittimi, venne sospeso solo perchè il Governo si impegnò, con atto sottoscritto dal Ministro della marina mercantile, a presentare entro il 15 novembre 1966 il provvedimento da anni annunciato e mai portato alla fase di realizzazione.

Il mancato rispetto dell'impegno ha creato, giustamente, una vasta agitazione fra i lavoratori interessati che tanta responsabilità hanno sempre dimostrato, anche riducendo in misura notevole le legittime richieste iniziali.

Gli interroganti chiedono inoltre se, considerato che difficilmente il provvedimento potrà essere approvato dal Parlamento prima delle feste natalizie, non ritengano doveroso disporre l'immediato versamento di almeno tre mensilità ai pensionati della previdenza marinara a titolo di acconto sui futuri aumenti. (1517)

Interpellanze all'ordine del giorno

PALERMO, ADAMOLI, VALENZI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza:

- 1) della situazione di grave disagio creata nel settore della previdenza marinara;
- 2) che nonostante le assicurazioni più volte ripetute dai rappresentanti dei Dicasteri responsabili, in sede di discussione di bilanci, nulla di concreto è stato effettuato per avviare a soluzione sia il problema di una sostanziale riforma previdenziale, sia quello immediato del miglioramento delle pensioni in atto della gestione naviganti e di quella speciale;

3) che i criteri pensionistici stabiliti in gran parte dalla legge del 1919 debbono ritenersi superati da altri socialmente più idonei;

4) che le pensioni in erogazione sono inadeguate alle esigenze vitali e non corrispondono ad una vita di lavoro e di sacrificio;

5) che l'attuale trattamento (ancorato per la maggioranza dei pensionati a quello stabilito nel gennaio 1958 che seguì analogo provvedimento relativo alle pensioni della Previdenza sociale, delle quali sono sostitutive), non venne, ingiustamente ed inspiegabilmente, adeguato nel luglio 1962, allorchè vennero maggiorate del 30 per cento le pensioni della Previdenza sociale;

6) che dal luglio 1962 le pensioni di tutti i lavoratori in quiescenza privati e statali sono state adeguate;

7) che dal gennaio 1958 l'indice del costo della vita è aumentato di oltre il 30 per cento e l'indice di contingenza è scattato in questi 6 anni di 24 punti;

8) che una Commissione per l'adeguamento, composta dai rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del lavoro e dell'INPS, avrebbe dovuto presentare le sue conclusioni entro il 31 marzo 1963.

Per conoscere, inoltre, i motivi per i quali il disegno di legge per la riforma previdenziale, per l'adeguamento delle pensioni attualmente erogate non è stato ancora presentato al Parlamento; e se non ritengano nel frattempo indispensabile concedere ai pensionati marittimi della gestione naviganti e di quella speciale un congruo anticipo sui futuri miglioramenti. (152)

VACCHETTA, SECCHIA, ROASIO, BITOSSI, BRAMBILLA, BOCCASSI, CARUCCI, SALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure essi intendono adottare a tutela dei diritti sindacali di quei lavoratori della FIAT - Sezione ferriere di Torino - che, fatti oggetto di discriminazione e rappresaglia antisindacale da parte della direzione di

quello stabilimento, hanno rivolto al Vice Presidente del Consiglio e a tutti i gruppi parlamentari un vivo appello affinché la loro dignità ed i loro diritti sindacali vengano tutelati e fatti rispettare.

I lavoratori in questione, tutti candidati e scrutatori della lista FIOM-CGIL nelle recenti elezioni della Commissione interna della Sezione FIAT-Ferriere, sono stati, per questa loro legittima adesione, trasferiti dal loro posto di lavoro per essere inviati, nella rigida stagione invernale, a compiere lavori di categoria inferiore a quella di loro appartenenza, all'aperto ed in condizioni di insicurezza anche dal punto di vista antinfortunistico e sottoposti a continue provocazioni.

Più in generale gli interpellanti desiderano conoscere gli intendimenti dei Ministri davanti all'accrescersi continuo dei fatti discriminatori e delle azioni di rappresaglia antisindacale, posti in essere da sempre più numerose direzioni aziendali, per frenare l'azione rivendicativa e di difesa che i lavoratori sono costretti a condurre per migliorare le loro condizioni e per difendere il loro posto di lavoro.

Gli interpellanti infine chiedono che siano rese note al Senato le misure fin qui adottate in ottemperanza alle precise disposizioni, in materia di difesa dei diritti sindacali dei lavoratori, contenute nella Convenzione internazionale n. 87 stipulata dal Governo e ratificata dal Parlamento in data 23 marzo 1958. (241)

VACCHETTA, SALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti dei Ministri circa l'applicazione delle Convenzioni internazionali n. 87 e n. 98 adottate dalla Conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro e ratificate sette anni or sono dal Parlamento italiano, concernenti la prima: la libertà sindacale e la protezione dei diritti sindacali; la seconda, l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva: convenzioni che impegnano i Paesi membri dell'Organizzazione internazionale

del lavoro ad adeguare la legislazione in materia di protezione dei diritti dei lavoratori ai principi in esse contenuti.

per conoscere ancora se, constatato che nessun provvedimento legislativo al riguardo è stato approvato dal Parlamento italiano e che tale grave inadempienza ha posto e pone i lavoratori italiani in condizioni di netta inferiorità rispetto ai lavoratori degli altri Paesi membri e soprattutto nei confronti del padronato, non intendano, coerentemente con l'impegno ripetutamente assunto, presentare al più presto al Parlamento lo « Statuto dei diritti dei lavoratori ». (327)

MASCIALE, DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione alla situazione determinatasi in provincia di Bari, i motivi per cui, nonostante le continue segnalazioni all'Ispettorato del lavoro, questo non interviene sollecitamente per porre fine alla serie di violazioni delle leggi sociali, del Capitolato generale di appalto e dei contratti sindacali commesse dalle imprese edili. Infatti, risulta agli interpellanti che l'80 per cento delle ditte edili non intendono corrispondere il salario con la busta paga, in violazione della legge del 5 gennaio 1953, n. 4; che è diventata una regola lo straordinario (in violazione della legge 30 ottobre 1955, n. 1079); che sono violate le norme più elementari relative alla prevenzione infortuni, come è dimostrato dal fatto che, nel solo anno 1964 si sono verificati 31 infortuni, di cui 3 mortali e tutti di lavoratori giovanissimi: De Nicolò Mario di anni 12, Ottomano Domenico di anni 16 e D'Amato Vincenzo di anni 17; che non provvedono agli accantonamenti del 21,25 per cento per ferie, gratifica e festività alla Cassa edile di Bari e provincia. Le imprese inadempienti possono distinguersi in 3 gruppi: *a)* imprese edili associate all'ANCE che dovrebbero versare alla Cassa edile (decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032); *b)* imprese edili appaltatrici di lavori pubblici che non versando il 21,25

per cento alla Cassa edile violano il Capitolato generale di appalto e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032; *c)* imprese edili non associate che non versando ad alcun Istituto bancario il 21,25 per cento violano la sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1963 che disciplina l'obbligatorietà dell'accantonamento presso una banca istituendo un libretto nominativo per ciascun operaio. Tutte queste violazioni consentono alle predette imprese edili la sottrazione dei contributi assicurativi dovuti agli operai i quali vengono limitatamente assicurati 3 o 4 giorni alla settimana e non per le ore di effettivo lavoro. Tutto ciò, infine, incide ai fini della pensione, della malattia, degli infortuni e della invalidità. (282)

MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO TOMASSINI, RODA, PASSONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che l'INPS, dopo aver consentito per molti anni la violazione del testo unico sugli assegni familiari — effettuando il pagamento degli stessi ai braccianti agricoli con mesi e mesi di ritardo ed in alcune provincie addirittura dopo un anno — è riuscito successivamente a far decidere a maggioranza, dal Comitato speciale, un sistema di pagamento degli assegni familiari in aperto contrasto con gli articoli 11 e 66 del testo unico, che sanciscono il pagamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli con lo specifico riferimento all'annata agraria.

Poichè la predetta annata agraria, in provincia di Bari, inizia il 16 agosto, di conseguenza le trimestralità scadono: il 16 novembre, il 16 febbraio, il 16 maggio e il 16 agosto. Illegittimamente, invece, l'INPS effettua il pagamento con 4 mesi e mezzo di ritardo, intendendo così riferirsi non all'inizio del rapporto di lavoro, previsto chiaramente dalla legge, ma all'inizio dell'anno solare.

Se si considera che, nella sola provincia di Bari, ai 50 mila braccianti capo-famiglia iscritti negli elenchi anagrafici sono stati pagati 5 miliardi di lire per assegni fami-

liari per l'anno 1965, ne consegue, per ogni mese di ritardo nel pagamento e per la sola provincia di Bari, un danno mensile di 5 milioni di interessi, considerati al tasso legale del 5 per cento. Se si moltiplicano i 5 milioni per i 16 mesi di effettivo ritardo illegale, se ne deduce che ai lavoratori agricoli della sola provincia di Bari l'INPS sottrae ben 80 milioni di lire all'anno.

Nè va sottaciuto che estendendosi l'illegalità alle 98 provincie italiane la sottrazione raggiunge cifre considerevoli e ciò per il chiaro indirizzo seguito da quell'Istituto di congelare presso le banche decine e decine di miliardi che consentono la formazione lucrativa di centinaia di milioni di interessi legali.

Gli interpellanti, pertanto, chiedono di conoscere:

a) i motivi che hanno ispirato l'INPS a violare gli articoli 11 e 66 del testo unificato sugli assegni familiari;

b) a quanti milioni assommano gli interessi maturati sulle somme destinate al pagamento dei predetti assegni familiari;

c) i provvedimenti urgenti che si intendono intraprendere per colpire gli eventuali responsabili. (448)

La seduta è tolta (ore 21,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari